

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 agosto 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 gennaio 2023, n. 5.

Regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale. (24R00057)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 febbraio 2023, n. 6.

Criteri qualitativi per i piani di attuazione ai sensi dell'allegato E, punto E1), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. (24R00058) Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 marzo
2023, n. 7.

Regolamento di esecuzione relativo all'elenco provinciale delle amministratrici e degli amministratori di sostegno volontari. (24R00059)..... Pag. 41

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre
2023, n. 0171/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi a tutela

delle vittime di tratta e grave sfruttamento, in attuazione degli articoli 11, comma 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione). (23R00549)..... Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre
2023, n. 0175/Pres.


Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in attuazione dell'articolo 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023). (23R00550)..... Pag. 49

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2023, n. 20.

Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei. (24R00104)..... Pag. 58





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 gennaio 2023, n. 5.

Regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 2 febbraio 2023, n. 5 - Sez. gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
30 dicembre 2022, n. 1013,

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce, in conformità alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, recante «Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'amministrazione provinciale», e successive modifiche, la specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle strutture organizzative nonché il numero delle ripartizioni e degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

2. La citata struttura amministrativa è composta da 42 ripartizioni e 212 uffici.

Capo II

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROVINCIA

Art. 2.

Ufficio affari istituzionali

1. L'ufficio affari istituzionali ha le seguenti competenze:

- a) affari istituzionali;
- b) svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie;
- c) tutela dei contrassegni di lista in occasione di elezioni comunali;
- d) rapporti con la Corte dei conti;
- e) raccolta e pubblicazione degli atti della Giunta provinciale;
- f) prevenzione della corruzione;
- g) trasparenza;
- h) registro decreti.

Art. 3.

Ufficio legislativo

1. L'ufficio legislativo ha le seguenti competenze:
- a) analisi e monitoraggio della legislazione italiana e dell'Unione europea;
 - b) predisposizione della legge europea provinciale;
 - c) verifica della legislazione statale in ordine alle materie rientranti nelle competenze legislative della Provincia;
 - d) coordinamento dei rapporti con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - e) studio ed elaborazione delle proposte di norme di attuazione;
 - f) supporto tecnico per gli atti legislativi nei rapporti con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - g) elaborazione e revisione degli atti normativi, anche per quanto attiene alla tecnica legislativa;
 - h) collaborazione con l'ufficio affari legislativi e legali del consiglio provinciale.

Art. 4.


Ufficio questioni linguistiche

1. L'ufficio questioni linguistiche ha le seguenti competenze:
- a) consulenza linguistica per l'amministrazione provinciale, in particolare per fornire supporto in ambito linguistico e terminologico e assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo;
 - b) revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell'amministrazione provinciale che interessano la collettività, nonché traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza;
 - c) cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri testi, nonché raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina;
 - d) raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell'amministrazione provinciale.

Art. 5.

Area Autorità di audit per i finanziamenti UE

1. L'Area autorità di *audit* per i finanziamenti UE ha le seguenti competenze:
- a) controlli di secondo livello sui sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi dei fondi europei;
 - b) controlli di secondo livello sulle operazioni cofinanziate mediante fondi europei;
 - c) controlli di II livello sulla spesa cofinanziata mediante fondi europei.



Art. 6.

Ripartizione presidenza

1. La ripartizione presidenza ha le seguenti competenze:

- a) relazioni con gli Organi dello Stato per questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della provincia e con le istituzioni e gli Organi dell'Unione europea;
- b) cooperazione transfrontaliera;
- c) tutela internazionale delle minoranze e dei gruppi etnici;
- d) cooperazione allo sviluppo;
- e) riconoscimento di persone di diritto privato;
- f) provvedimenti contingibili e urgenti e impiego della forza pubblica;
- g) servizio di segreteria delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina;
- h) cerimoniale;
- i) tutela dei consumatori;
- j) volontariato, servizio civile;
- k) Comitato europeo delle regioni;
- l) Comitato d'intesa sulla proporzionale e sul bilinguismo.

2. La ripartizione presidenza è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) ufficio lingue ufficiali e diritti civici, che ha le seguenti competenze:
 - 1) Comitato d'intesa sulla proporzionale e sul bi- e trilinguismo;
 - 2) rapporti con le autorità statali nelle questioni sostanziali riguardanti l'autonomia e la politica provinciale;
 - 3) reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua o della lingua prescelta nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;
 - 4) organizzazione e svolgimento degli esami di bi- e trilinguismo;
 - 5) obblighi di servizio per prestazioni essenziali in ambito sanitario con riferimento alla proporzionale e al bi- e trilinguismo;
 - 6) parità di genere;
 - 7) convenzioni con le Poste italiane;
 - 8) tutela dei consumatori;
- b) ufficio relazioni estere e volontariato, che ha le seguenti competenze:
 - 1) tutela internazionale delle minoranze e dei gruppi etnici;
 - 2) cooperazione allo sviluppo;
 - 3) cooperazione transfrontaliera;
 - 4) organizzazioni *non profit* e tenuta dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché delle organizzazioni di promozione sociale;
 - 5) tenuta del registro delle persone giuridiche di diritto privato;
 - 6) servizi volontari;
 - 7) relazioni estere;

- 8) cerimoniale, uso dello stemma della provincia;
- 9) assistenza alle e ai sudtirolesi emigrati all'estero nonché alle lavoratrici e ai lavoratori transfrontalieri;

c) ufficio Euregio, che ha le seguenti competenze:

- 1) compiti operativi connessi all'amministrazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);
- 2) attuazione dei progetti diretti del GECT e coordinamento dei progetti a livello provinciale riguardanti l'Euregio;
- 3) punto di contatto dell'Euregio;
- 4) informazione e comunicazione in relazione all'Euregio;

d) ufficio di Roma, che ha le seguenti competenze:

- 1) trasmissione di informazioni tra le unità organizzative provinciali e gli uffici statali centrali;
- 2) supporto agli enti pubblici e ai cittadini nell'espletamento di incombenze burocratiche presso uffici pubblici a Roma;

3) preparazione di incontri con componenti degli organi legislativi e governativi;

e) ufficio di Bruxelles, che ha le seguenti competenze:

- 1) trasmissione di informazioni tra le unità organizzative provinciali e le autorità dell'Unione europea;
- 2) supporto agli enti pubblici ed ai cittadini nell'espletamento di incombenze amministrative presso gli uffici suddetti;
- 3) preparazione di incontri con autorità dell'Unione europea;
- 4) rapporti dell'amministrazione provinciale con istituzioni e organi dell'Unione europea;
- 5) Comitato europeo delle regioni.

Art. 7.

Avvocatura della Provincia

1. L'Avvocatura della provincia ha le seguenti competenze:

a) l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano, degli enti da essa dipendenti, delle agenzie provinciali e degli altri organismi istituiti con legge provinciale, davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione;


b) la tutela legale e la consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera a);

c) l'assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia contrattuale a favore dei soggetti di cui alla lettera a);

d) la rappresentanza e la difesa, su richiesta, degli amministratori e del personale di cui all'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi;

e) l'espressione del parere di congruità sulle parcelle ai fini del rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali;

f) la liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna;



g) l'esazione dei compensi forensi nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione;

h) la cura degli affari contrattuali e la tenuta del repertorio;

i) lo studio, l'elaborazione e la revisione di atti normativi, di capitolati e di atti a contenuto generale;

j) la pubblicazione delle leggi provinciali e l'emanazione e la pubblicazione dei regolamenti d'esecuzione provinciali.

2. Sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche, l'Avvocatura della Provincia è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) area servizio contrattuale, che ha le seguenti competenze:

1) redazione e stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e stipula di ogni altro contratto soggetto a registrazione fiscale;

2) tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale e della raccolta dei contratti;

3) richieste di intavolazione e voltura catastale di atti o documenti contrattuali stipulati nell'interesse dell'amministrazione provinciale;

4) verifica di norme di gara e di schemi tipo di contratti di affidamento per lavori, beni e servizi;

5) consulenza e tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nei procedimenti di gara e affari contrattuali nell'interesse dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), e dei relativi organi, amministratori e dipendenti;

6) pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi in materia contrattuale;

7) partecipazione ai procedimenti di gara della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali, su richiesta della stazione appaltante;

b) area servizio legale, che ha le seguenti competenze:

1) tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), e dei relativi organi, amministratori e dipendenti, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale;

2) consulenza giuridico-amministrativa, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale;

3) pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale;

4) promulgazione delle leggi provinciali ed emanazione dei regolamenti d'esecuzione provinciali, nonché pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della regione;

5) l'espressione del parere di congruità sulle parcelle ai fini del rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali;

6) liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale;

c) area servizio legale per il territorio, che ha le seguenti competenze:

1) tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui al comma 1, lettera a) e dei relativi organi, amministratori e dipendenti nei settori agricoltura e foreste, natura, paesaggio, sviluppo del territorio e ambiente;

2) consulenza giuridico-amministrativa in tali settori;

3) pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi in tali settori;

4) liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna in tali settori;

Art. 8.

Ripartizione enti locali e sport

1. La ripartizione enti locali e sport ha le seguenti competenze:

a) finanza locale;

b) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) funzioni di vigilanza e consulenza e segreteria della Giunta provinciale nella propria funzione di autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 54, primo comma, punto 5, dello Statuto di autonomia;

d) amministrazione del registro dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano;

e) spettacoli pubblici e polizia locale;

f) sport.

2. La ripartizione enti locali e sport è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio vigilanza e consulenza, che ha le seguenti competenze:

1) vigilanza sui comuni, sulle comunità comprensoriali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e su altri enti o istituti locali;

2) servizio di consulenza e d'ispezione;

3) controllo sugli organi e controllo sostitutivo;

4) controllo di legittimità sulle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, delle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano, dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e dell'Istituto per l'edilizia sociale;

5) controllo finanziario e controllo successivo sulla sana gestione;


6) formazione dei segretari comunali e amministrazione delle sedi segretari;

7) polizia locale urbana e rurale;

8) spettacoli pubblici;

9) autorizzazioni ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;

10) finanziamento del Consorzio dei Comuni e di altri enti ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6;



11) diritti di segreteria ai sensi dell'art. 167 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche;

b) ufficio finanza locale, che ha le seguenti competenze:

1) finanziamento delle spese correnti e promozione della collaborazione tra gli enti locali;

2) finanziamento delle spese d'investimento degli enti locali;

c) ufficio sport, che ha le seguenti competenze:

1) disciplina e promozione dello sport e delle attività ricreative;

2) sorveglianza sulle attività sportive e ricreative;

3) programmazione degli impianti sportivi e ricreativi.

Art. 9.

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. L'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha le competenze previste dal proprio statuto.

Capo III

DIREZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA

Art. 10.

Ripartizione personale

1. La ripartizione personale ha le seguenti competenze:

a) assunzione, stato giuridico ed economico, trattamento di quiescenza dei dipendenti.

2. La ripartizione personale è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio assunzioni personale, che ha le seguenti competenze:

1) gestione della pianta organica;

2) calcolo periodico della proporzionale linguistica;

3) concorsi pubblici e selezioni;

4) mobilità tra enti, comandi verso la Provincia;

5) graduatorie;

6) assunzione, modifiche del carico orario e trasferimenti;

7) tirocini estivi per studentesse e studenti nonché per studentesse e studenti universitari;

8) infopoint;

b) ufficio personale amministrativo, che ha le seguenti competenze:

1) stato giuridico del personale;

2) passaggio di nuovo personale alla Provincia, comandi, mobilità e passaggi verso l'esterno;

3) incarichi dirigenziali e di coordinamento;

4) rilevamento delle presenze;

5) assenze dal servizio;

6) telelavoro;

7) autorizzazione ad esercitare attività extraservizio;

8) retribuzione accessoria e di produttività, assegno per il nucleo familiare;

9) accertamento dell'idoneità al servizio tramite la medicina legale;

10) rimborso spese in caso di infortuni;

c) ufficio personale scolastico, che ha le seguenti competenze:

1) per il personale amministrativo e ausiliario delle scuole, il personale docente provinciale, il personale delle scuole dell'infanzia e i collaboratori e le collaboratrici all'integrazione:

1.1 gestione delle piante organiche;

1.2 assunzione, modifiche del carico orario e trasferimenti;

1.3 scelta dei posti;

1.4 comandi, mobilità, passaggi verso l'esterno;

1.5 riammissione in servizio, reinquadramenti;

1.6 incarichi di coordinamento;

1.7 assenze dal servizio;

1.8 rilevamento delle presenze;

1.9 autorizzazione ad esercitare attività extraservizio;

1.10 retribuzione accessoria e di produttività, assegno per il nucleo familiare;

2) per la scuola dell'infanzia:

2.1 graduatorie;

2.2 concorsi pubblici ed esami di idoneità;

3) per i collaboratori e le collaboratrici all'integrazione:

3.1 graduatoria dei trasferimenti;

3.2 concorsi pubblici ed esami di idoneità;

d) ufficio stipendi, che ha le seguenti competenze:

1) retribuzione del personale provinciale;

2) oneri previdenziali e assistenziali;

3) denunce agli enti previdenziali e assistenziali in merito ad anzianità di servizio, pensione e trattamento di fine rapporto/servizio;

4) denunce all'INPS per l'indennità di disoccupazione;

5) indennità di missione al personale provinciale e al personale delle scuole a carattere statale;

6) calcolo e rimborso dei costi del personale comandato e finanziato da terzi;


7) tassazione e liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto;

8) compensi accessori e trattenute straordinarie;

9) contabilità e bilancio;

10) indennità di carica e compensi ai membri della Giunta provinciale;

11) buoni pasto;




- e) ufficio pensioni, che ha le seguenti competenze:
- 1) dimissioni volontarie;
 - 2) calcolo del trattamento di fine rapporto e di fine servizio nonché anticipazione della quota a carico dell'INPS;
 - 3) assistenza relativa a decreti riguardanti ricongiunzioni, riscatti, riconoscimenti di servizio e unificazioni di posizioni assicurative;
 - 4) certificazione dei dati pensionistici e trasmissione dei dati ai patronati;
 - 5) calcoli di anzianità di servizio;
 - 6) atti necessari per la liquidazione dei vari tipi di trattamenti di pensione;
- f) ufficio stipendi personale insegnante, che, con riguardo al personale docente, dirigente e ispettivo delle scuole a carattere statale, ha le seguenti competenze:
- 1) retribuzione;
 - 2) oneri previdenziali e assistenziali;
 - 3) assegno per il nucleo familiare;
 - 4) compensi accessori e ritenute straordinarie;
 - 5) denunce agli enti previdenziali e assistenziali in merito ad anzianità di servizio, pensione e trattamento di fine rapporto/servizio;
 - 6) denunce all'INPS per l'indennità di disoccupazione;
 - 7) contabilità e bilancio;
- g) ufficio pensioni personale insegnante, che, con riguardo al personale docente, dirigente e ispettivo delle scuole a carattere statale, ha le seguenti competenze:
- 1) atti necessari per la liquidazione dei vari tipi di trattamenti di pensione;
 - 2) piani di liquidazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio;
 - 3) costituzione, certificazione e accertamenti della posizione assicurativa presso altri enti previdenziali e comunicazione ai patronati;
 - 4) valutazione di periodi e servizi ai fini della pensione;
 - 5) riscatto di periodi e servizi ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio;
 - 6) consulenze di natura previdenziale e di quiescenza.

Art. 11.

Ripartizione servizi trasversali

1. La ripartizione servizi trasversali ha le seguenti competenze:
 - a) ambiente di lavoro conforme, lavoro flessibile e mobile, promozione di soluzioni innovative e snelle in tutte le aree;
 - b) strutture e processi organizzativi sostenibili, aumento della qualità e dell'efficacia, riduzione dell'eccesso di regolamentazione;
 - c) normativa sull'amministrazione digitale (CAD), protocollo informatico e protezione dei dati;

- d) servizio postale, assegnazione degli spazi e uffici, telefonia fissa e mobile;
 - e) sistema di gestione amministrativa, PIAO, fabbisogno del personale nel rispetto del principio di ottimizzazione delle risorse disponibili e degli obiettivi di performance;
 - f) reclutamento qualificato di dirigenti;
 - g) Istituto provinciale di statistica (ASTAT);
 - h) servizi economici, approvvigionamenti e tipografia;
 - i) parità di trattamento e di opportunità;
 - j) formazione, aggiornamento, sviluppo e valorizzazione del personale e del personale dirigente;
 - k) rafforzamento e sostegno delle capacità lavorative personali, cultura della leadership positiva.
2. La ripartizione servizi trasversali si articola nelle seguenti strutture organizzative:
 - a) ufficio organizzazione, che ha le seguenti competenze:
 - 1) strutture organizzative e procedure;
 - 2) progetti organizzativi;
 - 3) reclutamento del personale dirigente;
 - 4) analisi del fabbisogno di personale e verifica della gestione delle risorse strumentali;
 - 5) rilevamento del fabbisogno di spazio, assegnazione dei locali agli uffici provinciali e relative analisi dei costi;
 - 6) disciplina della documentazione amministrativa e titolare;
 - 7) misure organizzative ai fini della smaterializzazione e digitalizzazione;
 - 8) misure di coordinamento in materia di privacy;
 - 9) acquisto, gestione e manutenzione di linee, apparecchiature e sistemi di telecomunicazione fissa e mobile, anche ai fini della digitalizzazione;
 - 10) *controlling*;
 - b) Economato, che ha le seguenti competenze:
 - 1) approvvigionamento di materiale di cancelleria; arredamento degli uffici per quanto non rientrante nei compiti della ripartizione edilizia e servizio tecnico;
 - 2) autorimessa centrale e servizio automobilistico;
 - 3) tipografia provinciale, servizio postale e centrale telefonica;
 - 4) servizio di pulizia per gli uffici;
 - 5) servizio di cassa;
 - c) Istituto provinciale di statistica (ASTAT), che ha le seguenti competenze:
 - 1) esercizio delle funzioni previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, ed esercizio delle funzioni previste dall'art. 9 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, e successive modifiche;
 - d) ufficio sviluppo personale, che ha le seguenti competenze:
 - 1) sviluppo strategico del personale e delle sue competenze;




- 2) formazione e qualificazione del personale;
- 3) formazione di base e formazione continua del personale dirigente;
- 4) formazione nel settore della sicurezza sul lavoro;
- 5) sviluppo formativo del personale dirigente e della nuova classe dirigente;
- 6) sostegno e accompagnamento nei processi di sviluppo e cambiamento, nonché supporto in presenza di situazioni difficili sul posto di lavoro;
- 7) promozione delle pari opportunità sul posto di lavoro;
- 8) promozione del benessere sul posto di lavoro;
- 9) valorizzazione delle risorse umane;
- 10) *governance* ed evoluzione continua della piattaforma di apprendimento della Provincia.

Art. 12.

Ripartizione finanze

1. La ripartizione finanze ha le seguenti competenze:
 - a) entrate e tributi di competenza provinciale;
 - b) mutui e prestiti;
 - c) bilancio di previsione, rendiconto generale e rendiconto consolidato, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato;
 - d) contabilità delle entrate e delle spese e relativi controlli;
 - e) partecipazioni della Provincia a enti e società;
 - f) vigilanza sui bilanci degli enti strumentali e sulle e sugli agenti contabili;
 - g) sviluppo di sistemi contabili armonizzati;
 - h) documenti di programmazione economico-finanziari;
 - i) rapporti finanziari con lo Stato;
 - j) monitoraggio dei debiti commerciali.
2. La ripartizione finanze è articolata nelle seguenti strutture organizzative:
 - a) ufficio bilancio e programmazione, che ha le seguenti competenze:
 - 1) supporto alla programmazione economico-finanziaria, predisposizione e gestione del bilancio di previsione e dei relativi disegni di legge;
 - 2) assestamento del bilancio di previsione e relativo disegno di legge;
 - 3) predisposizione del rendiconto generale, del rendiconto consolidato e del bilancio d'esercizio della Provincia e relativi disegni di legge;
 - 4) verifica della copertura finanziaria dei disegni di legge provinciali;
 - 5) monitoraggio del mercato finanziario e gestione dell'indebitamento;
 - 6) monitoraggio degli equilibri di bilancio e dei conti pubblici nazionali e locali;

- b) ufficio entrate, che ha le seguenti competenze:
 - 1) controllo di regolarità contabile sugli atti comportanti entrate, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla ripartizione finanze e le società partecipate della Provincia;
 - 2) contabilità generale e analitica delle entrate;
 - 3) emissione degli ordinativi d'incasso;
 - 4) avvio della riscossione coattiva, compensazione di crediti e debiti scaduti;
 - 5) pareri in merito a provvedimenti di rateazione dei debiti nei confronti della Provincia;
 - 6) gestione e consulenza in materia di tributi provinciali e collaborazione all'accertamento di tributi erariali;
 - 7) consulenza fiscale alle strutture organizzative della Provincia e ai suoi enti strumentali;
 - 8) contabilizzazione in ordine ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- c) ufficio spese, che ha le seguenti competenze:
 - 1) controllo di regolarità contabile sugli atti comportanti spesa, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla ripartizione finanze e le società partecipate della Provincia, e quelli inerenti alla procedura di cui all'art. 48, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche;
 - 2) controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla ripartizione finanze e le società partecipate della Provincia;
 - 3) contabilità generale e analitica della spesa;
 - 4) gestione degli atti impeditivi del pagamento;
 - 5) emissione dei mandati di pagamento;
 - 6) comunicazioni e pubblicazioni istituzionali riguardanti vantaggi economici;
 - 7) esecuzione dei pagamenti in ordine ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- d) ufficio vigilanza finanziaria, che ha le seguenti competenze:
 - 1) controllo di regolarità contabile sugli atti relativi agli enti strumentali e alle società partecipate della Provincia;
 - 2) controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione relativi agli enti strumentali e alle società partecipate della Provincia;
 - 3) controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti strumentali vigilati dalla ripartizione finanze;
 - 4) analisi e gestione delle partecipazioni azionarie della Provincia, a esclusione delle attività inerenti ai diritti della Provincia in qualità di socio, spettanti alle strutture dirigenziali competenti per materia;
 - 5) indirizzi e direttive sull'attuazione delle disposizioni in materia di società in controllo pubblico da parte degli enti del sistema provinciale integrato;
 - 6) redazione del bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano;
 - 7) vigilanza sui conti giudiziali delle e degli agenti contabili.



Art. 13.

Ripartizione informatica

1. La ripartizione informatica ha le seguenti competenze:

- a) gestione strategica e operativa delle tecnologie informatiche per tutta l'amministrazione provinciale;
- b) impiego innovativo ed efficace di moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- c) garantire sistemi e servizi informatici che rispondano al fabbisogno delle strutture per qualità, servizio e disponibilità;
- d) garantire la sicurezza informatica e il rispetto della normativa in materia di *privacy* nel sistema informatico.

2. La ripartizione informatica è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio orientamento strategico e pianificazione IT, che ha le seguenti competenze:

- 1) elaborazione di concetti, definizione di *standard* tecnici e dell'architettura IT di riferimento;
- 2) direttive per l'interoperabilità dei sistemi anche verso altre pubbliche amministrazioni;
- 3) pianificazione, controllo e consolidamento di tutti i sistemi IT;
- 4) costruzione e sviluppo del portafoglio dei servizi IT;
- 5) definizione della conformità normativa IT;
- 6) elaborazione delle direttive sui livelli di qualità per i processi IT e relativo monitoraggio;
- 7) *audit* della sicurezza informatica;

b) ufficio gestione del fabbisogno IT, che ha le seguenti competenze:

- 1) raccolta delle esigenze di servizi IT e relativa consulenza;
- 2) individuazione e coordinamento del fabbisogno e delle esigenze delle utenti e degli utenti, valutazione di nuove soluzioni finalizzate all'innovazione ed economie di spesa;
- 3) supporto alle utenti e agli utenti in fase di collaudo e messa in produzione;
- 4) miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati anche mediante rilevazione della soddisfazione delle utenti e degli utenti;

c) ufficio amministrativo informatica, che ha le seguenti competenze:

- 1) supporto alla direzione di ripartizione nell'esercizio del controllo analogo sulla società *in house* informatica Alto Adige S.p.A. (SIAG) e attivazione e gestione del relativo sistema informativo;
- 2) questioni e provvedimenti amministrativi della ripartizione connessi con la gestione dei contratti, la trasparenza e le misure anticorruzione, la gestione e la pianificazione della *performance*;
- 3) supporto alla o al responsabile per la transizione digitale nella pianificazione e nell'attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale per la parte informatica di competenza;

4) contabilità e incarichi di consulenza;

5) gestione centralizzata del personale della ripartizione per quanto non di competenza della ripartizione personale.

Art. 14.

Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano

Alla Direzione generale della provincia è assegnata la struttura dirigenziale «Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano».

Art. 15.

Agenzia provinciale per le relazioni sindacali

1. Presso la Direzione generale della Provincia è collocata l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali, che assolve alle competenze di cui all'art. 4-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.

Capo IV

DIPARTIMENTO EUROPA, INNOVAZIONE,
RICERCA E COMUNICAZIONE

Art. 16.

Ripartizione Europa

1. La ripartizione Europa ha le seguenti competenze:

- a) coordinamento degli interventi delle politiche strutturali dell'Unione europea, compresi l'elaborazione e la presentazione dei relativi programmi e il Fondo sociale europeo (FSE);
- b) programmazione provinciale;
- c) notificazione all'Unione europea dei regimi di aiuti;
- d) servizi di informazione sull'Unione europea (*Europe Direct*);
- e) autorità di gestione dei programmi attinenti ai fondi FESR (*Interreg* incluso) e FSE;
- f) coordinamento e pianificazione delle misure UE di sviluppo politico-strutturale.

2. La ripartizione Europa è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio per l'integrazione europea, che ha le seguenti competenze:

- 1) predisposizione, attuazione, gestione e valutazione del programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- 2) coordinamento regionale dei programmi di cooperazione territoriale europea (INTERREG);
- 3) collaborazione con le autorità regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi e delle iniziative dell'Unione europea;

b) ufficio controlli e aiuti di Stato, che ha le seguenti competenze:

- 1) *first level control* (FLC);



- 2) *distinct body*;
- 3) coordinamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- 4) assistenza e consulenza nel recepimento e nell'interpretazione del diritto dell'Unione europea;
- 5) consulenza in materia di aiuti di Stato;
- 6) notificazione dei provvedimenti in materia di aiuti di Stato e di altri atti all'Unione europea;
- c) ufficio Fondo sociale europeo, che ha le seguenti competenze:
 - 1) predisposizione, attuazione, gestione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi del Fondo sociale europeo (FSE);
 - 2) accreditamento degli enti formativi e di orientamento per le azioni cofinanziate dal FSE;
 - 3) collaborazione con le autorità europee, nazionali e regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi del FSE e delle iniziative UE.

Art. 17.

Ripartizione innovazione, ricerca, università e musei

1. La ripartizione innovazione, ricerca, università e musei ha le seguenti competenze:
 - a) riconversione, ristrutturazione, ricerca e sviluppo nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi;
 - b) finanziamento di istituzioni universitarie e di ricerca;
 - c) funzioni amministrative statali delegate alla Provincia autonoma di Bolzano in relazione a istituzioni universitarie e di ricerca;
 - d) promozione della ricerca scientifica;
 - e) musei.
2. La ripartizione innovazione, ricerca, università e musei è articolata nelle seguenti strutture organizzative:
 - a) ufficio innovazione e tecnologia, che ha le seguenti competenze:
 - 1) creazione di linee guida di programmazione per il sostegno dell'innovazione e delle azioni di ricerca e sviluppo nelle imprese;
 - 2) sostegno allo sviluppo economico, alla produttività e all'innovazione attraverso progetti specifici;
 - 3) aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo;
 - 4) sostegno all'innovazione dei processi aziendali e dell'organizzazione;
 - 5) sostegno per studi di fattibilità e per i diritti di proprietà industriale;
 - 6) sostegno alle imprese per attività di consulenza, formazione e trasferimento di conoscenze nonché per servizi di consulenza sull'innovazione;
 - 7) sostegno di *startup* e di giovani imprese innovative;
 - 8) creazione e ampliamento di *cluster* di innovazione;
 - 9) sostegno a istituti, associazioni di categoria e organizzazioni non profit attivi nel campo economico;

10) sostegno a cooperative di garanzia e a imprese per l'accesso al credito;


b) ufficio ricerca scientifica, che ha le seguenti competenze:

- 1) elaborazione di programmi e pianificazione strategica per la ricerca scientifica in Alto Adige;
 - 2) sostegno alla ricerca scientifica e alle infrastrutture di ricerca;
 - 3) sostegno a progetti di ricerca scientifica di base e applicata;
 - 4) finanziamento di base di università, istituti di alta formazione e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza ed elaborazione dei relativi accordi di programma;
 - 5) monitoraggio e valutazione della ricerca e delle prestazioni;
 - 6) accordi di collaborazione con enti nazionali ed esteri nell'ambito del sostegno alla ricerca scientifica;
 - 7) sostegno alla ricerca in ambito Euregio;
 - 8) misure per la crescita e la visibilità della ricerca nonché per il rafforzamento della cultura scientifica;
- c) ufficio musei e ricerca museale, che ha le seguenti competenze:
- 1) provvidenze a favore delle collezioni e dei musei di interesse provinciale e dei musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati;
 - 2) organizzazione di attività museali e collezionistiche trasversali, finalizzate a promuovere il settore museale e collezionistico in Alto Adige;
 - 3) provvidenze a favore di attività di ricerca nel settore museale e collezionistico;
 - 4) promozione della collaborazione con l'Associazione Musei dell'Alto Adige;
 - 5) gestione di un centro servizi per musei quale punto di contatto per contenuti museali trasversali.

Art. 18.

Agenzia provinciale per i pagamenti (ex organismo pagatore provinciale)

1. L'Agenzia provinciale per i pagamenti (ex organismo pagatore provinciale) ha le seguenti competenze:
 - a) coordinamento delle funzioni di organismo pagatore provinciale, riconosciuto ai sensi della normativa sui fondi europei FEASR e FEAGA;
 - b) *internal audit*;
 - c) sistemi informatici;
 - d) collaborazione con le autorità europee e nazionali e con gli altri enti responsabili della gestione dei fondi;
 - e) autorità di certificazione per i fondi strutturali europei FESR e FSE.



2. L'Agenzia provinciale per i pagamenti (*ex* organismo pagatore provinciale) è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio autorizzazioni e servizio tecnico, che ha le seguenti competenze:

1) controllo e autorizzazione dei pagamenti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

2) gestione diretta o tramite delega dei procedimenti tecnico-amministrativi per l'erogazione degli aiuti in conformità alla normativa provinciale, nazionale e dell'Unione europea (domande, istruttoria, controlli, liquidazione);

3) gestione delle segnalazioni di irregolarità e dei recuperi;

4) gestione dei rapporti con gli organismi delegati;

5) produzione di rendiconti, report e statistiche per la Commissione europea.

Art. 19.

Agenzia di stampa e comunicazione

1. L'Agenzia di stampa e comunicazione ha le seguenti competenze:

a) definizione delle strategie di comunicazione della Provincia;

b) concezione e creazione di campagne di comunicazione della Provincia;

c) elaborazione e monitoraggio dei piani media della Provincia;

d) gestione della corporate *identity* e del corporate design della Provincia;

e) pianificazione e implementazione delle strategie e dei processi di comunicazione;

f) immagine coordinata, promozione e informazione sulle attività della Provincia;

g) stampa e pubbliche relazioni;

h) sportello per le relazioni con il pubblico.

2. L'Agenzia di stampa e comunicazione si articola nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio stampa, che ha le seguenti competenze:

1) informazione sull'attività della Giunta provinciale e dell'amministrazione provinciale;

2) trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e i *mass media* e supporto agli uffici provinciali in questioni inerenti ai *mass media*;

3) pubblicazione di riviste e altro materiale informativo;

b) ufficio relazioni con il pubblico, che ha le seguenti competenze:

1) orientamento strategico della comunicazione della Provincia;

2) preparazione e pianificazione di campagne pubblicitarie;

3) corporate *identity*;

4) gestione degli spazi pubblicitari della Provincia, esclusi quelli di competenza di altri dipartimenti;

5) coordinamento e sviluppo continuo del sito internet della Provincia;

6) gestione, coordinamento e supervisione dei canali dei *social media*;

7) controllo del rispetto delle norme in materia di incarichi ai *mass media* per inserzioni pubblicitarie e avvisi;

8) Sportello per le relazioni con il pubblico (art. 29/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17);

9) promozione delle imprese locali di comunicazione;

10) rapporti con emittenti del servizio pubblico.

Art. 20.

Azienda musei provinciali

1. L'Azienda musei provinciali ha le competenze previste dal proprio statuto.

Capo V

DIPARTIMENTO CULTURA ITALIANA, AMBIENTE E ENERGIA

Art. 21.

Ripartizione cultura italiana

1. La ripartizione cultura italiana ha le seguenti competenze:

a) biblioteche e mezzi audiovisivi;

b) attività culturali, scientifiche e artistiche;

c) centri culturali;

d) educazione permanente, promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

e) giovani.

2. La ripartizione cultura italiana è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio cultura, che ha le seguenti competenze:

1) promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni culturali;

2) promozione delle belle arti e degli artisti;

3) promozione delle scienze;

4) contributi per attività, servizi e infrastrutture nel settore culturale;

5) centri culturali e consulenza alle associazioni culturali;

6) acquisto di oggetti d'arte;

7) vigilanza sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana, Teatro Stabile di Bolzano, enti per la gestione dei teatri e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'ufficio cultura della ripartizione cultura tedesca);



b) ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi, che ha le seguenti competenze:

- 1) coordinamento, consulenza e formazione delle operatrici e degli operatori per lo sviluppo di un sistema di educazione permanente di qualità;
- 2) coordinamento, consulenza e formazione delle operatrici e degli operatori per lo sviluppo di un sistema bibliotecario di qualità;
- 3) contributi per le attività e le infrastrutture di educazione permanente;
- 4) contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche;
- 5) finanziamento e consulenza per attività editoriali e produzioni filmiche;
- 6) iniziative di promozione dell'educazione permanente, del libro e della lettura;
- 7) acquisto e distribuzione di pubblicazioni di interesse locale;
- 8) promozione e sviluppo di iniziative editoriali per l'approfondimento della conoscenza del territorio;
- 9) promozione della cultura audiovisiva, cinematografica e multimediale;
- 10) mediateca specializzata nei settori cinema, arti e new media, storia e cultura locale;
- 11) produzioni audiovisive e multimediali;
- 12) sussidi per la proiezione di film di qualità;

c) ufficio bilinguismo e lingue straniere, che ha le seguenti competenze:

- 1) promozione della seconda lingua e delle lingue straniere e sensibilizzazione linguistico-culturale;
- 2) coordinamento e consulenza tecnico-scientifica;
- 3) formazione e aggiornamento nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;
- 4) consulenza sui soggiorni di studio all'estero;
- 5) contributi per attività nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;
- 6) Centro multilingue e biblioteca specialistica di Bolzano e Mediateca multilingue di Merano;
- 7) realizzazione, acquisto e distribuzione di materiale didattico e di pubblicazioni nel settore della promozione linguistica;

d) ufficio politiche giovanili, che ha le seguenti competenze:

- 1) servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani;
- 2) formazione e aggiornamento nel settore del servizio giovani;
- 3) contributi per attività e infrastrutture nel settore del servizio giovani;
- 4) promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni;
- 5) potenziamento del servizio giovani attraverso studi e progetti a carattere scientifico;

e) biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta», che ha le seguenti competenze:


- 1) promozione dello studio delle scienze, delle lettere e delle arti e ricerca;
- 2) raccolta, conservazione, consultazione e prestito di materiale bibliografico, documentario e digitale, con riferimento principalmente agli scritti in lingua italiana;
- 3) conoscenza e diffusione del patrimonio di libri e media con particolare riguardo alla cultura italiana;
- 4) promozione di studi, approfondimenti e collaborazioni anche con altre istituzioni a livello locale, nazionale ed estero;
- 5) promozione di sinergie con le biblioteche dei comuni in cui è rappresentato il gruppo linguistico italiano e con altre istituzioni bibliotecarie pubbliche dell'Alto Adige.

Art. 22.

Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima ha le seguenti competenze:

- a) attività di supporto tecnico-scientifico, di educazione, di informazione, di controllo, di verifica e di studio nel settore della protezione dell'ambiente;
 - b) raccolta, elaborazione e diffusione di dati in materia ambientale;
 - c) tutela del suolo, delle acque, dell'aria, tutela da inquinamento acustico e tutela da radiazioni;
 - d) gestione rifiuti;
 - e) cooperazione con le organizzazioni, anche internazionali, operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
 - f) misurazioni, controlli, prelievamento di campioni, analisi, classificazione (acqua, aria, suolo, radiazioni, alimenti e bevande, rumore, batteri e microorganismi);
 - g) reti automatiche di controllo;
 - h) interventi di risanamento;
 - i) valutazione dell'impatto ambientale;
 - j) piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;
 - k) acqua potabile e zone di rispetto;
 - l) estrazione di acqua sotterranea e utilizzazione delle acque, escluse le derivazioni per la produzione di elettricità;
 - m) acque minerali e termali;
 - n) produzione e distribuzione di energia elettrica, centrali idroelettriche;
 - o) promozione di misure di risparmio energetico e dell'utilizzo razionale di energie rinnovabili;
 - p) approvvigionamento di gas naturale.
2. L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima si articola nelle seguenti strutture organizzative:
- a) ufficio valutazioni ambientali, che ha le seguenti competenze:
 - 1) coordinamento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) per piani e programmi;



2) coordinamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per progetti;

3) coordinamento delle procedure e rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA per impianti industriali);

4) coordinamento della conferenza dei servizi in materia ambientale e disbrigo delle procedure di approvazione cumulativa;

5) consulenza e informazione negli ambiti: valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, valutazione integrata ambientale e approvazioni cumulative;

b) ufficio aria e rumore, che ha le seguenti competenze:

1) vigilanza nei settori tutela della qualità dell'aria e inquinamento acustico;

2) autorizzazioni, pareri, collaudi e vigilanza nei settori emissioni in atmosfera e inquinamento acustico;

3) gestione del catasto delle emissioni di inquinanti atmosferici e gas climalteranti;

4) aggiornamento della cartografia dei piani comunali di classificazione acustica;

5) mappatura acustica della rete viaria principale;

6) autorizzazioni per l'utilizzo e la custodia di gas tossici;

7) gestione del catasto dei materiali contenenti amianto;

8) consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori qualità dell'aria, inquinamento acustico e amianto;

9) funzioni di polizia amministrativa;

c) laboratorio analisi acque e cromatografia, che ha le seguenti competenze:

1) prelievi di campioni, analisi, controlli, collaudi e pareri nei settori:

1.1 scarichi civili e industriali, impianti di depurazione, collaudi funzionali;

1.2 acqua potabile, minerale e impianti di trattamento;

1.3 acque superficiali, acqua di falda, acque di piscine e di balneazione e acque per innevamento artificiale;

1.4 rifiuti, terreni e compost;

1.5 impianti di smaltimento rifiuti;

1.6 inquinamento di acque e risanamento terreni;

1.7 amianto e altre fibre tossiche in materiali edili e di arredamento;

2) analisi cromatografiche specifiche nel settore qualità dell'aria e nel settore sicurezza alimentare;

3) studi e sviluppo di metodiche analitiche nei settori citati;

4) informazione, consulenza e sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei settori qualità dell'acqua e amianto;

5) funzioni di polizia amministrativa;

d) ufficio Tutela acque, che ha le seguenti competenze:

1) approvazioni, pareri, collaudi, autorizzazioni e sorveglianza nei settori smaltimento delle acque reflue e meteoriche, derivazioni d'acqua, miniere, cave, torbiere e depositi di sostanze inquinanti;

2) vigilanza nel settore dello stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e pesticidi;

3) gestione del catasto degli scarichi;

4) elaborazione e applicazione dei criteri per il calcolo delle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione;

5) gestione dei finanziamenti per la costruzione di impianti di depurazione e fognature principali e per interventi a tutela delle acque;

6) coordinamento e gestione dei fondi per l'ambiente versati dalle grandi centrali idroelettriche;

7) elaborazione di linee guida e norme tecniche;

8) elaborazione e gestione del piano di gestione delle Alpi Orientali e del piano di tutela delle acque;

9) coordinamento dei controlli della qualità delle acque superficiali e sotterranee e relativi atti amministrativi;

10) provvedimenti in caso di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee;

11) servizio di reperibilità nell'ambito della tutela delle acque;

12) consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori tutela delle acque e depurazione delle acque reflue;

13) funzioni di polizia amministrativa;

e) ufficio energia e tutela del clima, che ha le seguenti competenze:

1) contributi per misure volte ad incrementare l'efficienza energetica, per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per la tutela del clima e l'elettrificazione in zone rurali;

2) autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di linee elettriche;

3) elaborazione e gestione del piano di distribuzione dell'energia elettrica e del masterplan per l'ammmodernamento e l'adeguamento delle infrastrutture di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica;

4) concessioni per la distribuzione di energia elettrica;

5) gas metano;

6) monitoraggio della produzione energetica;


7) attuazione del Piano clima energia-Alto Adige-2050;

8) teleriscaldamento e teleraffreddamento;

9) inquinamento luminoso e risparmio energetico;

10) consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori efficienza energetica, energie rinnovabili e tutela del clima;

11) funzioni di polizia amministrativa;



f) ufficio gestione rifiuti, che ha le seguenti competenze:

- 1) elaborazione e gestione del piano provinciale di gestione dei rifiuti;
- 2) elaborazione di linee guida e norme per la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo;
- 3) programmi di finanziamento per impianti di smaltimento;
- 4) gestione del catasto rifiuti;
- 5) controlli e prelievi di campioni su attività di recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti;
- 6) interventi di bonifica di siti contaminati;
- 7) amianto: risanamento e smaltimento;
- 8) approvazione di progetti concernenti impianti di recupero e smaltimento rifiuti;
- 9) collaudo e autorizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti;
- 10) autorizzazione di impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti;
- 11) distruzione di documenti contenenti dati sensibili tramite incenerimento;
- 12) attuazione della strategia europea sull'economia circolare nel settore della gestione dei rifiuti;
- 13) consulenza, informazione e sensibilizzazione nel settore della prevenzione e gestione dei rifiuti;
- 14) funzioni di polizia amministrativa;

g) laboratorio analisi alimenti e sicurezza dei prodotti, che ha le seguenti competenze:

- 1) analisi chimiche rientranti nell'attività di controllo ufficiale, certificazioni e pareri relativamente ad alimenti, additivi, materiali a contatto con gli alimenti, mangimi, prodotti agrari, utensili, tessili, giocattoli, cosmetici, colori per tatuaggi, varie matrici organiche e inorganiche;
- 2) consulenza, informazione e sensibilizzazione nel settore sicurezza alimentare e dei prodotti;
- 3) funzioni di polizia amministrativa;

h) laboratorio analisi aria e radioprotezione, che ha le seguenti competenze:

- 1) prelievi di campioni, analisi, controlli, valutazioni, pareri nei settori:
 - 1.1 radiazioni ionizzanti – radioattività naturale e artificiale;
 - 1.2 radiazioni non ionizzanti – campi elettromagnetici;
 - 1.3 gestione della rete di misurazione della qualità dell'aria e amministrazione dei relativi dati;
 - 1.4 emissioni di impianti industriali e sistemi di depurazione;
 - 1.5 qualità dell'aria in ambienti abitativi e di lavoro;
 - 1.6 inquinamento acustico, vibrazioni, microclima e illuminazione;
- 2) attivazione del piano antismog e sistema di preallarme radioattivo;

3) informazione, consulenza e sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei settori qualità dell'aria e radioprotezione;

4) funzioni di polizia amministrativa;

i) laboratorio biologico, che ha le seguenti competenze:

- 1) analisi microbiologiche di acque potabili, alimenti, cosmetici e campioni ambientali;
- 2) laboratorio di riferimento per tossinfezioni e intossicazioni alimentari;
- 3) monitoraggio e rilevamento della qualità delle acque, interventi per il miglioramento dello stato ecologico dei laghi;
- 4) monitoraggio delle acque di balneazione;
- 5) monitoraggio aerobiologico e servizio di informazione pollinica;
- 6) analisi dei pollini nel miele;
- 7) rilevamento e analisi delle deposizioni atmosferiche (pioggia e neve);
- 8) analisi degli effetti causati da sostanze tossiche su organismi viventi;
- 9) analisi microscopica di mangimi e alimenti;
- 10) identificazione di specie animali e vegetali;
- 11) monitoraggio della zanzara tigre;
- 12) analisi degli effetti di sostanze inquinanti e attività umane sull'ambiente;
- 13) ricerca nei settori di attività indicati;
- 14) consulenza, informazioni e sensibilizzazione nei settori ecologia delle acque ed ecotossicologia, nonché sulla zanzara tigre;


15) funzioni di polizia amministrativa;

j) ufficio amministrativo dell'ambiente, che ha le seguenti competenze:

- 1) affari amministrativi e programmazione finanziaria dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima;
- 2) contratti, assegnazioni, incarichi, acquisti e fatturazione delle prestazioni a pagamento;
- 3) sanzioni amministrative e ricorsi;
- 4) certificazioni ambientali, funzione di autorità ambientale per i progetti UE;
- 5) contributi nel settore tutela dell'ambiente;
- 6) consulenza, informazione e sensibilizzazione su questioni giuridiche riguardanti l'ambiente e l'energia;
- 7) funzioni di polizia amministrativa;

k) ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche, che ha le seguenti competenze:

- 1) elaborazione e gestione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;
- 2) concessioni per la derivazione di acque pubbliche;
- 3) acqua potabile e aree di tutela dell'acqua potabile;
- 4) acque minerali e termali;
- 5) concessioni per piccole, medie e grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico;



- 6) geotermia;
- 7) gestione dei diversi canoni derivanti dall'utilizzo delle acque;
- 8) gestione delle risorse idriche e della siccità;
- 9) gestione del catasto delle acque pubbliche;
- 10) consulenza, informazione e sensibilizzazione per un uso sostenibile della risorsa idrica;
- 11) funzioni di polizia amministrativa.

Art. 23.

Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima

1. L'Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima ha le competenze previste dal proprio statuto.

Capo VI

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA

Art. 24.

Direzione provinciale scuole dell'infanzia in lingua italiana

1. La Direzione provinciale scuole dell'infanzia in lingua italiana, in accordo con la Sovrintendente scolastica o il Sovrintendente scolastico, ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) gestione strategica e pedagogico-educativa delle scuole dell'infanzia;
- c) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla scuola dell'infanzia;
- d) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione italiana;
- e) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- f) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole dell'infanzia in lingua italiana sul territorio provinciale;
- g) coordinamento delle scuole dell'infanzia all'interno degli istituti pluricomprendivi.

2. La Direzione provinciale scuole dell'infanzia in lingua italiana è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Circolo di scuola dell'infanzia Merano (I Circolo);
- b) Circolo di scuola dell'infanzia Bolzano (III Circolo).

3. I Circoli di scuola dell'infanzia in lingua italiana hanno le seguenti competenze:

- a) promozione, nell'ambito della loro autonomia, dell'individualizzazione e della personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini;
- b) definizione del curriculum per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino;

- c) predisposizione del proprio progetto educativo-formativo;
- d) adozione dei rispettivi atti di impegno e di liquidazione della spesa, nel limite delle risorse messe a loro disposizione.

Art. 25.

Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana.

1. La Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) gestione strategica e sviluppo pedagogico-educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale;
- c) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione italiana;
- d) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- e) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale sul territorio provinciale;
- f) rapporti e vigilanza nei confronti delle scuole paritarie o riconosciute;
- g) raccordo delle attività con le unità organizzative della Direzione istruzione e formazione tedesca e della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina, in particolare di quelle relative alla formazione linguistica di bambine e bambini e giovani con *background* migratorio.

Art. 26.

Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana

1. La Direzione provinciale formazione professionale in lingua italiana ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo della formazione professionale;
- b) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione italiana;
- c) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- d) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole professionali;
- e) decisioni strategiche sulla formazione nel procedimento per il conseguimento dell'idoneità per il personale docente;
- f) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla formazione professionale;
- g) cooperazione con il mondo del lavoro;



h) attività delle commissioni operanti nell'ambito della formazione professionale;

i) programmazione, realizzazione e controllo delle attività, dirette e indirette, della formazione al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti, dell'apprendistato, della formazione continua sul lavoro;

j) orientamento alla formazione professionale in cooperazione con i servizi di orientamento scolastico e professionale;

k) qualificazione del personale docente nell'ambito del procedimento per il conseguimento dell'idoneità;

l) gestione della biblioteca specialistica della formazione professionale;

m) accreditamento e alla gestione di progetti finanziati con fondi dell'Unione europea.

Art. 27.

Ripartizione intendenza scolastica italiana

1. La ripartizione intendenza scolastica italiana ha le seguenti competenze:

a) espletamento dei procedimenti amministrativi della Direzione provinciale scuole;

b) coordinamento in materia di ordinamento del sistema dell'istruzione e formazione, nella gestione del bilancio, degli organici e delle attività comuni della Direzione istruzione e formazione italiana in collaborazione con le altre unità organizzative;

c) consulenza tecnico-amministrativa alle Direzioni provinciali, alla scuola di musica, al servizio provinciale di valutazione e alle istituzioni scolastiche;

d) esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale docente delle scuole a carattere statale in lingua italiana;

e) coordinamento nella gestione degli organici del personale docente e educativo provinciale di competenza della Direzione istruzione e formazione italiana, in collaborazione con le Direzioni provinciali e la scuola di musica;

f) adozione dei provvedimenti di concessione di contributi e di vantaggi economici comunque denominati;

g) adozione degli atti di impegno di spesa relativamente alle seguenti competenze della ripartizione:

1) ordinamento scolastico, sperimentazione scolastica e diplomi;

2) organici, concorsi e stato giuridico del personale ispettivo, dirigente e insegnante;

3) scuole paritarie e riconosciute;

4) organi collegiali;

5) sport scolastico e progetti didattici;

6) finanziamento dell'attività scolastica e delle scuole dell'infanzia;

7) aggiornamento del personale ispettivo, dirigente e docente e ricerca pedagogica;

8) formazione e orientamento al lavoro, formazione continua sul lavoro e apprendistato;

9) servizi e forniture a supporto del sistema di istruzione e formazione italiana.

2. La ripartizione intendenza scolastica italiana è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio ordinamento e progettualità scolastica, che ha le seguenti competenze:

1) ordinamento giuridico del sistema dell'istruzione e formazione;

2) sperimentazioni e riforme delle istituzioni scolastiche;

3) scrutini, esami di Stato e commissioni d'esame;

4) calendario scolastico;

5) attestati, diplomi, schede di valutazione;

6) riconoscimento di titoli di studio, equipollenze;

7) istituzione e soppressione di scuole, piano di distribuzione territoriale delle scuole;

8) riconoscimento di scuole private e paritarie nonché vigilanza sulle stesse;

9) organi collegiali: Consiglio scolastico provinciale, Consulta provinciale dei genitori, Consulta provinciale degli studenti e delle studentesse;

10) sport scolastico e altri progetti sportivi;

11) progetti didattici rivolti ad alunne e alunni;

12) liquidazione della spesa relativa alle competenze di cui ai numeri da 1) a 11);

b) ufficio assunzione del personale docente, che ha le seguenti competenze:

1) predisposizione di graduatorie e concorsi;

2) assunzioni a tempo indeterminato del personale docente;

3) individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato;

4) reclutamento delle dirigenti e dei dirigenti scolastici, compreso il personale ispettivo;

5) stato giuridico, trattamento economico, attribuzione di benefici economici previsti dai contratti collettivi;

6) contrattazione collettiva provinciale e decentrata;

7) titoli di ammissione all'insegnamento, albo professionale del personale docente;

8) banca dati del personale docente;

9) gestione dell'archivio;

c) ufficio amministrazione scolastica, che ha le seguenti competenze:

1) organici;


2) iscrizione di alunne e alunni e formazione delle classi;

3) banca dati alunne e alunni per ASTAT, INVALSI, PISA;

4) mobilità del personale educativo e docente;

5) contrattazione in materia di mobilità del personale educativo e docente;

6) inquadramento e sviluppo di carriera del personale docente e dirigente a tempo indeterminato;



7) assunzione in servizio delle dirigenti e dei dirigenti scolastici, compreso il personale ispettivo;

8) mobilità delle dirigenti e dei dirigenti scolastici;

d) ufficio finanziamento scolastico, che ha le seguenti competenze:

1) finanziamento dei circoli di scuola dell'infanzia, delle scuole a carattere statale e professionali (disciplina, controllo e consulenza);

2) finanziamento delle scuole paritarie e riconosciute;

3) forniture e servizi per le scuole;

4) consulenza in materia di bilancio e di appalti di servizi e forniture per le scuole;

5) istruttoria delle domande di contributo presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie;

6) gestione degli impianti sportivi provinciali di competenza della ripartizione Intendenza scolastica italiana (piscina scolastica «Samuele», zona sportiva scolastica «Talvera»);

7) coordinamento del progetto «Sostenibilità digitale nelle scuole»;

8) gestione degli stanziamenti di bilancio della Direzione istruzione e formazione italiana;

9) liquidazione della spesa relativa alle competenze di cui ai numeri da 1) a 8);

10) contrattazione decentrata in materia di ore straordinarie e missioni del personale docente e dirigente delle scuole a carattere statale;

11) aule scolastiche ed edilizia scolastica;

e) ufficio aggiornamento e didattica, che ha le seguenti competenze:

1) elaborazione del piano provinciale di aggiornamento per il personale ispettivo e il personale dirigente e docente delle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado in lingua italiana e delle altre scuole della Direzione istruzione e formazione italiana;

2) programmazione e svolgimento di corsi di aggiornamento della Direzione istruzione e formazione italiana;

3) consulenza e sostegno alle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado in lingua italiana e alle altre scuole della Direzione istruzione e formazione italiana nello sviluppo organizzativo e nello sviluppo dell'attività didattica e formativa;

4) sviluppo di azioni didattiche, formative e di ricerca nonché di progetti per le scuole;

5) liquidazione della spesa relativa alle competenze di cui ai numeri da 1) a 4);

f) ufficio formazione professionale, che ha le seguenti competenze:

1) assistenza tecnica e amministrativa nell'ambito della formazione professionale alla Direzione provinciale, alle strutture formative e alla biblioteca specialistica nella realizzazione di:

1.1 progetti didattici;

1.2 azioni di formazione al lavoro, sul lavoro, di qualificazione professionale, di formazione iniziale e apprendistato;

1.3 tirocini di orientamento per giovani e adulti;

2) rilevazioni statistiche nel settore della formazione professionale;

3) appalti dei servizi di pulizia e mensa-bar per le scuole professionali provinciali «Luigi Einaudi» di Bolzano e per gli uffici del medesimo complesso edilizio;

4) liquidazione di contributi e vantaggi economici comunque denominati nonché delle spese di cui ai numeri da 1) a 3).

Art. 28.

Convitto provinciale «Damiano Chiesa»

1. All'amministrazione del Convitto provinciale «Damiano Chiesa» provvede un'istituzione scolastica in lingua italiana ai sensi dell'art. 17-bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.

Art. 29.

Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua italiana

1. Il servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua italiana ha le seguenti competenze:

a) elaborazione di un quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole, nonché degli standard di qualità per l'attività del servizio di valutazione;

b) analisi e valutazione della misura in cui i singoli circoli di scuola dell'infanzia e le singole istituzioni scolastiche abbiano raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle leggi provinciali, dalle indicazioni provinciali nonché dai progetti educativo-formativi e piani dell'offerta formativa;

c) raccolta sistematica, analisi e interpretazione dei dati di rilievo ai fini della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale;

d) partecipazione a programmi di valutazione a livello nazionale e internazionale, sostegno dei circoli di scuola dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche nella loro realizzazione e analisi dei risultati rilevanti per la Provincia autonoma di Bolzano;

e) pubblicazione dei risultati in forma aggregata e anonima e messa a disposizione alle singole scuole dei dati scorporati per ciascuna di esse.

Art. 30.


Scuola di musica in lingua italiana

1. La scuola di musica in lingua italiana è equiparata a un ufficio e ha le seguenti competenze:

a) promozione e divulgazione della cultura musicale;

b) garanzia di una formazione musicale di base e di un'adeguata offerta pedagogico-musicale sul territorio provinciale;

c) gestione delle proprie sedi locali;



- d) elaborazione dei piani didattici e delle regole procedurali interne;
- e) pianificazione e organizzazione dell'aggiornamento del personale;
- f) valutazione delle attività svolte;
- g) collaborazione con altri enti;
- h) svolgimento di attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio musicale;
- i) edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici, nonché organizzazione di conferenze e di convegni divulgativi e scientifici;
- j) cura dell'attività didattico-artistica.

Capo VII

DIPARTIMENTO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO
E SOPRINTENDENZA PROVINCIALE AI BENI CULTURALI

Art. 31.

Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio

1. La ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio ha le seguenti competenze:

- a) piani di sviluppo territoriale e paesaggistico provinciale;
- b) coordinamento dei progetti sovracomunali con ripercussioni territoriali;
- c) piani urbanistici;
- d) piani di attuazione e di recupero;
- e) sorveglianza sull'attività edilizia;
- f) diritto e ordinamento edilizio;
- g) tutela del paesaggio e biodiversità;
- h) pianificazione paesaggistica e mediazione ambientale;
- i) tutela della natura, zone di tutela della natura (Parco nazionale dello Stelvio, parchi naturali e biotopi), cura del paesaggio;
- j) patrimonio mondiale naturale UNESCO;
- k) didattica ambientale e centri visite parchi;
- l) cartografia provinciale e coordinamento geodati;
- m) registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali.

2. La ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) ufficio pianificazione territoriale e cartografia, che ha le seguenti competenze:
 - 1) pianificazione strategica sovracomunale;
 - 2) elaborazione e aggiornamento del piano strategico provinciale;
 - 3) elaborazione e aggiornamento dei piani di settore;
 - 4) modifica d'ufficio di strumenti di pianificazione comunale;
 - 5) piani di attuazione di competenza della Giunta provinciale;

6) dichiarazione dell'intesa per gli impianti di interesse statale e della conformità urbanistica per gli impianti di interesse provinciale;

7) pianificazioni territoriali di infrastrutture per la mobilità;

8) gestione del sistema informativo paesaggio e territorio SIPAT;

9) pubblicazione di geodati e cartografia in internet;

10) consulenze nei settori cartografia e geodati all'amministrazione provinciale e agli enti locali;

11) standard tecnici e servizi per la gestione degli atti della pianificazione comunale;

b) ufficio pianificazione comunale, che ha le seguenti competenze:

1) consulenza ai comuni su pianificazione e edilizia;

2) esame dei programmi di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio;

3) esame dei piani comunali per il territorio e il paesaggio nonché dei piani urbanistici;

4) Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio;

5) vigilanza sull'attività edilizia;

6) consulenza e formazione dei componenti delle commissioni comunali per il territorio e il paesaggio;

c) ufficio natura, che ha le seguenti competenze:

1) attuazione della rete europea di aree protette Natura 2000;

2) rilevamento, monitoraggio, pianificazione e attuazione di misure riguardanti gli *habitat*, la flora e la fauna;

3) comitati di gestione dei parchi naturali;

4) contributi e premi all'interno e all'esterno di aree protette e spese in economia diretta per la conservazione e rivalorizzazione del paesaggio naturale e culturale;

5) *management* dei parchi naturali;

6) gestione dei sentieri nelle aree protette;

7) educazione alla natura e all'ambiente;

8) centri visite dei parchi naturali;

9) funzioni di polizia amministrativa;

d) ufficio pianificazione paesaggistica, che ha le seguenti competenze:

1) pianificazione paesaggistica;

2) procedimento di pianificazione verde-verde;

3) vincoli paesaggistici;

4) coordinamento della tutela degli insiemi;


5) pareri ecologici;

6) valutazione degli interventi di modificazione del paesaggio e segreteria della commissione competente;

7) funzioni di polizia amministrativa;

e) ufficio Parco nazionale dello Stelvio, che ha le seguenti competenze:

1) pianificazione e gestione del Parco nazionale dello Stelvio;



- 2) Comitato di gestione del Parco nazionale dello Stelvio;
- 3) valutazione d'incidenza Natura 2000;
- 4) elaborazione e aggiornamento del piano e del regolamento del Parco nazionale;
- 5) vigilanza e controllo;
- 6) educazione ambientale;
- 7) stazioni e centri visite del Parco nazionale;
- 8) funzioni di polizia amministrativa;
- f) ufficio amministrativo territorio e paesaggio, che ha le seguenti competenze:
- 1) affari amministrativi, contabilità, contratti, acquisti e contributi;
- 2) consulenza ai comuni sulla legislazione provinciale nei settori tutela della natura, tutela del paesaggio, pianificazione paesaggistica, urbanistica e diritto edilizio;
- 3) sanzioni amministrative e ricorsi;
- 4) Collegio per la tutela del paesaggio;
- 5) registro delle esperte e degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali.

Art. 32.

Soprintendenza provinciale ai beni culturali

1. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali ha le seguenti competenze:

- a) beni culturali;
- b) archivio provinciale, archivi pubblici e privati, biblioteche storiche;
- c) toponomastica provinciale;
- d) etnografia provinciale;
- e) archeologia, scavi archeologici;
- f) restauri;
- g) ricerche storiche.

2. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) ufficio beni architettonici e artistici, che ha le seguenti competenze:
- 1) tutela, conservazione, restauro, mediazione culturale e valorizzazione di beni mobili e immobili d'interesse artistico, storico ed etnografico;
- 2) interventi di tutela, conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali; attività di mediazione culturale e attività di ricerca su beni culturali; acquisto di beni culturali;
- 3) contributi per interventi di conservazione e restauro, contributi per la ricerca;
- 4) supervisione e consulenza tecnica per interventi di conservazione e di restauro;
- 5) ricerche nel campo della storia dell'arte, dell'edilizia storica e dell'etnografia;
- 6) inventariazione e digitalizzazione dei beni culturali mobili e immobili di rilevanza artistica, storica ed etnografica;
- 7) funzioni di polizia amministrativa;

b) ufficio beni archeologici, che ha le seguenti competenze:

- 1) tutela, conservazione, restauro, custodia, valorizzazione e mediazione culturale di beni archeologici;
- 2) esecuzione e direzione di scavi archeologici, valorizzazione scientifica, pubblicazioni e mediazione culturale relative ai medesimi;
- 3) supervisione e direzione di scavi archeologici affidati in concessione a enti o privati;
- 4) registrazione e digitalizzazione dei beni archeologici;
- 5) contributi per scavi archeologici;
- 6) ricerca archeologica;
- 7) funzioni di polizia amministrativa;

c) archivio provinciale, che ha le seguenti competenze:

- 1) gestione dell'archivio provinciale;
- 2) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici non statali e sugli archivi privati posti sotto tutela;
- 3) contributi a favore di privati o di enti ecclesiastici per la catalogazione e la conservazione di archivi e biblioteche storiche posti sotto tutela;
- 4) ricerche di storia locale e regionale, coordinamento delle croniste e dei cronisti;
- 5) attività di supporto nel riordino e nella valutazione degli archivi di deposito dell'amministrazione provinciale;
- 6) attività di digitalizzazione;
- 7) acquisizione di documenti o fondi d'archivio di rilevanza storica tramite acquisto o contratti di deposito;
- 8) responsabilità della conservazione di documenti e atti in forma cartacea e digitale;
- 9) funzioni di polizia amministrativa.

Capo VIII

DIPARTIMENTO CULTURA TEDESCA, DIRITTO ALLO STUDIO, COMMERCIO E SERVIZI, ARTIGIANATO, INDUSTRIA, LAVORO, INTEGRAZIONE

Art. 33.


Ripartizione cultura tedesca

1. La ripartizione cultura tedesca ha le seguenti competenze:

- a) biblioteche e mezzi audiovisivi;
- b) attività culturali e artistiche;
- c) educazione permanente, promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;
- d) servizio giovani;
- e) integrazione.

2. La ripartizione cultura tedesca è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) ufficio cultura, che ha le seguenti competenze:
- 1) realizzazione di progetti e manifestazioni culturali;



2) promozione di attività culturali e di investimenti culturali;

3) promozione delle belle arti e degli artisti;

4) promozione delle scienze;

5) acquisto di oggetti d'arte;

6) vigilanza e sostegno finanziario degli enti operanti nel settore culturale con partecipazione provinciale (Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano, Museion, Associazione «Vereinigte Bühnen Bozen», Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, ente per la gestione del Teatro Civico e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'ufficio cultura della ripartizione cultura italiana);

b) ufficio servizio giovani, che ha le seguenti competenze:

1) promozione e finanziamento di iniziative e misure per bambine e bambini e giovani;

2) promozione della partecipazione giovanile, dell'informazione e della consulenza per bambine e bambini e giovani nonché della collaborazione internazionale nel settore;

3) promozione della cultura giovanile;

c) ufficio educazione permanente, che ha le seguenti competenze:

1) informazione e consulenza nel settore dell'educazione permanente e delle lingue;

2) supporto finanziario e di contenuto agli enti e comitati di educazione permanente;

3) promozione della qualità nell'educazione permanente;

4) formazione e aggiornamento del personale nel settore dell'educazione permanente;

5) sviluppo di progetti innovativi e ricerca nei settori dell'educazione permanente e dell'apprendimento delle lingue;

6) servizio di coordinamento per l'integrazione;

d) ufficio biblioteche e lettura, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento, consulenza tecnica e assistenza ai progetti nel settore biblioteche e documentazione, biblioteche pubbliche, biblioteche scolastiche, biblioteche scientifiche, istituti di documentazione;

2) formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori nelle biblioteche;

3) promozione della lettura;

4) contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche;

e) ufficio film e media, che ha le seguenti competenze:

1) pedagogia degli audiovisivi;

2) distribuzione degli audiovisivi;

3) prestito degli audiovisivi;

4) tecnica degli audiovisivi;

5) archivio film, musica e audiovisivi;

6) cultura degli audiovisivi;

7) promozione della cinematografia;

8) revisione di film in lingua tedesca;

f) biblioteca provinciale «Dr. Friedrich Teßmann», che ha le seguenti competenze:

1) raccolta di pubblicazioni e di materiale documentario;

2) catalogazione e messa a disposizione di media;

3) manifestazioni e progetti;

4) attività di formazione;

5) attività di digitalizzazione.

Art. 34.

Ripartizione diritto allo studio

1. La ripartizione diritto allo studio ha le seguenti competenze:

a) diritto allo studio nelle scuole per l'infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario;

b) orientamento scolastico e professionale;

c) riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università estere e riconoscimento delle qualifiche professionali;

d) cooperazione con le università austriache, nonché attività di supporto e consulenza sull'impostazione dei piani di studio e sul riconoscimento dei titoli di studio.

2. La ripartizione diritto allo studio si articola nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio assistenza scolastica, che ha le seguenti competenze:

1) attuazione del diritto allo studio di alunne e alunni delle scuole elementari, secondarie e professionali e di apprendiste e apprendisti dei tre gruppi linguistici;

2) borse di studio;

3) rimborso tasse e contributi scolastici;

4) trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio;

5) assicurazione per bambine e bambini delle scuole dell'infanzia e per alunne e alunni;

6) alloggi;

7) provvidenze a favore di bambine e bambini e giovani con disabilità;

8) finanziamento di convitti;

b) ufficio orientamento scolastico e professionale, che ha le seguenti competenze:

1) consulenza sui percorsi formativi e sulle professioni;

2) consulenza psicopedagogica individuale in materia di formazione scolastico-professionale, studio, professione e carriera professionale;

3) consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale;

c) ufficio per il diritto allo studio universitario, che ha le seguenti competenze:

1) attuazione del diritto allo studio delle studentesse universitarie e degli studenti universitari dei tre gruppi linguistici;

2) borse di studio, anche per meriti particolari;



- 3) rimborso dei contributi universitari e delle spese di viaggio;
- 4) alloggi;
- 5) servizio mensa;
- 6) prestiti;
- 7) provvidenze particolari a favore di studentesse e studenti con disabilità;
- 8) promozione della formazione postuniversitaria;
- 9) contributi a organizzazioni studentesche;
- 10) servizio di informazione universitaria;
- 11) sostegno finanziario per l'apprendimento linguistico fuori provincia.

Art. 35.

Ripartizione economia

1. La ripartizione economia ha le seguenti competenze:
 - a) artigianato;
 - b) miniere, cave e torbiere;
 - c) industria;
 - d) promozione degli investimenti aziendali e delle attività nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi;
 - e) insediamento di imprese, gestione delle aree, sviluppo e promozione della localizzazione economica;
 - f) commercio;
 - g) marchio di qualità e marchio d'origine;
 - h) commercio su aree pubbliche;
 - i) distributori di carburante;
 - j) manifestazioni fieristiche.
2. La ripartizione economia è articolata nelle seguenti strutture organizzative:
 - a) ufficio artigianato e aree produttive, che ha le seguenti competenze:
 - 1) ordinamento dell'artigianato: attività artigiane, profili professionali, aspetti giuridici;
 - 2) ruolo degli artigiani qualificati, emblemi per le imprese di maestro artigiano;
 - 3) riconoscimento di qualifiche professionali di cittadine e cittadini dell'Unione europea che intendono esercitare un'attività artigiana o commerciale regolamentata in Alto Adige;
 - 4) incentivazioni a favore delle imprese artigiane;
 - 5) promozione dello sviluppo economico e della produttività nel settore dell'artigianato;
 - 6) finanziamento IDM – sostegno alla produzione cinematografica;
 - 7) acquisto, costruzione, utilizzo e gestione di immobili in zone produttive di interesse provinciale;
 - 8) insediamento di imprese in aree di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano;
 - 9) incentivazioni e finanziamenti per l'acquisizione e l'infrastrutturazione di aree produttive;
 - b) ufficio industria e cave, che ha le seguenti competenze:
 - 1) ordinamento dell'industria;

- 2) incentivazioni a favore delle imprese industriali;
- 3) promozione dello sviluppo economico e della produttività nel settore dell'industria;
- 4) misure a sostegno dei comprensori sciistici;
- 5) miniere, cave, torbiere, incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione;
- c) ufficio commercio e servizi, che ha le seguenti competenze:
 - 1) ordinamento del commercio all'ingrosso e al dettaglio e del commercio su aree pubbliche;
 - 2) ordinamento dei servizi;
 - 3) vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - 4) ordinamento e rilascio delle autorizzazioni per i distributori di carburante;
 - 5) autorizzazioni per depositi di oli minerali e per il deposito/la distribuzione di GPL;
 - 6) disciplina del settore fieristico, autorizzazioni e calendario fieristico;
 - 7) incentivazioni a favore delle imprese di commercio e servizi;
 - 8) promozione dello sviluppo economico e della produttività nel settore del commercio e dei servizi;
 - 9) finanziamento IDM e Camera di commercio;
 - 10) promozione delle imprese locali di comunicazione;
 - 11) marchio ombrello e marchio di qualità: gestione, finanziamento azioni pubblicitarie, sponsoring;
 - 12) riduzione del prezzo del carburante.

Art. 36.

Ripartizione servizio mercato del lavoro

1. La ripartizione servizio mercato del lavoro ha le seguenti competenze:
 - a) provvedimenti per la massima occupazione;
 - b) mediazione al lavoro;
 - c) consulenza e assistenza nella mediazione al lavoro;
 - d) inserimento professionale;
 - e) osservazione del mercato del lavoro e ricerca;
 - f) tutela sociale dei lavoratori;
 - g) sicurezza e igiene del lavoro;
 - h) controlli di sicurezza di macchine, impianti e apparecchi;
 - i) rilevamento degli infortuni sul lavoro.
2. La ripartizione servizio mercato del lavoro è articolata nelle seguenti strutture organizzative:
 - a) ufficio osservazione mercato del lavoro, che ha le seguenti competenze:
 - 1) piano strategico di politica attiva del mercato del lavoro;
 - 2) osservazione del mercato del lavoro e ricerca;
 - 3) gestione e manutenzione del Sistema informativo lavoro provinciale;
 - 4) comunicazioni obbligatorie relative a rapporti di lavoro;



b) Ispettorato del lavoro, che ha le seguenti competenze:

- 1) vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell'igiene del lavoro in tutti i settori economici;
- 2) vigilanza sui controlli di sicurezza degli ascensori, apparecchi a pressione, generatori di vapore ed attrezzature di lavoro;
- 3) inchieste infortuni sul lavoro;
- 4) segreteria del Comitato provinciale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro;
- 5) adempimenti relativi all'abilitazione professionale delle e dei consulenti del lavoro;
- 6) onorificenze per meriti di lavoro;
- 7) informazione nelle materie di legislazione sociale e del lavoro nonché di sicurezza e igiene del lavoro;
- 8) vigilanza sui patronati;
- 9) certificazione dei contratti di lavoro;
- 10) funzioni di polizia amministrativa e sanzioni amministrative;

c) ufficio mediazione al lavoro, che ha le seguenti competenze:

- 1) mediazione al lavoro;
- 2) servizi a favore delle persone in cerca di lavoro;
- 3) servizi a favore dei datori di lavoro;
- 4) misure di politica attiva del lavoro a favore delle persone disoccupate;
- 5) tirocini extracurricolari ed estivi;
- 6) conferme e verifica dello stato di disoccupazione;
- 7) coordinamento dei Centri di mediazione lavoro;

d) ufficio integrazione lavorativa, che ha le seguenti competenze:

- 1) mediazione al lavoro a favore delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette;
 - 2) misure di politica attiva del lavoro a favore delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette;
 - 3) assunzione obbligatoria delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette;
- e) ufficio amministrativo mercato del lavoro, che ha le seguenti competenze:
- 1) commissioni e organi collegiali nel settore del lavoro;
 - 2) conciliazione delle controversie del lavoro, collegi arbitrali;
 - 3) autorizzazioni al lavoro per cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - 4) politica passiva del lavoro;
 - 5) albo provinciale delle agenzie per il lavoro;
 - 6) accreditamento degli operatori privati nel settore dei servizi al lavoro;
 - 7) affidamento dei servizi per l'attivazione delle misure di politica attiva del lavoro per la mediazione al lavoro e l'integrazione lavorativa;
 - 8) contributi alle organizzazioni dei lavoratori;

9) attività preparatoria e istruttoria per la Commissione provinciale di controllo sul collocamento;

10) formazione tecnica di base e continua del personale addetto alla mediazione al lavoro e all'integrazione lavorativa;

11) supporto giuridico per la mediazione al lavoro e per l'integrazione lavorativa.

Art. 37.

Istituto promozione lavoratori

1. L'Istituto promozione lavoratori ha le competenze previste dal proprio statuto.

Capo IX

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE TEDESCA

Art. 38.


Direzione provinciale scuole dell'infanzia in lingua tedesca

1. La Direzione provinciale scuole dell'infanzia in lingua tedesca ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) gestione strategica e pedagogica-educativa delle scuole dell'infanzia;
- c) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla scuola dell'infanzia;
- d) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione tedesca;
- e) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- f) formazione nel procedimento per il conseguimento dell'idoneità per il personale pedagogico;
- g) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole dell'infanzia in lingua tedesca sul territorio provinciale.

2. Alla Direzione provinciale scuole dell'infanzia in lingua tedesca sono assegnati i seguenti circoli di scuola dell'infanzia:

- a) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Bolzano;
- b) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Bressanone;
- c) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Brunico;
- d) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Lana;
- e) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Merano;
- f) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Rio Pusteria;
- g) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Egna;



h) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Silandro.

3. I Circoli di scuola dell'infanzia in lingua tedesca hanno le seguenti competenze:

- a) promozione, nell'ambito della loro autonomia, dell'individualizzazione e della personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini;
- b) definizione del curriculum per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino;
- c) predisposizione del proprio progetto educativo-formativo.

Art. 39.

Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca

1. La Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) gestione strategica e sviluppo pedagogico-educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- c) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione;
- d) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- e) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sul territorio provinciale.

2. Alla Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca è assegnato l'Ispettorato scolastico.

Art. 40.

Direzione provinciale formazione professionale in lingua tedesca

1. La Direzione provinciale formazione professionale in lingua tedesca ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) gestione strategica e pedagogica-educativa della formazione professionale;
- c) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione;
- d) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- e) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole professionali;
- f) formazione nel procedimento per il conseguimento dell'idoneità per il personale docente;
- g) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla formazione professionale;

h) cooperazione con il mondo del lavoro;

i) attività delle commissioni operanti nell'ambito della formazione professionale;

j) programmazione, realizzazione e controllo delle attività connesse direttamente o indirettamente con:

- 1) la formazione professionale a tempo pieno e l'apprendistato;
- 2) la formazione professionale continua, la qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti;
- 3) l'inclusione professionale degli adulti con difficoltà di accesso al mercato di lavoro;
- 4) la formazione delle maestre artigiane e dei maestri artigiani;
- 5) l'equipollenza dei titoli di studio stranieri nella formazione professionale.

2. La Direzione provinciale formazione professionale in lingua tedesca è articolata nella seguente struttura organizzativa:


- a) ufficio apprendistato e maestro artigiano, che ha le seguenti competenze:
 - 1) ordinamento dell'apprendistato;
 - 2) iscrizione delle apprendiste e degli apprendisti presso le scuole professionali provinciali;
 - 3) organizzazione della frequenza scolastica delle apprendiste e degli apprendisti in professioni rare e adozione delle provvidenze a loro favore;
 - 4) vigilanza sulla formazione delle apprendiste e degli apprendisti in azienda;
 - 5) programmazione e gestione delle misure relative allo sviluppo dell'apprendistato e istruttoria delle domande di contributo per la promozione dell'apprendistato;
 - 6) equiparazione di percorsi di formazione con qualifiche o diplomi acquisiti tramite l'apprendistato;
 - 7) ordinamento della formazione di maestra artigiana e di maestro artigiano;
 - 8) programmazione e gestione degli esami di maestra professionale e maestro professionale e di tecnica del commercio e tecnico del commercio e dei relativi corsi di preparazione.

Art. 41.

Direzione provinciale scuola musicale tedesca e ladina

1. La Direzione provinciale scuola musicale tedesca e ladina ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) gestione strategica e pedagogica-educativa delle scuole musicali;
- c) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alle scuole di musica;
- d) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione;
- e) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;



f) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole di musica tedesche e ladine;

g) gestione delle scuole di musica, le quali svolgono molteplici attività di insegnamento musicale per il rispettivo bacino di utenza e assolvono un importante compito di formazione pubblica, con un ampio ventaglio di offerte di corsi strumentali e vocali e con attività di canto corale e musica d'insieme, contribuendo in misura determinante allo sviluppo complessivo della personalità;

h) collaborazione con altri enti, organizzazioni e associazioni;

i) stipulazione di convenzioni con scuole di ogni ordine e grado in merito ad aspetti musicali;

j) programmazione, realizzazione e vigilanza di settimane musicali estive;

k) programmazione, realizzazione e vigilanza delle attività dell'Orchestra sinfonica giovanile Alto Adige.

2. La Direzione provinciale scuola musicale tedesca e ladina è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Direzione provinciale scuola di musica Bolzano;

b) Direzione provinciale scuola di musica Bressanone;

c) Direzione provinciale scuola di musica Brunico;

d) Direzione provinciale scuola di musica Val Badia;

e) Direzione provinciale scuola di musica Val Gardena;

f) Direzione provinciale scuola di musica Chiusa – Siusi;

g) Direzione provinciale scuola di musica Lana – Val d'Ultimo – Val di Non;

h) Direzione provinciale scuola di musica Laives – Regglberg;

i) Direzione provinciale scuola di musica Merano – Passirio;

j) Direzione provinciale scuola di musica Bassa Val Venosta;

k) Direzione provinciale scuola di musica Alta Val Venosta;

l) Direzione provinciale scuola di musica Val Pusteria;

m) Direzione provinciale scuola di musica Renon – Sarentino;

n) Direzione provinciale scuola di musica Vipiteno;

o) Direzione provinciale scuola di musica Tures – Valle Aurina;

p) Direzione provinciale scuola di musica Bassa Atesina;

q) Direzione provinciale scuola di musica Oltradige – Media Val d'Adige.

Art. 42.

Ripartizione pedagogica

1. La ripartizione pedagogica ha le seguenti competenze:

a) consulenza pedagogico-didattica e sostegno delle scuole di ogni ordine e grado;

b) impulso all'innovazione pedagogico-didattica e alla ricerca formativa in un sistema formativo inclusivo;

c) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione e formazione;

d) gestione della biblioteca pedagogica specializzata;

e) organizzazione delle attività sportive scolastiche;

f) ricerche relative a quesiti in materia di pedagogia e didattica, organizzazione scolastica e politica formativa;

g) osservazione della ricerca formativa a livello nazionale e internazionale ed elaborazione dei risultati per il settore della formazione in Alto Adige, collaborazione con centri di ricerca e istituzioni del settore formativo situati al di fuori dell'Alto Adige;

h) collaborazione con università in materia di formazione del personale pedagogico e docente, in particolare per quanto concerne l'accompagnamento pratico.

Art. 43.

Ripartizione amministrazione istruzione e formazione

1. La ripartizione amministrazione istruzione e formazione ha le seguenti competenze:

a) esecuzione dei procedimenti della Direzione istruzione e formazione, in collaborazione con le altre unità organizzative;

b) esecuzione, per tutte le unità organizzative della Direzione istruzione e formazione, dell'intera attività inerente agli appalti e ai contratti, nonché assunzione degli impegni di spesa e relativa liquidazione;

c) consulenza amministrativa alle scuole di ogni ordine e grado ed espletamento di procedimenti amministrativi nel loro interesse;

d) diritto disciplinare del personale docente delle scuole a carattere statale;

e) cessazioni dal servizio del personale docente, direttivo e ispettivo;

f) assunzione e mobilità del personale direttivo e ispettivo;

g) sistema di supporto alle scuole.

2. La ripartizione amministrazione istruzione e formazione è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio Ordinamento scolastico, che ha le seguenti competenze:

1) ordinamento giuridico;

2) riforme nel sistema formativo;

3) monitoraggio dello sviluppo giuridico nell'ambito dell'istruzione e della formazione;

4) consulenza giuridica;

5) esami e valutazione delle alunne e degli alunni;


6) equiparazione dei titoli di studio scolastici stranieri;

7) organi collegiali nelle scuole di ogni ordine e grado;

8) iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado;

9) obbligo scolastico e formativo;

10) calendario scolastico;



11) segreteria del Consiglio scolastico provinciale e delle consulte provinciali degli studenti e delle studentesse e dei genitori;

b) ufficio amministrazione scolastica, che ha le seguenti competenze:

- 1) assegnazione delle risorse di personale alle scuole di ogni ordine e grado;
- 2) organici delle scuole di ogni ordine e grado;
- 3) assunzione e mobilità del personale docente;
- 4) coordinamento della scuola secondaria di secondo grado serale;

5) istituzione, soppressione e denominazione di scuole di ogni ordine e grado, piano di distribuzione;

6) riconoscimento e parificazione di istituzioni formative private;

7) accreditamento e certificazione delle strutture della formazione professionale;

8) progetti relativi alla digitalizzazione dell'amministrazione del personale docente;

c) ufficio personale docente, che ha le seguenti competenze:

1) stato giuridico ed economico del personale docente, direttivo e ispettivo;

2) formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente;

3) riconoscimento di qualifiche professionali del personale pedagogico e Docente conseguite all'estero;

4) attività amministrative connesse alla collaborazione con università nella formazione del personale pedagogico e docente;

d) ufficio acquisti, che ha le seguenti competenze:

1) verifica della normativa in materia di appalti pubblici e contratti;

2) consulenza in materia di affidamento di appalti e contratti;

3) appalti pubblici e contratti;

4) adozione degli atti di impegno e di liquidazione delle spese relative all'attività di cui al numero 3);

e) ufficio finanziamento delle istituzioni formative, che ha le seguenti competenze:

1) gestione degli stanziamenti di spesa affidati alla responsabilità della Direzione istruzione e formazione;

2) finanziamento delle istituzioni formative e vantaggi economici di competenza delle unità organizzative della Direzione istruzione e formazione;

3) contabilità delle scuole (disciplina, controllo e approvazioni, consulenza);

4) determinazione del fabbisogno per acquisti centralizzati;

5) evoluzione dei sistemi informatici e amministrativi nelle scuole di ogni ordine e grado e nella Direzione istruzione e formazione;

6) progetti relativi alla digitalizzazione e segreteria del sistema informativo scolastico SIS;

7) aule scolastiche e edilizia scolastica;

8) valutazione e analisi di dati.

Art. 44.

Servizio provinciale di valutazione dell'istruzione e formazione tedesca

1. Il servizio provinciale di valutazione dell'istruzione e formazione tedesca ha le seguenti competenze:

a) elaborazione di un quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole, nonché degli standard di qualità per l'attività del servizio di valutazione;

b) analisi e valutazione della misura in cui i singoli circoli di scuola dell'infanzia e le singole istituzioni scolastiche abbiano raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle leggi provinciali, dalle indicazioni provinciali nonché dai progetti educativo-formativi e piani dell'offerta formativa;

c) raccolta sistematica, analisi e interpretazione dei dati di rilievo ai fini della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale;

d) partecipazione a programmi di valutazione a livello nazionale e internazionale, sostegno dei circoli di scuola dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche nella loro realizzazione e analisi dei risultati rilevanti per la Provincia autonoma di Bolzano;

e) pubblicazione dei risultati in forma aggregata e anonima e messa a disposizione alle singole scuole dei dati scorporati per ciascuna di esse.

Capo X

DIPARTIMENTO FAMIGLIA, ANZIANI,
SOCIALE E EDILIZIA ABITATIVA

Art. 45.

Ripartizione politiche sociali

1. La ripartizione politiche sociali ha le seguenti competenze:

a) assistenza economica sociale;

b) interventi e servizi sociali;

c) invalidi civili, ciechi civili e sordi;

d) fondo sociale provinciale;

e) interventi per la non autosufficienza;

f) previdenza;

g) promozione della tutela dei minori.

2. La ripartizione politiche sociali è articolata nelle seguenti strutture organizzative:


a) ufficio per la tutela dei minori e l'inclusione sociale, che ha le seguenti competenze:

1) tutela dei minori e della gioventù, compresi l'affidamento e l'adozione;

2) collaborazione con l'ufficio della o del Garante per l'infanzia e l'adolescenza presso il Consiglio provinciale;

3) prevenzione e lotta all'emarginazione sociale e misure di inclusione;

4) prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e altre situazioni di violenza;



5) gestione dell'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia;

6) anticipazione dell'assegno di mantenimento;

7) contributi a istituzioni pubbliche e private nei settori indicati;

b) ufficio anziani e distretti sociali, che ha le seguenti competenze:

1) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi nel distretto sociale;

2) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi e degli interventi per anziani;

3) amministrazione, indirizzo e monitoraggio del sistema di rilevamento unificato di reddito e patrimonio;

4) servizi sociali per richiedenti asilo, cittadine e cittadini stranieri e Sinti/Rom;

5) finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali;

6) registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

7) contributi a istituzioni pubbliche e private nei settori indicati;

c) ufficio persone con disabilità, che ha le seguenti competenze:

1) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e dei servizi nei settori persone con disabilità, psichiatria sociale, dipendenze;

2) amministrazione di sostegno;

3) barriere architettoniche;

4) contributi a istituzioni pubbliche e private nei settori indicati;

d) ufficio valutazione della non autosufficienza, che ha le seguenti competenze:

1) inquadramento delle persone richiedenti ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;

2) sviluppo e amministrazione degli strumenti di inquadramento e del procedimento di inquadramento;

3) amministrazione di tutti gli affari connessi alla valutazione della non autosufficienza (reclutamento del personale, amministrazione del personale, pianificazione degli interventi, gestione dei ricorsi, contatti con i vari servizi ed enti);

4) formazione del personale e altri servizi;

5) amministrazione del budget per il finanziamento delle unità di valutazione;

6) elaborazione dei ricorsi e segreteria della commissione d'appello.

Art. 46.

Ripartizione edilizia abitativa

1. La ripartizione edilizia abitativa ha le seguenti competenze:

a) edilizia abitativa agevolata, risanamento di alloggi di edilizia abitativa;

b) sussidio casa;

c) acquisizione di aree edificabili;

d) Istituto per l'edilizia sociale;

e) dichiarazione di inabitabilità.

2. La ripartizione edilizia abitativa è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio programmazione dell'edilizia agevolata, che ha le seguenti competenze:

1) elaborazione dei programmi di intervento nei settori dell'edilizia agevolata;

2) gestione contabile dei fondi per l'edilizia abitativa agevolata;

3) liquidazioni anticipate e ordinarie delle agevolazioni edilizie;

4) segreteria del Comitato per l'edilizia residenziale;

5) contratti per i mutui dal fondo di rotazione;

6) vincolo sociale e adempimenti connessi (nulla osta per operazioni tavolari, successioni, separazioni legali, cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunce alle agevolazioni edilizie);

7) contributi per iniziative tese a promuovere la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa;

8) contributi a enti pubblici o privati che affittano abitazioni a lavoratori;

b) ufficio promozione dell'edilizia agevolata, che ha le seguenti competenze:

1) consulenza e informazione per la concessione di agevolazioni edilizie;

2) agevolazioni per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario;

3) contributi per l'acquisto e l'urbanizzazione di terreni edificabili;

4) contributi per gravi casi sociali e calamità naturali e per opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche;

c) ufficio tecnico dell'edilizia agevolata, che ha le seguenti competenze:

1) esame della documentazione tecnica allegata alle domande per le agevolazioni edilizie, controllo degli stati di avanzamento dei lavori e collaudo;

2) controllo dei presupposti tecnici per la liquidazione delle agevolazioni edilizie;

3) controllo dei requisiti per l'occupazione di abitazioni convenzionate;

4) contributi per il recupero convenzionato di abitazioni;


5) dichiarazioni di inabitabilità;

6) consulenza e informazione tecnica.

Art. 47.

Agenzia per la famiglia

1. L'Agenzia per la famiglia ha le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti.



Art. 48.

Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata.

1. L'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata ha le competenze previste dal proprio statuto.

Art. 49.

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico

1. L'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ha le competenze previste dal proprio statuto.

Art. 50.

Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano

1. L'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano ha le competenze previste dal proprio statuto.

Capo XI

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Art. 51.

Ripartizione infrastrutture

1. La ripartizione infrastrutture ha le seguenti competenze:

- a) progettazione, direzione dei lavori, collaudo di strade;
- b) esame di progetti;
- c) collaudo di ponti.

2. La ripartizione infrastrutture è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio tecnico strade ovest, che ha le seguenti competenze:

1) costruzione, ampliamento e risanamento delle strade, inclusi gallerie e ponti, della Val Venosta e del Burgraviato;

2) coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi;

b) ufficio tecnico strade centro/sud, che ha le seguenti competenze:

1) costruzione, ampliamento e risanamento delle strade, inclusi gallerie e ponti, di Bolzano, Oltradige/Bassa Atesina e Salto/Sciliar;

2) coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi;

c) ufficio tecnico strade nord/est, che ha le seguenti competenze:

1) costruzione, ampliamento e risanamento delle strade, inclusi gallerie e ponti, della Val d'Isarco e della Val Pusteria;

2) verifica della sicurezza dei ponti esistenti;

3) coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi;

d) ufficio amministrativo infrastrutture, che ha le seguenti competenze:

1) capitolati speciali per lavori, forniture e servizi, nonché servizi tecnici, atti relativi alle caratteristiche tecniche di opere, progetti e varianti di progetto;

2) incarichi per lavori, forniture e servizi nonché servizi tecnici;

3) concorsi di idee e progettazione;

4) predisposizione dei contratti per lavori, forniture e servizi nonché servizi tecnici;

5) contabilità;

6) questioni e provvedimenti amministrativi connessi con la gestione dei contratti;

7) gestione degli strumenti di programmazione delle opere pubbliche;

8) accordi di programma con altre amministrazioni pubbliche;

9) contributi per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale.

Art. 52.

Ripartizione servizio strade

1. La ripartizione servizio strade ha le seguenti competenze:

- a) manutenzione stradale ordinaria e straordinaria;
- b) demanio stradale;
- c) concessioni e autorizzazioni di trasporti eccezionali;

d) segnaletica stradale;

e) demolizione di opere abusive;

f) catasto stradale;

g) sorveglianza della rete stradale;

h) consulenza ai comuni;

i) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

j) piccoli ampliamenti stradali;

k) controllo di ponti;

l) risanamento di ponti.

2. La ripartizione servizio strade è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) servizio strade Val Venosta, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale della Val Venosta, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;



4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

b) servizio strade Burgraviato, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale del Burgraviato, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;

4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

c) servizio strade Bolzano/Bassa Atesina, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale di Bolzano e della Bassa Atesina, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;

4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

d) servizio strade Salto/Sciliar, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale del Salto e dello Sciliar, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;

4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

e) servizio strade Val d'Isarco, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale della Val d'Isarco, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;


3) manutenzione ordinaria delle strade;

4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;



8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

f) servizio strade Val Pusteria, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale della Val Pusteria, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;

4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

g) ufficio amministrativo strade, che ha le seguenti competenze:

1) amministrazione del demanio stradale, classificazione e declassificazione delle strade statali e provinciali;

2) rilascio di concessioni ai sensi del Codice della strada;

3) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuali;

4) consulenza, informazione e formazione dei dipendenti del servizio stradale;

5) consulenza in materia ai comuni;

6) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale lungo le strade di interesse provinciale, le piste e i percorsi ciclabili sovracomunali, nonché campagne di promozione della sicurezza stradale;

7) consulenza tecnica alle amministrazioni comunali e alle ripartizioni provinciali;

8) autorizzazioni e nulla osta riguardanti la segnaletica pubblicitaria e turistica;

9) predisposizione delle ordinanze relative all'installazione dei segnali di prescrizione;

10) risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche;

11) predisposizione degli atti amministrativi relativi a lavori, forniture e servizi, comprese gare d'appalto e relativi contratti;

12) liquidazione delle fatture relative alle prestazioni professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché ai servizi connessi;

13) predisposizione di convenzioni per lavori e servizi a favore di terzi;

14) funzioni di polizia amministrativa;

h) ufficio tecnico strade, che ha le seguenti competenze:

1) ispezione dei ponti e delle strutture delle gallerie;

2) gestione dei piani di manutenzione dei ponti;

3) gestione dei ponti a elementi componibili;

4) lavori di manutenzione attinenti alla statica o altamente specializzati su ponti e strutture di gallerie;

5) rilascio di autorizzazioni ai trasporti eccezionali e al transito in deroga ai divieti;

6) gestione delle barriere stradali certificate tipo PAB e della licenza di produzione;

7) rilevazioni del traffico;

8) gestione dei dati stradali;

9) gestione e aggiornamento delle liste di priorità degli interventi;

10) gestione amministrativa e rinnovo del parco mezzi;

11) standardizzazione delle manutenzioni stradali.

Art. 53.

Ripartizione mobilità

1. La ripartizione mobilità ha le seguenti competenze:

a) impianti funicolari destinati al trasporto di persone e di materiali;

b) concessioni, sistemi tariffari, orari;

c) servizi speciali di trasporto e scuole guida;

d) trasporto aereo e rete ferroviaria di interesse provinciale;

e) trasporto di persone e di merci;

f) navigazione interna;

g) motorizzazione civile.

2. La ripartizione mobilità è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio infrastrutture e mobilità sostenibile, che ha le seguenti competenze:

1) infrastrutture ferroviarie, centri intermodali, stazioni ferroviarie e autostazioni;

2) trasporto merci intermodale strada e ferrovia;

3) organismi internazionali trasporto merci;


4) sicurezza ferroviaria e tranviaria negli ambiti di competenza provinciale;

5) servizi per il traffico aereo, in particolare aree di atterraggio elicotteri, divieti e segnalazioni per il volo degli elicotteri;

6) autorizzazioni alla navigazione interna;

7) promozione della mobilità sostenibile;

8) fermate del trasporto pubblico di persone;



- 9) mobilità ciclistica;
- 10) funzioni di polizia amministrativa;
- b) ufficio trasporto persone, che ha le seguenti competenze:
- 1) servizi del trasporto pubblico di persone;
 - 2) servizi di trasporto di linea, di linea integrativi e atipici;
 - 3) servizi di linea interregionali e transfrontalieri;
 - 4) servizi di trasporto scolastico;
 - 5) orari e sistema tariffario;
 - 6) piano provinciale della mobilità del trasporto pubblico;
 - 7) contributi;
 - 8) autorizzazione all'alienazione di autobus dei servizi di linea;
 - 9) autorizzazioni all'utilizzo di autobus per servizi di linea e fuori linea;
 - 10) funzioni di polizia amministrativa;
- c) ufficio funivie, che ha le seguenti competenze:
- 1) approvazione dei progetti e delle modalità di funzionamento, collaudo, supervisione tecnica e operativa degli impianti a fune del servizio pubblico;
 - 2) pareri tecnici per progetti di impianti a fune in servizio privato;
 - 3) certificati di abilitazione per il personale degli impianti a fune del servizio pubblico;
 - 4) concessioni per impianti a fune del servizio pubblico;
 - 5) contributi per la costruzione di impianti a fune per il servizio pubblico;
 - 6) segreteria O.I.T.A.F.;
 - 7) collaudo dei mezzi della tranvia del Renon;
 - 8) funzioni di polizia amministrativa;
- d) ufficio motorizzazione, che ha le seguenti competenze:
- 1) immatricolazione, rilascio di targhe e documenti di circolazione di veicoli stradali;
 - 2) collaudi e revisioni dei veicoli stradali;
 - 3) controlli tecnici di veicoli su strada;
 - 4) gestione del registro elettronico nazionale (REN) e dell'albo autotrasportatori di merci;
 - 5) trasporto merci su strada in conto terzi e conto proprio;
 - 6) merci pericolose;
 - 7) autorizzazioni, consulenza e vigilanza officine autorizzate e studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - 8) schede tecniche per trasporti eccezionali esteri;
 - 9) immatricolazione e revisione di imbarcazioni;
 - 10) permesso per la circolazione occasionale di carrelli elevatori su strade pubbliche;
 - 11) servizio di sportello per veicoli a motore;
 - 12) funzioni di polizia amministrativa;

- e) ufficio patenti, che ha le seguenti competenze:
- 1) patenti di guida: conseguimento, duplicati, conversioni, revisioni, ricorsi e permessi internazionali di guida;
 - 2) patenti nautiche
 - 3) esami per insegnanti e istruttrici e istruttori di guida;
 - 4) qualifiche professionali per imprese di trasporto di persone, merci e merci pericolose;
 - 5) certificati di abilitazione professionale per la guida di veicoli stradali;
 - 6) scuole guida: autorizzazione, consulenza e vigilanza;
 - 7) sicurezza stradale;
 - 8) servizio di sportello per patenti di guida;
 - 9) funzioni di polizia amministrativa;
- f) ufficio amministrativo mobilità, che ha le seguenti competenze:
- 1) questioni amministrative, contratti, concessioni, acquisti e contributi;
 - 2) sanzioni amministrative e ricorsi;
 - 3) contabilità;
 - 4) gestione centralizzata del personale della ripartizione per quanto non di competenza della ripartizione personale.

Capo XII


DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA LADINA

Art. 54.

Direzione provinciale scuole ladine

1. La Direzione provinciale scuole ladine ha le seguenti competenze:

- a) con riguardo alle scuole dell'infanzia in lingua ladina della Provincia autonoma di Bolzano:
- 1) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
 - 2) gestione strategica e pedagogico-educativa delle scuole dell'infanzia;
 - 3) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla scuola dell'infanzia;
 - 4) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione, formazione e cultura ladina;
 - 5) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
 - 6) formazione nel procedimento per il conseguimento dell'idoneità per il personale pedagogico;
 - 7) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole dell'infanzia nelle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano;



b) con riguardo alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano:

- 1) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- 2) gestione strategica e sviluppo pedagogico-educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- 3) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione, formazione e cultura ladina;
- 4) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- 5) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nelle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano;

c) con riguardo alla formazione professionale provinciale in lingua ladina:

- 1) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- 2) gestione strategica e pedagogico-educativa della formazione professionale;
- 3) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione, formazione e cultura ladina;
- 4) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- 5) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole professionali nelle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano;
- 6) collaborazione con la Direzione provinciale formazione professionale in lingua tedesca per la formazione nel procedimento per il conseguimento dell'idoneità per il personale docente;
- 7) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla formazione professionale;
- 8) attività delle commissioni operanti nell'ambito della formazione professionale;
- 9) supervisione delle attività connesse direttamente o indirettamente con la formazione professionale a tempo pieno e l'apprendistato e che derivano dalla cooperazione con la formazione professionale in lingua tedesca e italiana;

d) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione istruzione, formazione e cultura ladina.

2. La Direzione provinciale scuole ladine è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Area pedagogica, che ha il rango di ufficio e le seguenti competenze:

- 1) consulenza pedagogico-didattica e sostegno alle scuole dell'infanzia e alle scuole;
- 2) promozione dell'innovazione pedagogico-didattica e della ricerca educativa in un sistema dell'istruzione e formazione inclusivo;

3) osservazione della ricerca educativa a livello nazionale e internazionale e collaborazione con centri di ricerca e istituzioni del settore formativo;

4) collaborazione con università e istituti di alta formazione in materia di formazione del personale pedagogico e docente;

5) programmazione e svolgimento di corsi di aggiornamento e progetti ed elaborazione di materiali didattici;

6) pianificazione e attuazione di misure e progetti per la promozione della salute e dell'educazione alla mobilità nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole;

7) consulenza, elaborazione di approcci e materiali e promozione del plurilinguismo e della lingua ladina;

8) consulenza al personale pedagogico e insegnante delle scuole dell'infanzia e delle scuole, alle dirigenti e ai dirigenti e alle persone esercenti la responsabilità genitoriale, proposte ad alunne e alunni e sostegno alle scuole dell'infanzia e alle scuole in questioni di didattica;

9) accompagnamento delle scuole e delle scuole dell'infanzia nell'implementazione delle priorità di sviluppo e di riforme del sistema scolastico;

10) elaborazione del piano dell'aggiornamento in collaborazione con la Direzione provinciale e la commissione per l'aggiornamento;

11) rilevazione dei bisogni, pianificazione, valutazione, impostazione grafica, elaborazione e pubblicazione dei materiali didattici e di mezzi audiovisivi;

12) consulenza e sostegno alle scuole dell'infanzia e alle scuole per l'uso mirato di nuovi media;

13) cooperazione per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni intercomunali, distrettuali e provinciali in diverse discipline sportive;

14) programmazione e attuazione di progetti nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza europea;

b) Circolo di scuola dell'infanzia «Ladinia», che ha le seguenti competenze:

1) promozione, nell'ambito della loro autonomia, dell'individualizzazione e della personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini;

2) definizione del curriculum per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino;

3) predisposizione del proprio progetto educativo-formativo.

3. Il Circolo di scuola dell'infanzia dipende funzionalmente dall'ispettrice o ispettore per le scuole dell'infanzia.

Art. 55.

Ripartizione amministrazione scuola e cultura ladina

1. La ripartizione amministrazione scuola e cultura ladina ha le seguenti competenze:

a) espletamento dei procedimenti amministrativi della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina, collaborando a tal fine con le altre unità organizzative;

b) esecuzione, per tutte le unità organizzative della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina, dell'in-



tera attività inerente agli appalti e ai contratti, nonché assunzione degli impegni di spesa e relativa liquidazione;

c) consulenza amministrativa alle scuole dell'infanzia e alle scuole ed espletamento di procedimenti amministrativi nel loro interesse;

d) coordinamento in materia di ordinamento del sistema di istruzione e formazione;

e) gestione del bilancio;

f) coordinamento e gestione degli organici del personale pedagogico e insegnante provinciale, in cooperazione con la Direzione provinciale;

g) assegnazione delle risorse di personale alle scuole;

h) potestà disciplinare nei confronti del personale docente delle scuole a carattere statale;

i) concorsi, assunzione in servizio e mobilità delle e dei dirigenti scolastici e del personale ispettivo;

j) contrattazione collettiva provinciale e decentrata;

k) contrattazione in materia di mobilità del personale pedagogico e insegnante;

l) coordinamento delle attività amministrative trasversali;

m) concessione di contributi per la promozione della cultura e della lingua ladina e delle politiche giovanili;

n) programmazione e attuazione di eventi culturali sia in gestione diretta sia in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni;

o) coordinamento in riferimento ai compiti istituzionali negli ambiti della cultura e della lingua ladina, nonché delle politiche giovanili.

2. La ripartizione amministrazione scuola e cultura ladina è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio amministrazione scolastica, che ha le seguenti competenze:

1) nell'ambito della gestione del personale docente e dirigente:

1.1 predisposizione di graduatorie e concorsi;

1.2 assunzioni a tempo indeterminato;

1.3 individuazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato;

1.4 inquadramento e sviluppo di carriera del personale docente e dirigente a tempo indeterminato;

1.5 stato giuridico, trattamento economico, attribuzione di benefici economici previsti dai contratti collettivi;

1.6 titoli di ammissione all'insegnamento, albo professionale del personale docente;

1.7 riconoscimento di qualifiche professionali del personale pedagogico e docente conseguite all'estero;

1.8 riconoscimento di titoli di studio, equipollenze;

1.9 banca dati del personale docente, gestione dell'archivio;

2) nell'ambito della amministrazione scolastica:

2.1 assegnazione delle risorse di personale alle scuole dell'infanzia e alle scuole;

2.2 organici delle scuole dell'infanzia e delle scuole;

2.3 iscrizione di alunne e alunni e formazione delle classi;

2.4 banche dati alunne e alunni – ASTAT, POPCORN;

2.5 assunzione e mobilità del personale docente;

2.6 istituzione, soppressione e denominazione di scuole dell'infanzia e scuole, piano di distribuzione;

3) nell'ambito del finanziamento scolastico:

3.1 finanziamento del circolo di scuola dell'infanzia, delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali (disciplina, controllo e consulenza);

3.2 forniture e servizi per le scuole dell'infanzia e per le scuole;

3.3 consulenza in materia di bilancio e di appalti di servizi e forniture per le scuole;

3.4 gestione del bilancio della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina;

3.5 adozione degli atti di liquidazione della spesa;

4) nell'ambito dell'amministrazione generale:

4.1 gestione degli stanziamenti di spesa affidati alla responsabilità della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina;

4.2 verifica della normativa in materia di appalti pubblici e contratti;

4.3 consulenza in materia di affidamento di appalti e contratti;

4.4 appalti pubblici e contratti e adozione degli atti di liquidazione delle spese relative a queste attività;

4.5 contabilità delle scuole (disciplina, controllo e approvazioni, consulenza);

4.6 determinazione del fabbisogno per acquisti centralizzati;

b) ufficio cultura ladina e giovani, che ha le seguenti competenze:

1) promozione, sviluppo e salvaguardia della lingua ladina;

2) istruttoria delle domande di contributo per il sostegno della letteratura ladina e multilingue e relativa liquidazione degli atti di spesa;


3) realizzazione di eventi culturali volti a rafforzare e sviluppare l'identità, la lingua e la cultura ladina, nonché a promuovere l'offerta culturale e la partecipazione culturale di tutte le cittadine e tutti i cittadini;

4) istruttoria delle domande di contributo nei diversi settori della cultura e relativa liquidazione degli atti di spesa, secondo le disposizioni di legge;

5) promozione di un'offerta culturale diversificata e di alta qualità e incentivazione di artiste e artisti, giovani inclusi;

6) diffusione della cultura e dell'arte ladina a livello nazionale ed internazionale;

7) tutti i compiti istituzionali nel campo della cultura: partecipazione a e realizzazione di eventi, progetti e misure in cooperazione con i dipartimenti competenti in



materia di cultura italiana e tedesca, nonché rappresentanza negli organi collegiali, ove prevista;

8) partecipazione a enti di interesse provinciale, in particolare a enti ladini ed enti con sede nelle valli ladine;

9) realizzazione diretta di eventi culturali per promuovere il percorso di crescita spirituale, religiosa, culturale, sociale e fisica delle giovani ladine e dei giovani ladini;

10) istruttoria delle domande di contributo nei vari settori delle politiche giovanili e relativa liquidazione degli atti di spesa, secondo le disposizioni di legge;

11) tutti i compiti istituzionali nel settore delle politiche giovanili: partecipazione a e realizzazione di eventi, progetti e misure in collaborazione con i dipartimenti competenti in materia di cultura italiana e tedesca, nonché rappresentanza negli organi collegiali, ove prevista.

Art. 56.

Servizio provinciale di valutazione dell'istruzione e formazione ladina

1. Il servizio provinciale di valutazione dell'istruzione e formazione ladina ha le seguenti competenze:

a) elaborazione di un quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole, nonché degli *standard* di qualità per l'attività del servizio di valutazione;

b) analisi e valutazione della misura in cui i singoli circoli di scuola dell'infanzia e le singole istituzioni scolastiche abbiano raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle leggi provinciali, dalle indicazioni provinciali nonché dai progetti educativo-formativi e piani dell'offerta formativa;

c) raccolta sistematica, analisi e interpretazione dei dati di rilievo ai fini della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale;

d) partecipazione a programmi di valutazione a livello nazionale e internazionale, sostegno dei circoli di scuola dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche nella loro realizzazione e analisi dei loro risultati rilevanti per la Provincia autonoma di Bolzano;

e) pubblicazione dei risultati in forma aggregata e anonima e messa a disposizione alle singole scuole dei dati scorporati per ciascuna di esse.

Capo XIII

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, FORESTE,
TURISMO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 57.

Ripartizione agricoltura

1. La ripartizione agricoltura ha le seguenti competenze:

- a) masi chiusi, usi civici e comunità agrarie;
- b) bonifica e riordino fondiario;
- c) edilizia rurale;
- d) zootecnia;
- e) agevolazioni fiscali;

f) promozione dell'attività agricola in applicazione della normativa UE, statale e provinciale;

g) gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole;

h) agricoltura sociale;

i) meccanizzazione agricola;

j) danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche, misure di emergenza, fondi di solidarietà;

k) frutti- e viticoltura;

l) servizio fitosanitario provinciale;

m) controllo e certificazione dei prodotti sementieri;

n) servizio veterinario provinciale;

o) coordinamento degli interventi per lo sviluppo rurale, comprese l'elaborazione e la presentazione del relativo programma;

p) coordinamento degli interventi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

2. La ripartizione agricoltura è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio zootecnia, che ha le seguenti competenze:

1) aiuti a favore delle organizzazioni nel settore zootecnico e lattiero-caseario;

2) amministrazione e controllo delle dichiarazioni obbligatorie del latte nonché consulenza;

3) registri nel settore zootecnico;

4) aiuti per il pagamento di premi assicurativi a favore del settore zootecnico;

5) aiuti a favore della zootecnia e del benessere e della salute animale;

6) aiuti a favore dell'apicoltura, del settore avicolo e della coltivazione di cereali nonché consulenza;

7) aiuti per investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti animali;

8) riconoscimento per la registrazione e controlli nel settore della produzione di uova;

9) vigilanza e controllo delle associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame;

b) ufficio frutti e viticoltura, che ha le seguenti competenze:

1) aiuti per investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti di origine vegetale;

2) aiuti a favore delle aziende ortofloricole, dei vivai frutticoli e viticoli nonché consulenza;


3) aiuti a favore della coltivazione di drupacee e piccoli frutti e della produzione di patate da seme nonché consulenza;

4) aiuti a favore della lotta alle fitopatie e consulenza;

5) organizzazione comune di mercato per i prodotti ortofrutticoli e del mercato vitivinicolo e rispettivi controlli;

6) schedario viticolo: gestione delle superfici e delle conduttrici e dei conduttori delle aziende;

7) albo professionale delle giardinieri e dei giardinieri;



8) certificati di abilitazione per utilizzatrici e utilizzatori professionali e per consulenti sui prodotti fitosanitari;

9) servizio fitosanitario provinciale;

c) ufficio proprietà coltivatrice, che ha le seguenti competenze:

1) masi chiusi;

2) attribuzione della denominazione «maso avito»;

3) aiuti per il primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori nonché consulenza;

4) elenco delle associazioni agrarie, consulenza, vigilanza e autorizzazione;

5) diritti di uso civico;

6) certificazione della qualifica di «coltivatore diretto/coltivatrice diretta» e di «imprenditore agricolo/imprenditrice agricola professionale»;

7) assunzione di aziende agricole, acquisto di fondi rustici e di masi;

8) autorità di ricorso prevista dalla convenzione per i danni da selvaggina;

d) ufficio edilizia rurale, che ha le seguenti competenze:

1) aiuti per investimenti in imprese agricole e consulenza nonché istruttoria delle relative domande di aiuto nelle comunità comprensoriali Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina e nei Comuni di Bolzano e Nalles;

2) aiuti per le abitazioni rurali e consulenza;

3) aiuti a favore delle attività agrituristiche nonché classificazione delle relative aziende;

4) esecuzione delle opere di bonifica e relativa vigilanza nonché elaborazione di piani e progetti;

5) aiuti, attività amministrativa, vigilanza e tutela in materia di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria;

6) gestione dell'elenco provinciale delle operatrici e degli operatori dell'agricoltura sociale;

7) funzioni di polizia amministrativa;

e) ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento trasversale delle esigenze di digitalizzazione e dei servizi di *eGovernment* in agricoltura;

2) attuazione della digitalizzazione in agricoltura e relativi progetti informatici;

3) gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole;

4) coordinamento delle banche dati in agricoltura, fornitura dei dati e determinazione della loro qualità;

5) coordinamento delle misure di protezione dei dati in agricoltura e pubblicazioni sul sito web istituzionale;

6) statistica agricola;

f) ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento dell'attuazione delle misure del programma di sviluppo rurale;

2) consulenza, verifica, autorizzazione, liquidazione e rendiconto dei contributi UE, nazionali e provinciali per spese di investimento e di premi nell'ambito del piano provinciale di sviluppo rurale per:

2.1 il miglioramento delle strutture per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

2.2 il miglioramento della viabilità rurale, dei condotti di acqua potabile e antincendio nonché delle infrastrutture rurali;

2.3 il mantenimento di metodi di produzione agricoli eco-compatibili e rispettosi dell'ambiente naturale;

2.4 zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;

3) sorveglianza, monitoraggio e valutazione del programma di sviluppo rurale;

g) ufficio meccanizzazione agricola e produzione biologica, che ha le seguenti competenze:

1) promozione degli investimenti tecnici a favore delle aziende agricole e relativa consulenza;

2) tenuta dello schedario delle macchine agricole, immatricolazione delle macchine agricole e relativa consulenza;

3) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato ad aziende agricole;

4) aiuti per lavori di ripristino per ovviare ai danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche e consulenza nonché istruttoria delle relative domande di aiuto nelle comunità comprensoriali Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina e nei Comuni di Bolzano e Nalles;

5) aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni d'informazione, attività di consulenza nonché per servizi di sostituzione nell'azienda agricola;

6) elenco delle aziende ecologiche e biologiche;

7) aiuti per la produzione ecologica e biologica;

8) vigilanza sugli organismi autorizzati al controllo delle produzioni regolamentate;

9) regimi di qualità per prodotti agricoli;

10) competenza per la sede distaccata di Egna;

h) ufficio distrettuale agricoltura est, che ha le seguenti competenze:

1) espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Val d'Isarco, Val Pusteria e Alta Val d'Isarco, delle seguenti funzioni:

1.1 consulenza in relazione a investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle relative domande di contributo;

1.2 istruttoria tecnica delle domande di contributo per danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche e per situazioni di emergenza;

1.3 stime di masi e terreni agricoli, determinazione del valore di indennizzo dei danni alle proprietarie fondiarie e ai proprietari fondiari;

1.4 controlli in riferimento a iniziative agevolate e premi;



i) ufficio distrettuale agricoltura ovest, che ha le seguenti competenze:

1) espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Val Venosta e Burgraviato, escluso il Comune di Nalles, delle seguenti funzioni:

1.1 consulenza in relazione a investimenti tecnici ed edili nonché istruttoria tecnica delle relative domande di contributo;

1.2 istruttoria tecnica delle domande di contributo per danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche e per situazioni di emergenza;

1.3 stime di masi e terreni agricoli, determinazione del valore di indennizzo dei danni alle proprietarie fondiarie e ai proprietari fondiari;

1.4 controlli in riferimento a iniziative agevolate e premi;

j) servizio veterinario provinciale, che ha le seguenti competenze:

1) indirizzo, coordinamento e vigilanza sui servizi veterinari operanti in Provincia in ordine al rispetto della normativa UE, statale e provinciale;

2) gestione della struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e dei relativi ricoveri;

3) contributi per il servizio di marcatura di animali e lo smaltimento delle carcasse animali;

4) profilassi;

5) raccolta delle informazioni epidemiologiche;

6) approvvigionamento dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige di sieri, vaccini, prodotti diagnostici e terapeutici;

7) informazione e aggiornamento tecnico veterinario;

8) sanzioni amministrative in materia di veterinaria e igiene degli alimenti di origine animale, ivi compreso il latte;

9) contributi ad associazioni per la protezione degli animali;

10) consulenza in materia di allevamento e tutela di animali nonché di risanamento di malattie infettive;

11) consulenza nel settore della produzione e trasformazione di alimenti di origine animale nonché nel settore dei foraggi e medicinali;

12) guardie zoofile;

13) funzioni di polizia amministrativa.

Art. 58.

Ripartizione foreste

1. La ripartizione foreste ha le seguenti competenze:

a) patrimonio e demanio forestale della provincia;

b) vigilanza sulle proprietà boschive pubbliche e private;

c) vincolo idrogeologico e compiti di polizia forestale;

d) miglioramenti boschivi, costruzioni forestali e provvedimenti per la tutela del patrimonio forestale;

e) bonifica montana e apicoltura;

f) assestamento forestale, inventario e pianificazione forestale;

g) caccia e pesca.

2. La ripartizione foreste è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio amministrazione forestale, che ha le seguenti competenze:

1) tutela del patrimonio forestale e difesa dagli incendi boschivi: indirizzi e amministrazione;

2) sanzioni amministrative in materia forestale;

3) vincoli idrogeologici forestali: direttive e controllo;

4) equipaggiamento del personale forestale e acquisto di materiale;

5) indirizzo e coordinamento sul rilascio di pareri forestali e autorizzazioni;

6) autorizzazioni e pareri;

7) vivai forestali e boschi da seme;

8) formazione e aggiornamento del personale forestale;

9) segreteria del Comitato forestale provinciale;

10) collaborazione nella predisposizione del catasto delle valanghe;

b) ufficio economia montana, che ha le seguenti competenze:

1) esame dei progetti, amministrazione, collaudo e contabilità centrale dei lavori forestali in economia;

2) segreteria della commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche;

3) contributi e verifica tecnica per interventi silvocolturali, a favore dei pascoli e terreni montani e per il ripristino di danni causati da avversità atmosferiche;

4) contributi per la manutenzione della rete viaria rurale;

5) contributi ai sensi dei regolamenti UE nel settore foreste;

6) piani di gestione dei pascoli e delle malghe;

c) ufficio pianificazione forestale, che ha le seguenti competenze:

1) programmazione e pianificazione forestale;

2) rilievo e pianificazione delle funzioni boschive;

3) assestamento forestale;

4) sistema informativo forestale;


5) cartografia forestale, catasto ed inventario forestale;

6) programmazione gestionale delle proprietà boschive e dei beni silvopastorali: piani di gestione e scheda boschiva – controllo e collaudo;

7) silvicoltura: direttive e controllo;

8) rilievi topografici forestali;

9) gestione dello schedario masi;



d) ufficio caccia e pesca, che ha le seguenti competenze:

- 1) misure d'incentivazione;
- 2) prescrizioni e pareri nel settore caccia e pesca;
- 3) sorveglianza e controllo nelle riserve di diritto e nelle riserve private, nelle oasi di protezione faunistica, escluse quelle demaniali, e nelle bandite;
- 4) sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca;
- 5) esami venatori, esami per guardiacaccia ed esami di pesca;
- 6) riconoscimento della qualifica di guardia giurata alle addette e agli addetti alla sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;
- 7) rilascio di licenze di pesca e concessioni di diritti di pesca;
- 8) misure per la tutela del patrimonio faunistico omeotermo e ittico;
- 9) catasto delle acque da pesca;
- 10) controllo sulla detenzione e il commercio di flora e fauna minacciate e loro derivati;
- 11) osservatorio faunistico, concessioni per riserve private di caccia e autorizzazioni per centri di allevamenti di selvaggina;
- 12) controllo della detenzione di mammiferi selvatici pericolosi e rettili;
- 13) rilevamento di ecosistemi per la fauna omeotermo e ittica e di danni da selvaggina;

e) Ispettorato forestale Bolzano 1, che ha le seguenti competenze:

1) espletamento, nei Comuni di Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Bolzano, Nova Ponente, Appiano sulla strada del vino, Caldaro sulla strada del vino, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Laives, Magrè sulla strada del vino, Montagna, Egna, Vadena, Salorno, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Trodena, delle seguenti funzioni:

- 1.1 compiti di polizia forestale;
- 1.2 vigilanza e controllo nei settori del paesaggio, della natura e dell'ambiente;
- 1.3 sorveglianza e controllo dei boschi privati e pubblici e delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale;
- 1.4 prescrizioni e pareri riguardanti il vincolo idrogeologico-forestale;
- 1.5 coordinamento delle attività delle stazioni forestali;
- 1.6 progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori in economia diretta;
- 1.7 gestione tecnica ed economica dei boschi pubblici e privati, nonché descrizione boschiva;
- 1.8 autorizzazioni al taglio e martellate;
- 1.9 tutela boschiva: sorveglianza e interventi;
- 1.10 interventi in caso di calamità naturali e incendi boschivi;

1.11 compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente, nonché del servizio idrografico;

1.12 consulenza e compiti delegati della ripartizione in materia di incentivazione nei settori foreste, economia montana e alpicoltura;

f) Ispettorato forestale Bolzano 2, che ha le seguenti competenze:

1) espletamento, nei Comuni di San Genesio Atesino, Cornedo all'Isarco, Meltina, Renon, Sarentino, Tires, Nova Levante, delle funzioni elencate alla lettera e);

g) Ispettorato forestale Bressanone, che ha le seguenti competenze:

1) espletamento, nei Comuni di Barbiano, Bressanone, Veltuno, Castelrotto, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, S. Cristina di Val Gardena, Ortisei, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena, Selva di Val Gardena, delle funzioni elencate alla lettera e);

h) Ispettorato forestale Brunico, che ha le seguenti competenze:

1) espletamento, nei Comuni di Badia, Valle Aurina, Brunico, Marebbe, Gais, Chienes, Corvara in Badia, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, Terento, La Valle, delle funzioni elencate alla lettera e);

i) Ispettorato forestale Merano, che ha le seguenti competenze:

1) espletamento, nei Comuni di Lagundo, Avellengo, Caines, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Rifiano, S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Scena, Senales, Tirolo, Andriano, Postal, Gargazzone, Lana, Lauregno, Marlungo, Nalles, Proves, S. Pancrazio, Tesimo, Cermes, Senale-S. Felice, Ultimo, Verano delle funzioni elencate alla lettera e);

j) Ispettorato forestale Silandro, che ha le seguenti competenze:


1) espletamento, nei Comuni di Glorenza, Curon Venosta, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre, Castelletto-Ciardes, delle funzioni elencate alla lettera e);

k) Ispettorato forestale Vipiteno, che ha le seguenti competenze:

1) espletamento, nei Comuni di Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines, Vipiteno, delle funzioni elencate alla lettera e);

l) Ispettorato forestale Monguelfo, che ha le seguenti competenze:

1) espletamento, nei Comuni di San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo, Valle di Casies, delle funzioni elencate alla lettera e).



Art. 59.

Area funzionale Turismo

L'area funzionale turismo ha le seguenti competenze:

- a) turismo, esercizi pubblici, ristori di campagna;
- b) professioni turistiche, agenzie di viaggio;
- c) guide alpine e di sci, maestri di sci;
- d) piste da sci, rifugi alpini;
- e) provvidenze per gli esercizi pubblici, gli esercizi di affittacamere e di case per ferie, per i rifugi alpini, per le organizzazioni turistiche e per le manifestazioni turistiche;

f) funzioni di polizia amministrativa.

Art. 60.

Centro di sperimentazione Laimburg

1. Il centro di sperimentazione Laimburg ha le competenze previste dal proprio statuto.

Art. 61.

Agenzia demanio provinciale

1. L'Agenzia demanio provinciale ha le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti.

Art. 62.

Agenzia per la protezione civile

1. L'Agenzia per la protezione civile ha le competenze previste dal proprio statuto.

Capo XIV

DIPARTIMENTO SALUTE, BANDA LARGA E COOPERATIVE

Art. 63.

Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

1. L'ufficio infrastrutture per telecomunicazioni ha le seguenti competenze:

- a) vigilanza sulla Radiotelevisione azienda speciale della Provincia autonoma di Bolzano (RAS);
- b) realizzazione delle dorsali e delle reti d'accesso della rete in fibra ottica provinciale;
- c) realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche;
- d) realizzazione di *hotspot* e coperture *wireless* con tecnologia satellitare;
- e) manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria della rete provinciale;
- f) consulenza e supporto tecnico per la realizzazione delle reti d'accesso comunali;
- g) risanamento e bonifiche ambientali;

h) costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti;

i) infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale.

Art. 64.

Ufficio sviluppo della cooperazione

1. L'ufficio sviluppo della cooperazione ha le seguenti competenze:


- a) vigilanza sulle cooperative;
- b) tutte le competenze riservate dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, all'autorità di vigilanza ovvero alla struttura amministrativa della provincia;
- c) tutte le competenze riservate alle autorità amministrative di vigilanza ai sensi dell'art. 316 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», e successive modifiche; in particolare svolge le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi (OCRI);
- d) procedure concorsuali e funzioni di vigilanza sulle imprese sociali previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e successive modifiche;
- e) contributi alle cooperative e alle associazioni di rappresentanza delle cooperative;
- f) finanziamento di iniziative e contributi a istituti e associazioni per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- g) enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito a carattere regionale.

Art. 65.

Ripartizione salute

1. La ripartizione salute ha le seguenti competenze:

- a) programmazione annuale e pluriennale del servizio sanitario provinciale;
- b) pianificazione degli investimenti del servizio sanitario provinciale, incluso il settore delle tecnologie informatiche;
- c) monitoraggio e controllo della programmazione provinciale ed aziendale;
- d) valutazione della *performance* del servizio sanitario provinciale e della direttrice o del direttore generale;
- e) finanziamento del servizio sanitario provinciale e valutazione delle *performance* economico-finanziarie, incluso il controllo tecnico-contabile;
- f) *governance* dei livelli essenziali di assistenza e definizione dei livelli aggiuntivi di assistenza;
- g) *governance* in materia di personale sanitario, inclusa la formazione sanitaria;
- h) predisposizione dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e accreditamento delle strutture;



- i) sistema informativo sanitario;
- j) tariffazione delle prestazioni sanitarie e determinazione della compartecipazione degli assistiti ai costi delle prestazioni sanitarie;
- k) rapporti con le istituzioni rilevanti in materia di salute a livello locale, nazionale e internazionale;
- l) sensibilizzazione e coinvolgimento dei gruppi d'interesse;
- m) comunicazione in materia di salute;
- n) commissione conciliativa per le questioni di responsabilità medica;
- o) contributi in ambito sanitario.

2. La ripartizione salute è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio assistenza sanitaria, che ha le seguenti competenze:

- 1) pianificazione, sorveglianza e valutazione delle prestazioni sanitarie in ospedale e sul territorio;
- 2) iscrizione al servizio sanitario provinciale;
- 3) assistenza sanitaria transfrontaliera, anche in applicazione di accordi internazionali;
- 4) medici convenzionati di medicina generale, pediatri e pediatri di libera scelta nonché medici specialisti ambulatoriali, incluse le contrattazioni collettive;
- 5) sanzioni amministrative per dichiarazioni mendaci nell'ambito della spesa sanitaria;
- 6) osservatorio per la salute;
- 7) epidemiologia, rilevazioni epidemiologiche nonché registri di patologia;
- 8) gestione del sistema informativo del servizio sanitario provinciale e valutazione della *performance*;

b) ufficio governo sanitario, che ha le seguenti competenze:

- 1) infrastrutture e investimenti;
- 2) pianificazione e finanziamento di strutture sanitarie, dotazione di apparecchiature elettromedicali, tecnologie dell'informazione e arredi;
- 3) ingegneria clinica e pianificazione della dotazione di grandi apparecchiature sanitarie;
- 4) contributi per investimenti;
- 5) *e-health*, fascicolo sanitario elettronico, ricetta elettronica e sistema elettronico di prenotazione;
- 6) unità operativa governo clinico;
- 7) autorizzazione e accreditamento di erogatori privati e pubblici di prestazioni sanitarie;
- 8) *Health technology assessment-HTA* (valutazione delle tecnologie sanitarie), ricerca e innovazione;
- 9) centro per la gestione del rischio clinico, promozione e garanzia della qualità;
- 10) trasporto sanitario e servizio di soccorso;
- 11) dispositivi medici e assistenza farmaceutica;
- 12) vigilanza su farmacie e grossisti, titolari di farmacie convenzionati, incluse le contrattazioni collettive;
- 13) segreteria e gestione della commissione ricorsi per diversi ambiti dell'assistenza sanitaria;

14) approvvigionamento da terzi;

c) ufficio economia sanitaria, che ha le seguenti competenze:


- 1) pianificazione, finanziamento e *controlling* del servizio sanitario provinciale;
- 2) direttive contabili e verifica dei bilanci;
- 3) elaborazione dei nomenclatori provinciali delle prestazioni sanitarie e fissazione delle relative tariffe;
- 4) *ticket* e compartecipazione alle spese dei pazienti;
- 5) mobilità interregionale e internazionale;

d) ufficio ordinamento sanitario, che ha le seguenti competenze:

- 1) personale e formazione;
- 2) trattamento economico del personale del servizio sanitario provinciale;
- 3) organico e concorsi;
- 4) normativa in materia di personale e controllo del personale;
- 5) contratti collettivi del personale sanitario;
- 6) riconoscimento del servizio prestato all'estero;
- 7) accreditamento degli enti di formazione, osservatorio ECM e piattaforma;
- 8) qualità della formazione, *standard* minimi;
- 9) riconoscimento ed equiparazione di titoli di studio;
- 10) pianificazione e finanziamento della formazione nonché gestione dei registri;
- 11) controllo dell'assolvimento dell'obbligo di servizio dopo il completamento della formazione;
- 12) comitato etico provinciale;
- 13) biblioteca medica virtuale;
- 14) iniziative formative di rilevanza strategica;
- 15) gestione tecnico-amministrativa di progetti ministeriali in materia di ricerca;
- 16) aiuti a persone e istituzioni nel settore sanitario;
- 17) medicina di genere;

e) ufficio prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica, che ha le seguenti competenze:

- 1) *governance* in ambito di prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica;
- 2) autorità competente nel settore della sicurezza alimentare per prodotti di origine non animale, pianificazione e controllo;
- 3) sanzioni amministrative in materia di salute pubblica e sicurezza degli alimenti di origine non animale;
- 4) autorizzazioni per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari;
- 5) attività amministrative in materia di medicina legale.



Art. 66.

Scuola provinciale superiore di sanità «Claudiana»

1. La scuola provinciale superiore di sanità «Claudiana» ha le competenze previste dal proprio statuto.

Art. 67.

Radiotelevisione azienda speciale della Provincia autonoma di Bolzano

1. La Radiotelevisione azienda speciale della Provincia autonoma di Bolzano (RAS) ha le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti.

*Capo XV*DIPARTIMENTO EDILIZIA, LIBRO FONDIARIO,
CATASTO E PATRIMONIO

Art. 68.

Ripartizione edilizia e servizio tecnico

1. La ripartizione edilizia e servizio tecnico ha le seguenti competenze:


- a) progettazione, direzione e collaudi;
- b) albo dei costruttori e albo dei collaudatori;
- c) denuncia di opere in cemento armato;
- d) esame di progetti;
- e) manutenzione di beni immobili;
- f) prove su materiali per opere e prove non distruttive;
- g) rilievi topografici e rilevazioni geologiche;
- h) segreteria del comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici e della commissione provinciale consultiva per l'edilizia scolastica;
- i) appalti di lavori pubblici, anche per i servizi strade e infrastrutture.

2. La ripartizione edilizia e servizio tecnico è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) ufficio edilizia est, che ha le seguenti competenze:
 - 1) progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della provincia nelle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco, Valle Isarco, Salto-Sciliar, nonché per Bolzano la parte ad est del torrente Talvera e a sud del fiume Isarco;
 - 2) arredamento interno di costruzioni realizzate dall'ufficio;
 - 3) formazione e aggiornamento dell'elenco prezzi provinciale per il settore dell'edilizia;
 - 4) richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
 - 5) effettuazione di studi di fattibilità;
- b) ufficio edilizia ovest, che ha le seguenti competenze:
 - 1) progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della provincia nelle comunità comprensoriali Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina, Burgraviato, Val Venosta, nonché per Bolzano la parte ad ovest del torrente Talvera e a nord del fiume Isarco;

na, Burgraviato, Val Venosta, nonché per Bolzano la parte ad ovest del torrente Talvera e a nord del fiume Isarco;

- 2) arredamento interno di costruzioni realizzate dall'ufficio;
 - 3) richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
 - 4) effettuazione di studi di fattibilità;
- c) ufficio edilizia sanitaria, che ha le seguenti competenze:
- 1) progettazione, esame di progetti, direzione lavori, contabilità e collaudo per opere di edilizia sanitaria e sociale;
 - 2) arredamento interno di costruzioni realizzate dall'ufficio;
 - 3) coordinamento e controllo sui lavori di costruzione e manutenzione eseguite dalle unità sanitarie locali e dagli enti gestori dei servizi sociali;
 - 4) richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
 - 5) effettuazione di studi di fattibilità;
- d) ufficio affari amministrativi, che ha le seguenti competenze:
- 1) questioni amministrative inclusi i provvedimenti correlati fino al collaudo dell'opera, incarichi suppletivi, trattamento delle riserve, accordi bonari, risoluzione del contratto, svincolo delle fidejussioni;
 - 2) autorizzazioni al subappalto, cessioni di credito, dichiarazioni stragiudiziali;
 - 3) capitolati speciali per lavori, forniture e servizi;
 - 4) procedure aperte e negoziate per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e liquidazione delle spese;
 - 5) concorsi di idee e progettazione;
 - 6) contratti a seguito di procedure negoziate;
 - 7) accordi e convenzioni con altre amministrazioni pubbliche;
 - 8) segreteria del comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici;
- e) ufficio geologia e prove materiali, che ha le seguenti competenze:
- 1) prove distruttive e non distruttive su materiali da costruzione;
 - 2) progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudi per lavori geologici e geotecnici;
 - 3) rilevazioni e pareri geologici;
 - 4) carte delle zone a rischio;
 - 5) archivio delle mappe e dei pareri geologici provinciali;
 - 6) accettazione di denunce di opere strutturali per l'intero territorio provinciale;
 - 7) ricerca e sviluppo nei settori geologia e materiali edili.



Art. 69.

Ripartizione libro fondiario, catasto fondiario e urbano

1. La ripartizione libro fondiario, catasto fondiario e urbano ha le seguenti competenze:

a) funzioni delegate in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari;

b) funzioni delegate in materia di catasto fondiario e urbano.

2. La ripartizione libro fondiario, catasto fondiario e urbano è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ispettorato del libro fondiario, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento e supporto agli uffici periferici del libro fondiario;

b) ispettorato del catasto, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento e supporto agli uffici periferici del catasto;

2) rilevazioni geodetiche;

c) ufficio del libro fondiario di Bolzano, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Bolzano, *Nova Ponente*, San Genesio, Cornedo all'Isarco, Castelrotto, Laives, Meltina, Renon, Sarentino, Terlano, Tires, Fiè allo Sciliar e *Nova Levante*;

d) ufficio del libro fondiario di Bressanone e Chiusa, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Bressanone, Luson, Naz-Sciaves, Rio di Pusteria, Rodengo, Varna, Vandoies, Chiusa, Barbiano, Velturmo, Laion, Ortisei, Santa Cristina Val Gardena, Villandro, Funes, Ponte Gardena e Selva di Val Gardena;

e) ufficio del libro fondiario di Brunico, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Brunico, Badia, Valle Aurina, Corvara in Badia, Marebbe, Gais, Chienes, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, Terento, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia e La Valle;

f) ufficio del libro fondiario di Caldaro, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Caldaro, Appiano sulla strada del vino e Vadena;

g) ufficio del libro fondiario di Egna, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Egna, Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Magrè sulla strada del vino, Montagna, Salorno, Termeno sulla strada del vino e Trodena;

h) ufficio del libro fondiario di Merano, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Merano, Lagundo, Andriano, Postal, Gargaz-

zone, Avelengo, Caines, Lana, Lauregno, Marengo, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Senale-San Felice e Verano;

i) ufficio del libro fondiario di Monguelfo, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Monguelfo, Valle di Casies, San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto e Dobbiaco;

j) ufficio del libro fondiario di Silandro, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Silandro, Glorenza, Curon Venosta, Castelletto-Ciardes, Lasa, Laces, Malles, Martello, Prato allo Stelvio, Sluderno, Senales, Stelvio e Tubre;

k) ufficio del libro fondiario di Vipiteno, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Vipiteno, Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze e Racines;

l) ufficio del catasto di Bolzano, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i Comuni di Bolzano, *Nova Ponente*, San Genesio, Cornedo all'Isarco, Castelrotto, Laives, Meltina, Renon, Sarentino, Terlano, Tires, Fiè allo Sciliar e *Nova Levante*;

m) ufficio del catasto di Bressanone e Chiusa, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i Comuni di Bressanone, Luson, Naz-Sciaves, Rio di Pusteria, Rodengo, Varna, Vandoies, Chiusa, Barbiano, Velturmo, Laion, Ortisei, Santa Cristina Val Gardena, Villandro, Funes, Ponte Gardena e Selva di Val Gardena;

n) ufficio del catasto di Brunico, che ha le seguenti competenze:


1) tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i Comuni di Brunico, Badia, Valle Aurina, Corvara in Badia, Marebbe, Gais, Chienes, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, Terento, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia e La Valle;

o) ufficio del catasto di Egna e Caldaro, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i Comuni di Egna, Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Magrè sulla strada del vino, Montagna, Salorno, Termeno sulla strada del vino, Trodena, Caldaro, Appiano sulla strada del vino e Vadena;

p) ufficio del catasto di Merano, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i Comuni di Merano, Lagundo, Andriano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Caines, Lana, Lauregno, Marengo, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus,



Proves, Riffiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Senale-San Felice e Verano;

q) ufficio del catasto di Monguelfo, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i Comuni di Monguelfo, Valle di Casies, San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto e Dobbiaco;

r) ufficio del catasto di Silandro, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i Comuni di Silandro, Glorenza, Curon Venosta, Castebello-Ciardes, Lasa, Laces, Malles, Martello, Prato allo Stelvio, Sluderno, Senales, Stelvio e Tubre;

s) ufficio del catasto di Vipiteno, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i Comuni di Vipiteno, Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze e Racines.

Art. 70.

Ripartizione amministrazione del patrimonio

1. La ripartizione amministrazione del patrimonio ha le seguenti competenze:

a) amministrazione dei beni della provincia, escluso il demanio forestale, idrico, stradale e i beni dell'azienda speciale Laimburg;

b) stima di beni mobili ed immobili;

c) espropriazioni e occupazioni d'urgenza.

2. La ripartizione amministrazione del patrimonio è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) ufficio Estimo, che ha le seguenti competenze:

1) stima di beni mobili ed immobili e attività di consulenza tecnica, anche per enti soggetti a vigilanza e controllo da parte della provincia;

2) pareri di congruità e stati di consistenza;

3) attività di consulenza tecnica a favore della provincia, anche in sede giudiziale;

b) ufficio beni patrimoniali, che ha le seguenti competenze:

1) acquisizione, amministrazione, alienazione, dichiarazioni e versamenti inerenti all'imposta comunale dei beni immobili, nonché amministrazione dei rispettivi rapporti patrimoniali, esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg, del demanio stradale, forestale, idrico e di bonifica e le concessioni su demanio ferroviario di cui alle disposizioni vigenti in materia di Cosap;

2) affittanze e locazioni attive e passive, concessioni patrimoniali;

3) inventario dei beni mobili ed immobili patrimoniali e demaniali esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg e del demanio provinciale stradale, forestale e idrico;

4) approvvigionamento di energia ed acqua, scarico dei rifiuti liquidi e solidi per i beni suindicati;

5) stipulazione e gestione dei contratti di assicurazione, eccetto quelli rientranti nei compiti dell'ufficio assistenza scolastica;

c) ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni, che ha le seguenti competenze:

1) progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili della provincia, esclusa l'edilizia sanitaria;

2) incarichi a liberi professionisti per la progettazione e per la direzione dei lavori sopraindicati;

3) stato di consistenza degli edifici, per i quali l'ufficio è competente per la manutenzione;

4) demolizione di piccoli fabbricati abusivamente eretti;

5) richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;

6) raccolta dei dati tecnici relativi agli edifici provinciali;

7) videosorveglianza degli edifici provinciali;

d) ufficio amministrazione ed espropri, che ha le seguenti competenze:

1) valorizzazione del patrimonio della provincia;

2) consulenza e gestione amministrativa delle iniziative della provincia rientranti nella finanza di progetto (*project financing*);

3) unità funzionale incaricata della convalida e trasmissione dei dati alle banche dati delle amministrazioni pubbliche BDAP-MOP (Monitoraggio delle opere pubbliche) e AINOP (Archivio informatico delle opere pubbliche) per conto della ripartizione;

4) acquisto e cessione di beni demaniali;

5) procedure di espropriazione, di occupazione temporanea e di costituzione coattiva di servitù per pubblica utilità; emanazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi alle procedure e pagamento delle indennità stimate; registrazione fiscale dei provvedimenti e predisposizione delle istanze per i trasferimenti nel libro fondiario;

6) consulenza alle altre strutture organizzative della ripartizione su questioni amministrative e contratti.

Capo XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71.

Abrogazioni e altre disposizioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche;

b) le lettere da a) a m) del comma 1, dell'art. 3 e i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31;

c) il comma 2 dell'art. 2, il comma 4, dell'art. 6, il comma 3 dell'art. 7, i commi 3 e 5 dell'art. 8, l'art. 9,



i commi 1, 3 e 4 dell'art. 11, l'art. 12, l'articolo 13, l'art. 14, l'art. 15, il comma 1 dell'art. 15/bis, l'art. 15/ter, l'art. 16 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20;

d) i commi 2 e 3 dell'art. 2, il comma 3 dell'art. 6, il comma 3 dell'art. 7, i commi 3, 4 e 6 dell'art. 8, i commi da 2 a 4 dell'art. 10, i commi 1 e 13 dell'art. 12, i commi 1, 3 e 4 dell'art. 13, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 45;

e) il comma 2 e il primo e secondo periodo del comma 3 dell'art. 2, il comma 3 dell'articolo 5, i commi da 1 a 4 dell'art. 6, i commi 2 e 13 dell'art. 7, i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 8, l'art. 9 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3.

2. Nel comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 15 dicembre 2017, n. 45, sono soppresse le parole: «l'ufficio apprendistato e maestro artigiano nonché».

3. Il comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3, è così sostituito: «Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale scuole ladine può delegare al direttore/alla direttrice della scuola professionale ladina singole competenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del regolamento relativo alla struttura amministrativa dell'amministrazione provinciale».

Art. 72.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

2. Salvo diversa previsione, tutti i rinvii a disposizioni normative operati dal presente regolamento hanno carattere dinamico e si intendono alle disposizioni normative nella loro versione vigente.

Art. 73.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 gennaio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 febbraio 2023, n. 6.

Criteria qualitativi per i piani di attuazione ai sensi dell'allegato E, punto E1), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 2 marzo 2023, n. 9 - Sez. gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 14 febbraio 2023, n. 148;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce, in esecuzione di quanto previsto dall'allegato E, punto E1), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante «Territorio e paesaggio», e successive modifiche, di seguito nominata «legge», i criteri qualitativi per l'elaborazione dei piani di attuazione, sulla base dei quali può essere presentata una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi di nuova costruzione.

Art. 2.

Contenuti del piano d'attuazione

1. La base per il piano di attuazione è costituita, oltre che da quanto previsto all'art. 57, comma 4, della legge, da un concetto di sviluppo urbano, architettonico e paesaggistico complessivo, i cui contenuti vincolanti sono trasferiti in uno o più piani normativi che comprendono la pianificazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e le relative norme di attuazione.

Art. 3.

Contenuti di natura tecnica


1. Per i corpi di fabbrica/le costruzioni devono essere definiti:

a) la tipologia degli edifici, la distribuzione planivolumetrica, gli ingressi e il numero dei piani;

b) le quote dei piani interrati e fuori terra, le quote di gronda e di colmo in relazione alla quota zero da definire nello spazio pubblico;

c) gli allineamenti verso lo spazio pubblico e il limite di massima edificazione con indicazione di possibili lievi scostamenti;

d) le destinazioni d'uso dei corpi di fabbrica e dei piani dell'edificio.



Art. 4.

Contenuti di natura estetica

1. Dal punto di vista estetico, per i corpi di fabbrica/le costruzioni devono essere definiti:

a) la forma del tetto, la direzione delle falde e la tipologia di facciata, come per esempio facciata con aperture, facciata continua;

b) la forma e la tipologia degli elementi aggiuntivi come bovindi, balconi, sporgenze della facciata, logge, abbaini;

c) i materiali da costruzione e lo spettro di colori degli elementi di facciata trasparenti e non trasparenti, eventualmente distinti per zoccolo, zona centrale e tetto.

Art. 5.

Spazi aperti

1. Per lo spazio aperto devono essere definiti:

a) la conformazione del terreno nonché eventuali lavori di movimento terra e opere di sostegno, se necessari;

b) gli accessi e tutte le opere strutturali situate tra spazio pubblico e privato, come porticati, coperture, edifici annessi, impianti di ventilazione;

c) la tipologia e la sistemazione degli spazi aperti privati e pubblici, come pavimentazioni, aree verdi con costruzioni interrate, aree verdi profonde, giardini privati e comuni, aree gioco, parcheggi, aree ecologiche, aree per i contenitori dei rifiuti;

d) le delimitazioni, come muri perimetrali, recinzioni, cancelli, siepi;

e) la connessione con le strutture di verde pubblico e privato adiacenti.

Art. 6.

Legenda unificata

1. Ai fini del presente regolamento è utilizzata la legenda unificata di cui all'allegato A.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 febbraio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

24R00058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 marzo 2023, n. 7.

Regolamento di esecuzione relativo all'elenco provinciale delle amministratrici e degli amministratori di sostegno volontari.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 9 marzo 2023, n. 10 - Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 febbraio 2023, n. 156;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione


1. La Provincia autonoma di Bolzano istituisce, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, recante «Promozione dell'amministrazione di sostegno», l'elenco provinciale delle amministratrici e degli amministratori di sostegno volontari, di seguito denominato «elenco». L'elenco è gestito dalla ripartizione provinciale politiche sociali ed è costituito da una lista di persone fisiche che si sono dichiarate disponibili a svolgere come volontarie, sul territorio provinciale, l'incarico di amministratrice/amministratore di sostegno a favore di persone estranee al proprio nucleo familiare.

2. L'elenco è finalizzato a sostenere le giudici e i giudici tutelari nel loro compito di nomina delle amministratrici e degli amministratori di sostegno nonché i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), nella loro attività di predisposizione dei ricorsi per la nomina di amministratrici e amministratori di sostegno.

3. L'elenco non è pubblico e viene messo a disposizione del Tribunale di Bolzano e dei seguenti soggetti, affinché possano proporre il nominativo di un volontario/una volontaria nel ricorso per la nomina di un'amministratrice/un amministratore di sostegno da loro redatto:

a) enti gestori dei servizi sociali che hanno presentato richiesta specifica all'ufficio provinciale competente per le persone con disabilità, di seguito denominato ufficio;

b) enti del terzo settore che, in base al loro atto costitutivo o statuto, svolgono sul territorio provinciale una funzione connessa a quella istituzionale di nomina di un'amministratrice/un amministratore di sostegno volontaria/volontario e che hanno presentato richiesta specifica e motivata all'ufficio, da rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno.



Art. 2.

Finalità

1. Il presente regolamento di esecuzione, di seguito denominato «regolamento», individua e disciplina:

- a) i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;
- b) le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco;
- c) la titolarità del trattamento dei dati e la relativa base giuridica, le finalità del trattamento, la tipologia dei dati oggetto del trattamento, le categorie di interessati, i soggetti a cui possono essere comunicati i dati e le relative finalità, le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure di sicurezza atte a garantire un trattamento lecito e corretto, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD).

*Capo II*REQUISITI E PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE
E LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione

1. I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono i seguenti:

- a) maggiore età;
- b) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, o possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- c) residenza in Alto Adige;
- d) attestazione della partecipazione ad una formazione specifica di almeno sei ore sull'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno ai sensi della normativa vigente;
- e) possesso di un indirizzo personale di posta elettronica;
- f) non essere iscritta/iscritto all'Ordine degli avvocati di Bolzano o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bolzano.

2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco la persona richiedente assume l'impegno a partecipare almeno ogni cinque anni a incontri di aggiornamento su tematiche inerenti all'amministrazione di sostegno, della durata minima di sei ore, organizzati da un ente pubblico o un'organizzazione privata deputati a tal fine dal proprio atto costitutivo o statuto.

Art. 4.

*Procedure per l'iscrizione
e la cancellazione dall'elenco*

1. L'iscrizione all'elenco avviene su istanza della persona interessata.

2. L'istanza di iscrizione va redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio e trasmessa in via telematica all'ufficio.

3. Nell'istanza d'iscrizione la persona richiedente dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

4. L'ufficio verifica il possesso da parte della persona richiedente dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

5. L'ufficio comunica per iscritto alla persona richiedente l'esito dell'istanza e, in caso di esito positivo, provvede all'iscrizione della persona nell'elenco.

6. L'iscrizione all'elenco ha una durata quinquennale, fatta salva la possibilità di prolungare l'iscrizione prima di ogni scadenza per ulteriori cinque anni, previa richiesta della persona interessata e purché continuino a sussistere i requisiti previsti. La richiesta va presentata almeno sei mesi prima della scadenza del suddetto termine quinquennale.

7. L'ufficio avvia il procedimento per la cancellazione dall'elenco di una persona iscritta nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui la persona iscritta non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti dall'art. 3;
- b) su richiesta della stessa;
- c) in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione da parte della stessa.

8. L'elenco aggiornato viene messo a disposizione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3.

Capo III

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 5.

Liceità e finalità del trattamento


1. Per la Provincia autonoma di Bolzano in qualità di titolare del trattamento, le operazioni di trattamento dei dati personali volte all'istituzione e gestione dell'elenco e ai fini dei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese all'atto dell'iscrizione sono lecite, in quanto dirette a realizzare le finalità di pubblico interesse connesse alla promozione dell'amministrazione di sostegno, così come previsto dall'art. 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, e successive modifiche, e dall'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 6.

*Tipologia di trattamento
e tipologia di dati oggetto del trattamento*

1. L'istituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'elenco comportano il trattamento dei seguenti dati personali:

- a) nome;
- b) cognome;
- c) luogo e data di nascita;
- d) residenza;
- e) indirizzo;



- f) recapito telefonico e di posta elettronica;
- g) titolo di studio;
- h) attività professionale ed esperienze professionali.

2. La raccolta dei dati avviene direttamente presso gli interessati, ossia coloro che presentano istanza di iscrizione all'elenco.

3. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) viene resa agli interessati all'atto della richiesta di iscrizione.

4. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del RGPD, in sede di acquisizione della documentazione attestante i requisiti. L'accertamento dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento è indispensabile per l'iscrizione all'elenco ed è effettuato anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

5. I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo degli stessi in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

6. I dati personali contenuti nell'elenco sono aggiornati tempestivamente a seguito di comunicazione di variazioni da parte dell'interessata/interessato.

7. I dati oggetto del trattamento sono conservati per la durata dell'iscrizione dell'interessata/interessato all'elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del presente regolamento, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

8. Il trattamento dei dati non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 7.

Comunicazione e destinatari dei dati.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente regolamento, l'elenco può essere messo a disposizione dei seguenti soggetti:

a) Tribunale di Bolzano, per le finalità di cui all'art. 404 del codice civile;

b) enti gestori dei servizi sociali di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del presente regolamento, per le finalità di cui all'art. 406 del codice civile;

c) enti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del presente regolamento, per l'attività di sostegno alle persone interessate nella redazione dei ricorsi per la nomina di un'amministratrice/un amministratore di sostegno, affinché possano proporre nel ricorso il nominativo di un'amministratrice/un amministratore di sostegno volontaria/volontario iscritta/iscritto all'elenco.

2. I predetti soggetti trattano i dati personali contenuti nell'elenco in qualità di autonomi titolari.

Art. 8.

Misure tecniche ed organizzative

1. La Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati personali delle persone iscritte all'elenco, tenendo conto del contesto, delle specifiche finalità del trattamento, della tipologia dei dati personali trattati, delle categorie di interessati, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.

2. Per la messa a disposizione dell'elenco, ai sensi dell'art. 1, comma 3, la Provincia autonoma di Bolzano si riserva di utilizzare un apposito applicativo. In tal caso verranno adottate le misure tecniche per la sicurezza dei dati personali utilizzate da tale applicativo.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Norme transitorie

1. Le persone iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono confermare l'iscrizione all'ufficio entro tre mesi dalla suddetta data, pena la loro cancellazione dall'elenco.

2. I nominativi delle avvocate e degli avvocati, delle commercialiste e dei commercialisti nonché delle esperte e degli esperti contabili iscritti negli ordini professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), verranno cancellati d'ufficio dall'elenco entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine per la presentazione della richiesta di messa a disposizione dell'elenco per l'anno corrente di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 marzo 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00059



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2023, n. 0171/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, in attuazione degli articoli 11, comma 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell'11 ottobre 2023, n. 41)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), finalizzata alla promozione di iniziative volte ad un'efficace gestione del fenomeno migratorio, favorendo, nell'ambito di una cornice di legalità, lo sviluppo armonioso di relazioni tra le persone, con l'obiettivo generale di mitigare l'impatto sociale del fenomeno migratorio nel territorio regionale;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 9/2023, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge regionale, «Con regolamento regionale, in relazione agli interventi contributivi di cui ai capi II e III, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze e dei rendiconti, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per le attività di verifica e controllo. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini dei procedimenti»;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, in attuazione degli articoli 11, comma 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta n. 1515 del 29 settembre 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, in attuazione degli articoli 11, comma 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, in attuazione degli articoli 11, comma 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)

(Omissis).

Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 11, comma 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), di seguito legge, disciplina i contributi per interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, previa procedura valutativa a graduatoria delle domande.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per firma digitale valida la firma basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.



Capo II

SOGGETTI RICHIEDENTI E PARTENARIATO

Art. 3.

Soggetti richiedenti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti privati iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato, come descritto all'art. 4.

3. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

2. Ciascuno dei partner può fornire un apporto in termini di servizi, di logistica o di personale.

*Capo III*PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI
E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 5.

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che prevedano attività volte alla creazione e al mantenimento di reti territoriali di:

- a) primo contatto per l'emersione di potenziali vittime di tratta o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati;
- b) identificazione delle vittime anche presso le ommissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
- c) protezione immediata e prima assistenza sanitaria, legale, psicologica, accoglienza residenziale o semi-residenziale.

2. I progetti di cui al comma 1 si svolgono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo alla data di presentazione del rendiconto:

- a) spese per mediatori linguistici e culturali, educatori, operatori, tutor, assistenti sociali, consulenti legali, esperti della materia, psico-

logi, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario;

- b) spese per le utenze degli alloggi riservati alla protezione delle vittime;
- c) spese per borse lavoro o tirocini destinati ai beneficiari;
- d) spese per la gestione amministrativa del progetto ed il coordinamento;
- e) spese per compensi ad altri soggetti per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, doni e omaggi;
- g) spese di rappresentanza.

Art. 9.

Documentazione della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

2. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalla busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24.

3. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 10.

Documentazione comprovante la realizzazione del progetto

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio competente in materia di immigrazione, presso la propria

sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 11.

Ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili per le iniziative progettuali di cui all'art. 5, comma 1, sono calcolati in funzione del numero delle persone destinatarie degli interventi, al costo unitario di 400 euro mensili.

2. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.

Capo IV

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12.

Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda è redatta attraverso l'utilizzo della modulistica adottata con decreto dal Direttore competente o suo delegato, è presen-



tata, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, al Servizio competente in materia di immigrazione, di seguito Servizio.

2. In caso di invio di più domande relative alla stessa iniziativa progettuale è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) il preventivo di spesa che indichi le spese relative alle attività che si intendono realizzare, nonché il relativo contributo richiesto;

b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi valutativi;

c) il cronoprogramma delle attività progettuali;

d) l'eventuale accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner.

Art. 13.

Cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate oltre il termine di scadenza;

b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'art. 3;

c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 12, comma 1;

d) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;

e) prive della documentazione indicata all'art. 12, comma 3, lettere a), b) e c);

f) relativamente alle quali non sia prodotta, entro i termini di cui all'art. 15, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 14.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Capo V

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15.

Istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

3. Non viene richiesta alcuna integrazione:

a) qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'art. 12, comma 3, lettere a), b) e c);

b) qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio relativo ad un criterio di valutazione.

Art. 16.

Commissione di valutazione

1. I progetti di cui all'art. 5 risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, vengono valutati da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione. La Commissione è composta dal Presidente e da due esperti con funzioni specialistiche individuati dal Direttore competente in materia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi.

Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal Presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di immigrazione, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

3. La commissione di valutazione attribuisce i punteggi relativi ai criteri di cui all'allegato A al presente regolamento sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.

Art. 17.

Criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nell'allegato A al presente regolamento i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dal punteggio conseguito nel criterio 2 «Qualità della proposta progettuale» e, in secondo ordine, dalla data di presentazione delle domande.

Art. 18.

Graduatoria dei progetti ammissibili

1. Con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle attività in materia di immigrazione.


2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine, il contributo si intende accettato.

Art. 19.

Concessione ed erogazione anticipata dei contributi

1. I contributi sono concessi entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 70 per cento del contributo concesso. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese si applica l'art. 39 della legge regionale n. 7/2000.

2. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello scorrimento della graduatoria.



Capo VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 20.

Rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato e pubblicata sul sito istituzionale della Regione, è presentata ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la relazione riepilogativa del progetto realizzato.

Art. 21.

Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, è presentata al Servizio ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it entro il termine stabilito nel decreto di concessione. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta su richiesta motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 22.

Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, la rendicontazione è approvata entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 23

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato qualora, in sede di rendicontazione, emerga che la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

Capo VII

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO
E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 24.

obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti a:

a) apporre il logo della Regione sul materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;

b) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;

c) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato.

Art. 25.

Variazioni del progetto

1. In fase di attuazione, su richiesta del soggetto beneficiario, possono essere autorizzate dal Servizio modifiche al progetto finanziato. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte non mutino la sostanza del progetto.

2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 comportino una sostanziale modifica del progetto originario, il Servizio competente può rigettare l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la revoca e restituzione del contributo erogato.

Art. 26.

Revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 21, commi 1 o 2;

c) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'art. 22, comma 2;

d) progetto realizzato diverso da quello presentato, ai sensi dell'art. 25, comma 2.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 29.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



(RIFERITO ALL'ARTICOLO 16 e 17)
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

n	Descrizione criterio	punteggio
1	<p>Partenariato Capacità del soggetto proponente di coinvolgere altri soggetti nella realizzazione delle attività in qualità di partner:</p> <p>0 punti: nessun soggetto partner; 1 punti: un soggetto partner; 2 punti: due soggetti partner; 3 punti: oltre tre soggetti partner.</p>	0 - 3
2	<p>Qualità della proposta progettuale Chiara definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto e relativo cronoprogramma delle attività con riferimento ad ogni intervento.</p> <p>0 punto: scarsa; 4 punti: sufficiente; 8 punti: buona; 12 punti: discreta; 16 punti: ottima;</p>	0 - 16
3	<p>Preventivo di spesa Coerenza fra il budget di progetto e le attività previste.</p> <p>0 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 4 punti: buona; 6 punti: discreta; 8 punti: ottima;</p>	0 - 8
4	<p>Gruppo di lavoro Composizione del gruppo di lavoro: competenze delle figure professionali coinvolte funzionali alla realizzazione del progetto</p> <p>1 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 4 punti: discreta; 5 punti: ottima</p>	1 - 5
5	<p>Prodotti Produzione di output del progetto (in particolare materiali multimediali, grafici), nonché loro fruibilità all'esterno.</p> <p>0 punti: nessun output; 1 punto: sufficiente; 2 punti discreta; 3 punti ottima.</p>	0 - 3
6	<p>Complementarietà Descrizione degli interventi che favoriscono la complementarietà con opportunità disponibili a livello territoriale.</p> <p>0 punti: nessuna complementarietà; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 5 punti ottima.</p>	0 - 5



7	Innovatività Innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, strumenti adottati). 0 punti: nessuna innovatività; 1 punto: sufficiente; 2 punti: discreta; 3 punti: buona.	0 - 3
8	Replicabilità Descrizione degli interventi che favoriscono la replicabilità a livello territoriale 0 punti: nessuna replicabilità; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 5 punti: ottima	0 - 5
TOTALE		48

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2023, n. 0175/Pres.

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in attuazione dell'articolo 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 25 ottobre 2023, n. 43)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (legge di stabilità 2023) e, in particolare:

il comma 69, per il quale la regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva;

il comma 70, in ragione del quale i contributi di cui al predetto comma 69 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, che finanzino progetti promossi da:

- a) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia;
- b) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;
- c) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;
- d) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia;

Visti, altresì, del predetto art. 6:

il comma 72, in ragione del quale per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 70 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese e per le persone fisiche;

il comma 75, il quale dispone che ai soggetti di cui al già citato comma 70 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti «*de minimis*», secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale, nella misura del 40 per cento delle erogazioni liberali effettuate;



Richiamati dell'art. 6 in argomento, i commi 77 e 78 per i quali, con regolamento regionale, sono disciplinati:

il sistema di prenotazione del contributo e il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade;

le modalità di individuazione dei progetti di intervento finanziabili con erogazioni liberali tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia di sport e del valore economico complessivo degli interventi stessi;

le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1306 del 25 agosto 2023, recante «Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in attuazione dell'art. 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (legge di stabilità 2023). Approvazione preliminare.»;

Visto, altresì, che ai sensi dell'art. 6, comma 78 della legge regionale n. 22/2022 il regolamento è approvato previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente;

Rilevato che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 26 settembre 2023, ha espresso parere favorevole sulla deliberazione della giunta regionale n. 1306 del 25 agosto 2023;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1537 del 6 ottobre 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in attuazione dell'art. 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (legge di stabilità 2023)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in attuazione dell'art. 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (legge di stabilità 2023).

(Omissis).

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (legge di stabilità 2023) definisce le condizioni per la concessione dei contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

b) grandi imprese (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera a);

c) prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive: la prevalenza delle voci di costo connesse alle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive o alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva, all'interno dei costi di produzione dell'ultimo bilancio approvato ovvero la prevalenza del personale dedicato alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive o alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva rispetto al totale del personale impiegato.

d) progetti d'intervento finanziabili: i progetti di cui all'art. 9, proposti dai promotori accreditati di cui alla lettera m), inseriti nell'elenco di cui all'art. 17;

e) impiantistica sportiva: le strutture conformate e attrezzate per lo svolgimento di attività sportiva, comprendenti le parti funzionali come di seguito definite:

1) spazi per attività sportiva: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente;

2) servizi di supporto: spazi di un impianto sportivo comprendenti spogliatoi per atleti, istruttori, giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso, locali antidoping ovvero di controllo, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi comprensivi della sede sociale, parcheggi interni al perimetro dell'impianto;

3) impianti tecnici: apparati funzionalmente serventi gli spazi per l'attività sportiva, o i servizi di supporto, ovvero entrambi e indicativamente ricompresi nella seguente elencazione: impianti idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio;



f) promozione di attività sportiva: qualsiasi forma di attività fisica promossa e organizzata dai soggetti di cui alla lettera m), inserita in calendari degli organismi sportivi ovvero in annualità sportive autonome, esercitata in gruppo o individualmente da persone fisiche riconducibili ai soggetti medesimi e praticata sia per finalità agonistico competitive, sia con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, dello sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, favorendo la leale competitività e il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;

g) organizzazione di attività sportiva: organizzazione di una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;

h) valore economico di un intervento: somma delle spese imputabili a un promotore accreditato di cui alla lettera m) per la realizzazione di un progetto di cui alla lettera d);

i) organismi sportivi: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche, Enti di Promozione Paralimpica, Enti di Promozione Sportiva Paralimpica e Associazioni Benemerite;

l) comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale: i comitati di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport);

m) promotori accreditati: i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 10, accreditati ai sensi dell'art. 13;

n) beneficiari dell'erogazione liberale: i promotori di cui alla lettera m), i cui progetti d'intervento sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 17;

o) beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta: le persone fisiche, le imprese e le fondazioni aventi i requisiti di cui all'art. 7, che abbiano effettuato un'erogazione liberale a favore di uno dei beneficiari di cui alla lettera n), per la realizzazione di uno dei progetti di cui alla lettera d);

p) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

Capo II REGIMI DI AIUTO

Art. 3.

Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica, non supera euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola *de minimis*, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 4.

Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013

1. Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima «impresa unica», non supera 25.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;

b) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola *de minimis*, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) 1408/2013.

Art. 5.

Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014

1. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 717/2014, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 717/2014, a una medesima impresa unica, non supera 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola *de minimis*, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della



Repubblica n. 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) 717/2014.

Art. 6.
Cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dai regolamenti di cui al Capo II e comunque nel limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.

Capo III
BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Art. 7.
Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche che non si trovino in stato di interdizione o inabilitazione ovvero non abbiano limitazioni alla capacità di agire tali da non poter disporre delle risorse funzionali all'erogazione liberale;

b) le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

c) le grandi imprese;

d) le fondazioni, escluse le fondazioni bancarie.

2. I soggetti di cui al comma 1, possiedono i seguenti requisiti:

a) hanno la sede legale o operativa ovvero la residenza o il domicilio fiscale in Friuli-Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda;

b) finanziano uno dei progetti di cui all'art. 9, comma 1;

c) finanziano i progetti con un importo minimo pari a:

1) 10.000,00 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese;

2) 5.000,00 euro per le micro e piccole imprese e per le persone fisiche.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) sono regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese delle CCIAA;

b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o non sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

e) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera d) possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) sono iscritti nel registro delle persone giuridiche o nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

b) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 231/2001;

c) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

Art. 8.
Intensità dell'agevolazione

1. Ai soggetti di cui all'art. 7, è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, in misura pari al 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'art. 9.

Capo IV
PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO

Art. 9.
Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti di intervento localizzati in Friuli-Venezia Giulia, promossi dai soggetti di cui all'art. 10, individuati ai sensi dell'art. 16 e il cui valore economico non è inferiore:

a) a 10.000,00 euro per gli interventi volti all'organizzazione di attività sportive;

b) a 30.000,00 euro per gli interventi volti alla promozione di attività sportive;

c) a 40.000,00 euro per gli interventi volti alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva.

2. I progetti di intervento finanziabili sono inseriti nell'elenco di cui all'art. 17.

Art. 10.
Promotori dei progetti finanziabili

1. Sono promotori dei progetti finanziabili di cui all'art. 9, comma 1:

a) i soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia;

b) i soggetti privati, senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;

c) le società cooperative con sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;

d) gli enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia.

2. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportiva prevista dal comma 1, lettere b) e c), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.

3. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportiva prevista dal comma 1, lettere b):

a) per le Associazioni sportive dilettantistiche e per le Società sportive dilettantistiche è accertata dall'iscrizione delle stesse nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);

b) per i comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale è accertata dall'atto, in forma scritta, recante l'accordo intervenuto tra gli associati.



4. L'assenza di finalità lucrative prevista dal comma 1, lettera *b*) è accertata:

a) per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche dall'affiliazione a un organismo sportivo;

b) per gli enti del terzo settore dall'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.);

Art. 11.

Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili

1. I promotori dei progetti predispongono e presentano la domanda di accreditamento esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande di accreditamento, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più domande di accreditamento, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda valida presentata in ordine di tempo.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate allo sport.

5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 10 e la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente l'accredитamento;

b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

c) la copia del documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione;

d) la copia della procura sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di domanda sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante.

6. I fac-simili dei documenti di cui al comma 5 sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

Art. 12.

Inammissibilità della domanda di accreditamento

1. Sono inammissibili le domande:

a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 10;

b) prive delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 11, comma 5, lettera *a*);

c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'art. 11, comma 1.

Art. 13.

Accreditamento dei promotori

1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, sono inseriti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, in un elenco regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport.

2. L'accredитamento decorre dalla data della domanda e sino alla conclusione dell'anno successivo a quello di inserimento di un progetto finanziabile nell'elenco di cui all'art. 17.

3. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'elenco di cui al comma 1, è tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di sport.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1 comporta la cancellazione dall'elenco.

5. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 è disposta con decreto del direttore centrale competente in materia di sport.

Art. 14.

Presentazione dei progetti finanziabili tramite erogazione liberale

1. I soggetti di cui all'art. 10, accreditati ai sensi dell'art. 13, presentano alla Direzione centrale competente in materia di sport, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 82/2005, i progetti che intendono candidare a finanziamento, redatti secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione dei progetti d'intervento finanziabili, pubblicate sulla medesima pagina web. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più progetti di intervento aventi il medesimo contenuto, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima presentazione valida in ordine di tempo.

2. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti relativi all'organizzazione di attività sportive la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata e del termine previsto per la conclusione delle attività;

b) il piano economico finanziario preventivo, di importo non inferiore alla soglia di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a*), che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati;

c) le dichiarazioni sostitutive attestanti la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato;

d) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679;

e) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 19, sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura;

f) la copia del documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. Ai fini del rispetto della soglia di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a*), sono computabili le seguenti spese relative ai progetti di cui al comma 2:

a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;

b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori;

c) spese per locazione o concessione di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;

d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;

f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e *gadget*;


g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;

h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;

i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle federazioni e alle organizzazioni sportive.

4. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti relativi alla promozione di attività sportive la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata e del termine previsto per la conclusione delle attività;



b) il piano economico finanziario preventivo, di importo non inferiore alla soglia di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati;

c) le dichiarazioni sostitutive attestanti la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato, ai sensi del comma 1;

d) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679;

e) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 19, sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura;

f) la copia documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

5. Ai fini del rispetto della soglia di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), sono computabili le seguenti spese relative ai progetti di cui al comma 4:

a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi dirigenti e collaboratori;

b) compensi per arbitri, tecnici, cronometristi e collaboratori;

c) rimborsi chilometrici per l'utilizzo del veicolo e per pedaggio autostradale per dirigenti, accompagnatori, e staff per gli spostamenti, anche non legati a gare o manifestazioni sportive, per un importo massimo annuo pari a 1.000,00 euro. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI;

d) spese di locazione o concessione di impianti sportivi;

e) noleggio di mezzi di trasporto per atleti ed accompagnatori e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'attività di cui al comma 4;

f) acquisto di mezzi di trasporto per atleti ed accompagnatori e acquisto di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'attività di cui al comma 4;

g) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'attività sportiva svolta;

h) spese per assistenza sanitaria e spese mediche strettamente inerenti l'attività sportiva svolta;

i) spese per coperture assicurative e per tasse versate agli organismi sportivi;

l) spese generali di funzionamento nel limite massimo di 10.000,00 euro: in particolare, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi.

6. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti relativi alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa dell'intervento, con indicazione del termine previsto per la conclusione delle attività;

b) il quadro economico dell'intervento unitamente a un computo metrico estimativo a corpo o a misura;

c) le dichiarazioni sostitutive attestanti la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato;

d) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679;

e) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 19 sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura;

f) la copia del documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

7. Ai fini del rispetto della soglia di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), sono computabili le spese relative ai progetti di cui al comma 6, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento stesso e consi-

stenti, in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l'IVA qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

8. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2, 4 e 6, sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

9. Non possono essere candidati al finanziamento progetti relativi a interventi che abbiano avuto inizio nell'anno antecedente a quello di presentazione dei progetti stessi ovvero siano conclusi alla data di presentazione dei progetti medesimi.

Art. 15.

Inammissibilità della presentazione del progetto

1. Sono inammissibili le presentazioni dei progetti:

a) presentate da soggetti diversi da quelli accreditati, inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 13, comma 1;

b) prive delle dichiarazioni sostitutive e degli impegni di cui all'art. 14, comma 2, lettere c), ed e), comma 4, lettere c), ed e) e comma 6, lettere c), ed e).

c) i cui importi complessivi siano inferiori alle soglie di cui all'art. 9, comma 1;

d) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'art. 14, comma 1;

e) relative ad attività di cui all'art. 14, comma 9.

Art. 16.

Individuazione dei progetti

1. Con decreto del direttore centrale competente in materia di sport sono individuati i progetti d'intervento presentati ai sensi dell'art. 14 finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta, che abbiano totalizzato, su valutazione della Commissione di cui all'art. 18, il seguente punteggio minimo:

a) 8 punti per i progetti relativi all'organizzazione di attività sportive;

b) 5 punti per i progetti relativi alla promozione di attività sportive;

c) 6 punti per i progetti di valorizzazione dell'impiantistica sportiva.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.

3. Gli interventi di cui all'art. 14, comma 2 sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 3:

a) storicità, intesa come numero delle edizioni svolte comprensivo di quella oggetto della domanda e punteggio massimo attribuibile alle manifestazioni con storicità pari ad almeno venti anni;

b) durata, ovvero numero di giorni di effettivo svolgimento della manifestazione;

c) rilevanza della manifestazione, in relazione alla valenza regionale, transfrontaliera, nazionale, o internazionale;


d) numero di atleti partecipanti e punteggio massimo attribuibile alle manifestazioni con almeno cento partecipanti;

e) indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale, nazionale o internazionale;

f) impatto territoriale e sociale rappresentato da: l'organizzazione di eventi collaterali alla manifestazione sportiva, la partecipazione alla gara di atleti con disabilità, la presenza di *testimonials* sportivi di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato 1 punto;

g) livello degli atleti partecipanti, quali nazionali di categoria giovanile, nazionali assoluti, internazionali assoluti;

h) dimensioni organizzative, date dal numero delle associazioni sportive, operanti nel territorio regionale, che collaborano ufficialmente all'organizzazione della manifestazione mediante l'apporto di beni e servizi, esclusi i conferimenti in denaro.



4. Gli interventi di cui all'art. 14, comma 4, sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 3:

a) continuità, intesa come numero di annualità sportive nelle quali sono state organizzate attività a favore di atleti tesserati e punteggio massimo attribuibile ad una continuità pari ad almeno vent'anni;

b) durata, ovvero numero di giorni di effettivo svolgimento delle attività;

c) numero di atleti tesserati e punteggio massimo attribuibile in presenza di almeno cento tesserati;

d) numero di atleti tesserati nelle categorie giovanili e punteggio massimo attribuibile quando detta categoria è almeno pari all'80 per cento del numero totale di tesserati;

e) numero di atleti disabili tesserati e punteggio massimo attribuibile quando detti atleti sono pari al 100 per cento del numero totale di tesserati;

f) impatto territoriale e sociale rappresentato da: distribuzione territoriale dei tesserati, realizzazione di attività nelle scuole, realizzazione di attività specifiche.

5. Gli interventi di cui all'art. 14, comma 6, sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 3:

a) impianto sportivo sede di competizioni o manifestazioni sportive agonistiche di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive;

b) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate a soggetti disabili;

c) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti minorenni o tesserati nelle categorie giovanili;

d) previsione di lavori su servizi di supporto;

e) previsione di lavori su spazi per attività sportive;

f) previsione di lavori su spazi per il pubblico;

g) previsione di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Sono inseriti nell'elenco di cui all'art. 17, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, i progetti inseriti in graduatoria o positivamente valutati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale n. 8/2003, promossi da promotori accreditati e il cui valore complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'art. 9, comma 1:

a) art. 3 (Incentivi per investimenti in materia di impiantistica sportiva);

b) art. 4 (Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi);

c) art. 11 (Contributi per manifestazioni sportive);

d) art. 12 (Contributi per eventi sportivi eccezionali);

e) art. 13 (Contributi annui a enti di promozione sportiva);

f) art. 18 (Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio);

g) art. 18-bis (Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità).

7. Sono inseriti nell'elenco di cui all'art. 17, a istanza di parte esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, i progetti inseriti in graduatoria ai sensi dell'art. 6, commi da 50 a 55 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (legge di stabilità 2022), promossi da promotori accreditati e il cui valore complessivo non sia inferiore alle soglie di cui all'art. 9, comma 1.

8. I fac-simili delle domande di cui ai commi 5 e 6, sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

Art. 17.

Elenco dei progetti d'intervento finanziabili

1. L'elenco dei progetti finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta è adottato entro il 28 febbraio di ogni anno con decreto del direttore centrale competente in materia di sport ed è aggiornato con uno o più decreti del direttore centrale medesimo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport.

2. I progetti di cui all'art. 16, comma 1 sono inseriti nell'elenco entro dieci giorni dall'adozione del decreto del direttore centrale. I progetti di cui all'art. 16, commi 6 e 7 sono inseriti nell'elenco entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di inserimento nell'elenco ed entro i medesimi termini sono accreditati i promotori dei progetti stessi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, qualora non già inseriti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1.

3. I progetti sono cancellati dall'elenco entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione del progetto stesso ovvero entro il 30 gennaio di ogni anno nei casi di cui all'art. 19, comma 4. Ai fini del presente comma si definisce conclusione del progetto l'avvenuta conclusione della totalità delle attività oggetto dell'intervento inserito nell'elenco.

Art. 18.

Commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione dei progetti di cui all'art. 9, è nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di sport ed è composta, in relazione alle competenze necessarie per la valutazione dei progetti:

a) dal direttore centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal direttore del Servizio competente in materia di sport, o suo delegato;

c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di sport.

2. La commissione di valutazione può essere integrata, motivando tale scelta nel decreto di nomina, con uno o più componenti esperti indicati dal Comitato regionale per il Friuli-Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 19.

Obblighi dei promotori accreditati


1. Il promotore accreditato, il cui progetto è inserito nell'elenco di cui all'art. 17 e abbia ricevuto erogazioni liberali dalle quali sia derivata la concessione di un contributo di cui all'art. 23, è tenuto:

a) a realizzare il progetto entro i termini dichiarati nella presentazione del medesimo;

b) a conservare per cinque anni la documentazione comprovante le spese dichiarate ai sensi del comma 3.

2. La mancata realizzazione del progetto o la realizzazione di un progetto di valore economico inferiore alle soglie di cui all'art. 9, tranne che per cause sopravvenute non imputabili al promotore, nei casi di cui al comma 1 comporta la cancellazione del medesimo dall'elenco di cui all'art. 17 e l'inammissibilità delle presentazioni di progetti da parte dallo stesso promotore nei due anni successivi all'avvenuta cancellazione.

3. I promotori dei progetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 17 comunicano tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it dalla casella di posta elettronica certificata



del promotore, la conclusione del progetto e allegano una dichiarazione sull'importo complessivo delle spese sostenute unitamente a un elenco analitico delle spese medesime. Sono esclusi dalla trasmissione della comunicazione i promotori di cui all'art. 16, commi 6 e 7, qualora l'intervento sia oggetto di rendicontazione secondo le disposizioni delle relative leggi di settore.

4. La mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 3 determina la cancellazione dell'intervento dall'elenco di cui all'art. 17 a decorrere dall'anno successivo a quello indicato come anno di conclusione delle attività.

Capo V

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 20.

Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 7/2000, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, alla Direzione centrale cultura e sport, attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport.

2. I soggetti di cui all'art. 7, presentano una sola domanda di contributo per ogni progetto finanziabile contenente le seguenti indicazioni:

a) l'ammontare della somma che si intende erogare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 7, comma 2, lettera c);

b) il progetto d'intervento oggetto del finanziamento tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 17.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;

b) le attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 23;

c) la copia della procura, nei casi di autenticazione di un soggetto diverso dal legale rappresentante;

d) la copia del documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

4. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

Art. 21.

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale, entro i termini di cui al comma 2 e in relazione ad un progetto inserito nell'elenco di cui all'art. 17, alla Direzione centrale competente in materia di sport, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1, è presentata dalle ore 8,00 del 1° marzo alle ore 16,00 del 30 ottobre di ogni anno. Qualora i termini scadano in un giorno festivo, i medesimi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dalla persona fisica, dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura. La procura è conservata insieme alla documentazione

correlata alla domanda ai fini dei controlli di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. In caso di firma autografa, unitamente alla procura è conservata copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

Art. 22.

Inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande:

a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 7;

b) relative a progetti diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 17;

c) prive delle indicazioni di cui all'art. 20, comma 2;

d) prive dei documenti indicati all'art. 20, comma 3, lettera a);

e) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'art. 21, comma 1;

f) presentate fuori dai termini previsti dall'art. 21, comma 2;

g) relative a progetti per i quali all'istante è stato concesso un contributo di cui al presente regolamento a fronte di un'erogazione liberale ai progetti medesimi.

Capo VI

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE, FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO E REVOCA

Art. 23.

Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo

1. La Direzione centrale competente in materia di sport, attraverso l'attività istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto all'art. 20, commi 2 e 3.


2. Entro i primi quindici giorni di ogni mese e con riferimento alle domande di cui all'art. 20 presentate nel mese precedente, è pubblicato l'elenco delle domande per le quali è stata disposta, con decreto del direttore centrale competente in materia di sport o suo delegato, la prenotazione delle risorse funzionali alla concessione del contributo nella forma di credito d'imposta, sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo Sport bonus FVG. La mancata prenotazione, entro il termine ultimo del 15 novembre di ogni anno, per incapienza di risorse destinate ai contributi di cui al presente regolamento, comporta l'archiviazione d'ufficio delle domande presentate nell'anno stesso e non finanziate.

3. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni di cui al comma 2, il richiedente effettua l'erogazione liberale dichiarata nella domanda e presenta alla Direzione centrale competente in materia di sport la documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale. Decorso inutilmente il termine, la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata.

Per le domande ammissibili presentate nel mese di ottobre di ogni anno l'erogazione liberale è effettuata entro il 30 novembre dell'anno stesso, a pena di decadenza.

4. Il contributo è concesso con decreto del direttore centrale competente in materia di sport o di suo delegato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo Sport bonus FVG.

5. L'importo prenotato è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere inferiore all'erogazione liberale sulla base della quale è parametrato il contributo, fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 2, lettera c). L'effettuazione di un'erogazione liberale di importo inferiore ai limiti di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), comporta la preclusione alla concessione del contributo, ferma restando la validità della prenotazione sino allo scadere del termine di cui al comma 3.



6. L'importo prenotato non è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere superiore all'erogazione liberale sulla base della quale è parametrato il contributo.

7. L'erogazione liberale successiva alla presentazione della domanda di cui all'art. 20, comma 1, ma antecedente la prenotazione delle risorse di cui al comma 2, non comporta la decadenza dal beneficio tranne che per i casi di inammissibilità della domanda.

Art. 24.

Modalità di erogazione delle liberalità

1. Le erogazioni liberali sono effettuate esclusivamente con bonifico bancario da parte del beneficiario di cui all'art. 7, comma 1, su un conto corrente intestato al promotore accreditato.

Art. 25.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

a) effettuare l'erogazione liberale per un importo non inferiore ai limiti di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) e relativamente al progetto d'intervento individuato;

b) effettuare l'erogazione liberale nei termini di cui all'art. 23, comma 3;

c) effettuare l'erogazione liberale con le modalità di cui all'art. 24;

d) dotarsi e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata per l'invio e la ricezione di comunicazioni;

e) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017;

f) consentire e agevolare ispezioni e controlli.

Art. 26.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con le modalità previste dalla convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all'art. 6, comma 79 della legge regionale n. 22/2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia medesima. Il codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it

3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo a quello del decreto di concessione ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto medesimo, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Il beneficiario che non abbia fruito totalmente o parzialmente del credito d'imposta entro il termine di cui al comma 3, può presentare domanda motivata di conferma del contributo entro novanta giorni dallo scadere del termine stesso. Il contributo è confermato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed è fruibile entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno stesso.

Art. 27.

Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato:

a) per rinuncia del beneficiario;

b) per mancata fruizione della totalità del credito d'imposta entro i termini di cui all'art. 26, comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo medesimo;

c) per carenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 7 e dichiarati in sede di presentazione della domanda.

2. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora il credito d'imposta sia utilizzato, entro il termine di cui all'art. 26, comma 3, per un importo inferiore all'importo del contributo concesso.

3. La revoca del contributo e la rideterminazione del contributo comportano la restituzione delle somme eventualmente già fruite o fruite in eccesso, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Il credito d'imposta è restituito utilizzando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando l'importo dovuto come importo a debito, con il medesimo codice tributo utilizzato per la compensazione.

Capo VII

ISPEZIONI E CONTROLLI

Art. 28.

Ispezioni e controlli

1. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai promotori.

Qualora accerti:

a) in capo al promotore la mancanza dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1, provvede alla cancellazione dello stesso;

b) la mancanza dei presupposti per l'inserimento o il mantenimento di un progetto d'intervento nell'elenco di cui all'art. 17, provvede alla cancellazione dello stesso.

2. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari e qualora accerti in capo al beneficiario la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, provvede alla revoca del decreto di concessione.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 30.


Norme transitorie

1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di accreditamento dei soggetti promotori e i progetti di cui al presente regolamento sono presentati esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione «legge regionale n. 22/2022, art. 6, commi da 69 a 80, Sport Bonus regionale».

2. Le domande di cui al comma 1, redatte esclusivamente su modelli approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, sono sottoscritte, esclusivamente con firma digitale, dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura. La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto.

3. Le domande di accreditamento e la relativa documentazione, sono presentate dal terzo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'art. 7 presentano domanda di contributo a decorrere dal giorno successivo alla stipula della convenzione di cui all'art. 6, comma 79 della legge regionale n. 22/2022.



5. Per l'anno 2024, le domande di contributo di cui all'art. 20 sono presentate dalle ore 8,00 del 1° febbraio alle ore 16,00 del 30 ottobre.

Art. 31.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00550

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2023, n. 20.

Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 99 Ordinario del 12 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto, finalità e principi generali

1. La presente legge, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia, in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche, detta disposizioni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e, in particolare, disciplina:

- a) il passaggio in proprietà alla regione delle opere idroelettriche come definite all'art. 2;
- b) il regime giuridico delle opere idroelettriche;
- c) la durata delle nuove concessioni;
- d) le attività propedeutiche alle procedure di assegnazione delle concessioni;

e) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni in attuazione del comma 1-bis dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999;

f) i requisiti di ammissione e di assegnazione delle concessioni;

g) gli obblighi o le limitazioni gestionali all'utilizzo delle opere idroelettriche e delle acque;

h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;

i) i livelli minimi in termini di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza;

l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario;

m) l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25, secondo comma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

n) la determinazione del canone di concessione di cui all'art. 12, comma 1-*quinquies* del decreto legislativo n. 79/1999.

2. La regione, in attuazione del comma 1, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la valorizzazione del patrimonio idrico nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità;

b) lo sviluppo delle politiche energetiche di miglioramento e di incremento della produzione da fonti rinnovabili e di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si conformano, in particolare, ai principi di tutela della concorrenza, di economicità, di semplificazione, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento, di non discriminazione, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di proporzionalità, di pubblicità, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica.

Art. 2.


Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le grandi derivazioni d'acqua che per produzione di forza motrice sono superiori alla potenza nominale media annua di kilowatt 3000;

b) per opere idroelettriche, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate e i canali di scarico di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933;

c) per beni diversi, ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933.



Art. 3.

Passaggio in proprietà alla regione delle opere idroelettriche

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, le opere idroelettriche di cui all'art. 2, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio, passano, senza compenso, dalla proprietà dello Stato in proprietà della regione in stato di regolare funzionamento al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 e previa ricognizione e trasmissione del rapporto di fine concessione di cui all'art. 5.

2. Il passaggio in proprietà delle opere idroelettriche di cui al comma 1 si attua al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla scadenza della concessione;
- b) al termine di utilizzazione dell'utenza;

c) nei casi di decadenza, revoca, risoluzione o recesso dalle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

3. Le opere idroelettriche di cui al comma 1 passano nel patrimonio della regione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che la regione accerti la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico o il venir meno della funzionalità tecnica delle opere per la prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico.

4. In attuazione dei commi 1 e 2, i concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale tecnico regionale o al personale individuato dalla regione.

5. Le opere idroelettriche passate in proprietà della regione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle opere idroelettriche, restano nel possesso e nella custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione.

6. I beni diversi costituenti il compendio della concessione scaduta e rientranti nel progetto aggiudicato della nuova concessione passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario, a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999 e dalla presente legge.

7. La giunta regionale, contestualmente all'aggiudicazione della nuova concessione, definisce le modalità con le quali l'aggiudicatario, ai sensi dei commi 5 e 6, entra in possesso o nella disponibilità delle opere idroelettriche e dei beni diversi.

Art. 4.

Regime giuridico delle opere idroelettriche

1. La proprietà delle opere idroelettriche, funzionali alla produzione di energia idroelettrica, non può essere ceduta a terzi.

2. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere idroelettriche di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, lo stesso concessionario, fermo restando quanto previsto all'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933 e successive modifiche, può richiedere alla regione un indennizzo pari al valore della parte di opera non ammortizzata, con oneri a carico del concessionario subentrante ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera s).

3. Nel caso sia necessario per l'assegnazione della concessione, la regione può acquisire beni diversi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto n. 1775/1933, con la corresponsione all'avente diritto di un prezzo, la cui base è indicata nel bando di cui all'art. 15 e che è determinato secondo i criteri e le modalità indicati all'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999.

4. I beni diversi acquisiti dalla regione ai sensi del comma 3 sono messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle concessioni con preavviso triennale, ai sensi dell'art. 25, terzo comma, del regio decreto n. 1775/1933 e per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le opere idroelettriche acquisite ai sensi dell'art. 3, comma 1, sono rimesse, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni, individuati a seguito delle procedure previste dalle disposizioni di cui al capo II.

Art. 5.

Rapporto di fine concessione

1. Il concessionario uscente, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'art. 26, comma 1, redige e trasmette alla regione un rapporto di fine concessione almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico.

2. Il rapporto di fine concessione contiene:

- a) l'inventario delle opere idroelettriche passate in proprietà della regione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2;
- b) l'inventario dei beni diversi, distinguendo tra beni immobili e mobili;
- c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati in relazione alle competenze richieste, in particolare, contenente:

1) lo stato di fatto e le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere idroelettriche e dei beni diversi di cui alle lettere a) e b);



2) lo stato di efficienza e di funzionamento delle opere idroelettriche e dei beni diversi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

3) le informazioni in merito allo stato di interramento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi;

4) l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)*, costituito da elaborati tecnici, schemi impiantistici, riferimenti e descrizioni di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, sottoscritti dai tecnici abilitati. Per tutte le opere idroelettriche e i beni diversi sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso e di manutenzione. Qualora non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante le caratteristiche progettuali delle opere idroelettriche e dei beni diversi;

e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933, con una rendicontazione analitica dei costi sostenuti. Per i lavori di manutenzione straordinaria sono indicati gli estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

f) i servizi obbligatori stabiliti dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servito oneri assunti, a qualsiasi titolo, dal concessionario verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;

g) l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche e degli oneri a favore di terzi, a qualsiasi titolo riguardanti le opere idroelettriche e i beni diversi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

h) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;

i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell'energia eventualmente fornita alla regione a titolo gratuito. Per gli impianti ad accumulazione con stazioni di pompaggio, si richiedono i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte;

l) i dati e le informazioni, reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, per ciascuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera *b)*, per le finalità di cui all'art. 12, comma 1-ter, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 79/1999, funzionali alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, quale valore non ancora ammortizzato dei beni. In mancanza di dati e di informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione

del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell'amministrazione concedente.

3. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui al comma 8.

4. Il rapporto di fine concessione, per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la risoluzione, la revoca o il recesso, è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla relativa comunicazione.

5. Il concessionario uscente, nel caso di mancanza, incompletezza o erroneità dei dati nel rapporto di fine concessione trasmesso alla regione ai sensi del comma 1, è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato dalla struttura regionale competente in materia di concessioni.

6. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempimento, valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.

7. La regione in caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 5, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 26 e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e di ogni altra attività tecnica ed accertativa. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.

8. La regione provvede ad effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere idroelettriche e i beni diversi e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà delle opere idroelettriche. Per tale verifica la regione si avvale degli elementi informativi acquisiti dagli enti preposti. Il passaggio di proprietà è formalizzato con atto rogato in forma pubblica da parte degli uffici regionali, previa sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna a seguito dell'accertamento del regolare funzionamento e dell'effettuazione delle ulteriori necessarie verifiche.

9. Il rapporto di fine concessione e la documentazione tecnica concernente la ricognizione dei beni diversi e delle opere idroelettriche della concessione scaduta o in scadenza sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione di cui all'art. 12, comma 1, e le modalità di presa visione da parte dei soggetti interessati sono disciplinati dal bando di cui all'art. 15, comma 1, lettera *e)*.

Art. 6.

Intese interregionali

1. Nel caso di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che prelevano acqua da corpi idrici che delimitano il confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell'art. 12, comma 1-



ter, lettera p), del decreto legislativo n. 79/1999, le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la regione stipula un'intesa con la regione confinante per regolare i rapporti giuridici relativi all'assegnazione della concessione, con particolare riferimento alla gestione delle derivazioni, ai vincoli amministrativi e alla ripartizione dei canoni per l'utilizzo delle acque e delle opere idroelettriche acquisite nelle rispettive proprietà. L'intesa è ratificata con legge regionale.

3. L'intesa di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le modalità di fornitura gratuita dell'energia elettrica di cui all'art. 24.

Art. 7.

Durata delle nuove concessioni

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 1-ter, lettera f) del decreto legislativo n. 79/1999, le concessioni hanno una durata, definita nel bando di cui all'art. 15, compresa tra venti e quaranta anni. Il termine massimo può essere aumentato fino a dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.

Capo II

PROCEDURE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO

Art. 8.

Valutazione propedeutica all'avvio delle procedure di assegnazione

1. La giunta regionale, prima dell'avvio delle procedure per le assegnazioni delle concessioni, accerta, in coerenza con le previsioni di cui al comma 2 e con il coinvolgimento dei soggetti territorialmente interessati, la sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso per la produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali.

2. La giunta regionale, in relazione a quanto previsto al comma 1, tiene conto delle previsioni contenute nei piani di tutela ambientale e paesaggistica e nella programmazione territoriale ed energetica, statale e regionale, nonché provinciale e, in particolare, nel Piano di gestione delle Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e dell'Appennino centrale, nel Piano di tutela delle acque regionale (PTAR) e nel Piano energetico regionale (PER), con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 9.

Modalità di assegnazione delle concessioni

1. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è effettuata, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3, e previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria di cui all'art. 14, a:

a) operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera l) dell'allegato I.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 10;

c) forme di partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 174 e 175 del decreto legislativo n. 36/2023.

2. La giunta regionale:

a) ricorre, in via ordinaria, alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a);

b) può avviare le procedure ad evidenza pubblica, di cui al comma 1, lettera b) o c), con provvedimento motivato, in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b).


Art. 10.

Affidamento a società a capitale misto

1. La regione, per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico secondo le modalità previste all'art. 9, comma 1, lettera b), può promuovere la costituzione, con legge regionale, ai sensi dell'art. 56 dello statuto, di una società a capitale misto pubblico privato, come disciplinata dal decreto legislativo n. 175/2016, cui affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

2. La regione può conferire, quale propria quota di capitale della società di cui al comma 1, una quota non superiore all'importo della componente fissa dei canoni introitati di cui all'art. 22 nonché i beni all'art. 4, comma 4.

3. Roma Capitale, i comuni, le province e la Città metropolitana di Roma Capitale, i loro enti strumentali e le loro società a totale partecipazione pubblica possono partecipare al capitale della società di cui al comma 1 mediante il conferimento di adeguate risorse finanziarie, nei limiti e nei modi consentiti dalle disposizioni di legge vigenti.



4. La giunta regionale, nel caso di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *b*), con apposita deliberazione, in particolare:

- a*) individua la forma societaria;
- b*) definisce la quota di capitale sociale da riservare al socio privato;
- c*) approva lo schema di statuto e degli eventuali patenti parasociali.

5. L'assegnazione della concessione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico alla società di cui al comma 1 avviene a seguito della selezione di un socio privato, con procedura ad evidenza pubblica, che ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione quale oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

6. L'assegnazione della concessione alla società mista di cui al comma 1 è, in ogni caso, subordinata:

- a*) all'acquisizione, da parte del socio privato selezionato, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 49 per cento;
- b*) all'assunzione, da parte del socio selezionato, degli obblighi di esecuzione e gestione operativa delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione.

7. La società di cui al comma 1 non può partecipare ad altre procedure ad evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

8. Alla procedura per l'individuazione del socio privato di cui al comma 5 si applicano le disposizioni previste per l'assegnazione delle concessioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a*).

9. Il socio privato selezionato all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 5, qualora costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, deve costituire una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione assegnata alla società mista di cui al presente articolo.

Art. 11.

Termine per l'avvio delle procedure di assegnazione

1. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico già scadute ed esercite ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *c*) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 12, comma 1-*quater* del decreto legislativo n. 79/1999.

2. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate almeno due anni prima della scadenza.

Art. 12.

Procedure di assegnazione

1. Le procedure di assegnazione, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c*), si articolano nelle seguenti fasi:

a) adozione e pubblicazione del bando di assegnazione e, ove previsto, delle lettere di invito, aventi ad oggetto, nelle forme e nei termini ivi indicati, la presentazione delle istanze di assegnazione, corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa, tecnico-progettuale ed economico-finanziaria prescritta;

b) valutazione e selezione, nell'ambito del procedimento unico, delle istanze e della relativa documentazione di cui alla lettera *a*), comprendente le seguenti attività:


- 1) istruttoria, valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate;
- 2) verifica o valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria, autorizzazione paesaggistica ed ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente e conseguente adeguamento delle proposte progettuali;
- 3) aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto;
- 4) assegnazione della concessione.

2. Le attività di cui al comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), si svolgono, entro e non oltre un anno dal relativo avvio, mediante la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, alla quale partecipano, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *m*) del decreto legislativo n. 79/1999, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali competenti al rilascio di atti di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominati, previsto dalla normativa statale, regionale o comunale vigente.

3. La proposta progettuale di cui al comma 1, lettera *b*), numero 1), si conforma al livello di progettazione corrispondente al progetto di fattibilità tecnico ed economica di cui agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023.

4. L'aggiudicatario della concessione, alla conclusione delle procedure di assegnazione di cui al comma 1, ha titolo ad esercitare l'impianto e a realizzare gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato e la concessione costituisce titolo, ove necessario, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative.

5. Alla scadenza delle concessioni assegnate di cui al presente articolo, le opere e gli interventi di cui al comma 4 e previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, in proprietà della regione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999.



6. La regione può decidere di non procedere all'assegnazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Art. 13.

Indizione delle procedure

1. La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è indetta mediante la pubblicazione del bando di cui all'art. 15, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori.

2. La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico può riguardare:

- a) una singola concessione preesistente;
- b) un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino idrografico, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici.

Art. 14.

Requisiti di ammissione

1. Alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al decreto legislativo n. 36/2023, per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'art. 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023 e che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) adeguata capacità organizzativa e tecnica attestata dall'aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno kilowatt 3000;
- b) adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, attestata dalla referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che certifichino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente ai sensi dell'art. 4, comma 2, nonché per l'acquisizione dei beni diversi ai sensi dell'art. 4, comma 3, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo.

2. Il bando di cui all'art. 15 può prevedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui al comma 1 come di seguito indicato, in funzione:

- a) della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione da assegnare, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti;
- b) della capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, tenuto conto della tipologia degli impianti oggetto del bando. Tali requisiti sono commisurati al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento

ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione in condizioni di sicurezza.

3. Il bando di cui all'art. 15 stabilisce i requisiti, come individuati ai commi 1 e 2, anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati.

4. Gli operatori economici di cui al comma 3, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio è indicata nell'istanza di assegnazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c).

5. Agli operatori economici di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), non è consentito:


- a) partecipare alla gara per l'assegnazione di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti;
- b) partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese;
- c) partecipare alla gara anche in forma individuale, in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese.

Art. 15.

Contenuti essenziali del bando

1. Il bando di assegnazione delle concessioni previste dalla presente legge è adottato con deliberazione della Giunta regionale e, in particolare:

- a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti, oggetto della procedura di assegnazione;
- b) individua la modalità di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2;
- c) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la relativa documentazione tecnica progettuale, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;
- d) riporta lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;
- e) disciplina le modalità di presa visione del rapporto di fine concessione e della documentazione tecnica concernente la ricognizione dei beni diversi e delle opere idroelettriche della concessione scaduta o in scadenza da parte dei soggetti interessati di cui all'art. 5;
- f) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
- g) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario deve eseguire nel corso della concessione;
- h) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'art. 17;



i) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto dall'art. 18;

l) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19;

m) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'art. 20;

n) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo ed occupazionale nei territori interessati, con particolare riguardo ai giovani;

o) stabilisce i requisiti di ammissione, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, specificando, ai sensi dell'art. 14, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici partecipanti, con particolare riferimento alla soglia, espressa in megawatt della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione;

p) stabilisce la durata della concessione e può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione di cui all'art. 27, comma 1;

q) determina le voci rilevanti e il valore stimato della concessione ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo n. 36/2023, posto a base di gara dell'offerta economica e prevede la componente variabile del canone di concessione ai sensi dell'art. 22, comma 4;

r) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta e l'ammontare della cauzione di cui all'art. 25, comma 2 e delle eventuali ulteriori garanzie;

s) stabilisce l'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui all'art. 4, comma 2;

t) stabilisce il prezzo base dei beni diversi di cui all'art. 4, comma 3, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo;

u) specifica e individua i criteri di valutazione dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione ai sensi dell'art. 16, differenziando le classi di punteggio e il loro valore ponderale;

v) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell'art. 21;

z) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 16.

Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione, l'amministrazione competente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'art. 22, comma 2, posto a base di gara;

b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento energetico della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto agli obiettivi minimi posti a bando di gara ai sensi dell'art. 18, attraverso l'aumento dell'ener-

gia prodotta o della potenza degli impianti o tramite l'aumento del livello tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o delle sue parti;

c) le misure e gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 19 e 20;

d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire, in ogni condizione meteorologica, la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;

2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;

e) il possesso di certificazioni e di attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;

f) la disponibilità, fermo restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'art. 21, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee, per la gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale e un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti;

g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto nelle dighe ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

h) l'esperienza del personale nella gestione diretta degli impianti idroelettrici con particolare riguardo alla manutenzione e nella gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti;

i) l'esperienza del personale in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;

l) l'esperienza nell'ambito della sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;

m) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferi-



mento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;

n) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;

o) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;

p) le misure, aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

q) gli investimenti complessivi da sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, con l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.

2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, è relativa sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell'art. 22.

3. Con la deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando di cui all'art. 15 sono specificati i criteri di valutazione, di volta in volta, applicabili e la ponderazione attribuita a ciascuno di essi.

Capo III

OBBLIGHI O LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI ENERGETICI E AMBIENTALI E MISURE DI COMPENSAZIONE

Art. 17.

Obblighi o limitazioni gestionali

1. Il bando di cui all'art. 15 prevede specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, relativi:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;

b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invase per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto all'art. 167, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006;

c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

Art. 18.

Miglioramenti energetici

1. Il bando ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *i)*, in conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi assunti dal PER, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *h)* del decreto legislativo n. 79/1999.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono relativi ai seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata;

b) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.

Art. 19.

Miglioramento e risanamento ambientale

1. Il bando ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *l)*, in attuazione del Piano di gestione delle autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e dell'Appennino centrale, del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) e del PTAR stabilisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, relativi ai seguenti aspetti:

a) il mantenimento della continuità fluviale;

b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;


c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;

d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità.

Art. 20.

Misure di compensazione ambientale e territoriale

1. Il bando di cui all'art. 15, comma 1, lettera *l)*, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale, che



non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e sono, in ogni caso, compatibili con l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1, da destinare ai comuni interessati, sono stabilite nel bando di cui all'art. 15, con riferimento:

a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;

b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;

c) al risparmio e all'efficienza energetica;

d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata.

Art. 21.

Clausole sociali

1. Alle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, scadute o in scadenza, disciplinate dal capo II, si applicano le disposizioni sulle clausole sociali per la promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui all'art. 6 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 (Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici).

Capo IV

CANONE DI CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 22.

Canone di concessione

1. A decorrere dall'anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'art. 12, comma 1-*quinquies* del decreto legislativo n. 79/1999 e sentita l'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico corrispondono alla regione un canone annuale versato in due rate semestrali, articolato in una componente fissa e in una componente variabile e determinato ai sensi dei commi 2 e 3.

2. La componente fissa, quantificata ai sensi dell'art. 8, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica e successive modifiche, in coerenza con l'art. 12, comma 1-*septies* del decreto legislativo n. 79/1999, è pari a 30 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media di concessione per ogni annualità ed è aggiornata in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita a titolo gratuito alla regione ai sensi dell'art. 24 ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

4. La componente variabile di cui al comma 3 è determinata in misura corrispondente al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare e può essere inserita nel bando di cui all'art. 15 come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione. Con deliberazione della giunta regionale è definita la modalità di scorporo dell'energia elettrica fornita gratuitamente, ai sensi dell'art. 24, dalla quantificazione del ricavo che concorre alla determinazione della componente variabile del canone.

Art. 23.

Canone aggiuntivo

1. È istituito, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*septies*, del decreto legislativo n. 79/1999, un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico scadute, fino alla nuova assegnazione della concessione.

2. Il canone di cui al comma 1:

a) decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto, per anno solare, fino alla data di nuova assegnazione, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

b) è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Per la prima annualità e per l'annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.


4. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora il concessionario uscente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione, fatto salvo il diritto di rinuncia, al cui esercizio consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

5. Il canone annuo aggiuntivo è pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione ed è aggiornato in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 24.

Fornitura gratuita dell'energia elettrica

1. A decorrere dall'anno solare successivo alla data di assegnazione delle concessioni ai sensi della presente legge, in attuazione dell'art. 12, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 79/1999, relativamente alle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico insistenti sul territorio regionale, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire gratuitamente alla regione energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione, ai fini della relativa destinazione, nella misura di almeno il 50 per cento, ai servizi pubblici e alle categorie di utenti interessati dalle derivazioni, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione di giunta regionale.



2. Sono obbligati a fornire, annualmente e gratuitamente, energia elettrica alla regione i seguenti soggetti:

- a) i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
- b) gli operatori che hanno proceduto alla prosecuzione temporanea dell'esercizio di concessioni scadute;
- c) gli operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), esercitano e conducono grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Art. 25.

Depositi cauzionali

1. L'aggiudicatario, alla conclusione delle procedure di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari almeno a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'art. 22, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui all'art. 22, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione ed è restituita, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente in caso di decadenza, risoluzione, revoca o recesso.

2. Il bando di cui all'art. 15 stabilisce l'ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fideiussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione di cui all'art. 5, comma 1, comporta, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 ad un massimo di euro 75.000,00, per ogni semestre di ritardo.

2. La sanzione di cui al comma 1 è:

- a) pari a 25.000,00 per ritardo entro il primo semestre;
- b) pari a 50.000,00 per ritardo entro il primo anno;
- c) pari a 75.000,00 per ritardo oltre il primo anno.

3. L'inadempimento degli obblighi di integrazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 5, comma 5, comporta, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 5.000,00 per ogni mese di ritardo.

4. Per quanto non espressamente previsto ai commi 1 e 2, in materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

Art. 27.

Decadenza, risoluzione e recesso dalla concessione

1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza dal diritto di derivare e utilizzare l'acqua pubblica stabilite all'art. 55 del regio decreto n. 1775/1933 e successive modifiche.

2. Il bando di cui all'art. 15 può stabilire cause di risoluzione in relazione ad inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.

3. Le disposizioni in materia di risoluzione e recesso di cui all'art. 190 del decreto legislativo n. 36/2023 si applicano alle concessioni di cui alla presente legge.

Art. 28.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le concessioni scadute, nonché per quelle oggetto di decadenza, risoluzione, revoca o recesso alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'art. 5, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli operatori economici che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano e conducono gli impianti di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, proseguono l'attività per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di assegnazione di cui all'art. 12.

3. La regione, per le finalità di cui alla presente legge, può:

a) stipulare intese o accordi con il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti e per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili ai fini dell'attuazione della presente legge;


b) chiedere, ove necessario, svolgendo periodici controlli, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dei dati anche per finalità diverse da quelle correlate all'applicazione della parte variabile del canone di cui all'art. 22.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico deve avvenire entro il termine stabilito all'art. 12, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 29.

Clausola valutativa

1. Il consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio idroelettrico regionale e di miglioramento energetico, ambientale e territoriale. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la giunta regionale presenta al co-



mitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) un quadro descrittivo delle concessioni attive con le relative scadenze e i dati tecnici ed economici relativi all'andamento di ognuna di esse;

b) l'ammontare del canone di concessione introitato annualmente e l'utilizzo delle relative risorse;

c) l'entità dell'energia elettrica fornita gratuitamente, la misura, la destinazione e l'utilizzo della stessa in favore dei servizi pubblici e delle categorie di utenti interessati dalle derivazioni;

d) i miglioramenti energetici raggiunti, quelli di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale conseguiti e le misure di compensazione ambientale e territoriale destinate ai comuni interessati e la loro tipologia;

e) eventuali problematiche o criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

Art. 30.

Disposizioni finanziarie

1. Le entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni di concessione di cui all'art. 22, comma 2, stimate in euro 7.400.000,00, già previste dall'art. 8 della legge regionale n. 2/2013, sono versate nella tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del titolo 3 «Entrate extratributarie».

2. Le nuove entrate derivanti dalla componente variabile dei canoni di concessione di cui all'art. 22, comma 3, stimate in euro 3.350.000,00, a decorrere dall'anno 2024 sono versate nella tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del titolo 3 «Entrate extratributarie».

3. Una quota pari al 50 per cento delle nuove entrate di cui al comma 2, stimata in complessivi euro 1.675.000,00, a decorrere dall'anno 2024, è destinata a valere sulla voce di spesa denominata: «Spese per interventi di tutela e valorizzazione delle risorse idriche relativi alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico», da istituire nel programma 06 «Tutela e valorizzazione delle risorse idriche» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

24R00104



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.


Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 8 0 3 *

€ 5,00

